



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 29 del 4 Agosto 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 27.07.2021, N.38

Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Proroga fino al 31 dicembre 2021. 5

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 233

DETERMINAZIONE 26.07.2021, N. DPC025/255

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - NextEnergy Capital Italia S.r.l. 8

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 28.06.2021, N. DPC026/147

ECO.LAN. S.p.A. - Discarica "Cerratina di Lanciano" - Rinnovo/Riesame A.I.A. n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e A.I.A. n. DPC026/139 del 05/07/2017..... 35

DETERMINAZIONE 29.0.6.2021, N. DPC026/148

DI.BA. METALLI S.r.l. - Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e non pericolosi (RSNP) - Sospensione dell'autorizzazione regionale - PRESA D'ATTO.74

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 24.06.2021, N. DPG020/515

POR FSE Abruzzo 2014-2020 - ANNO 2021- Asse I - Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Approvazione Avviso "SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi" e Allegati. 76

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 15.07.2021, N. 37 102

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.03.2021. MASTERPLAN PAGANICA — POLO SCOLASTICO/SPORTIVO DI PAGANICA, REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA E RIORGANIZZAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI. Adozione ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18-e ss. mm; e ii. Avviso di pubblicazione.....116

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Avviso di deposito- adozione variante e adozione rapporto ambientale riferiti alla variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituita da Piano Di Riqualificazione Urbana denominato "Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana"117

COMUNE DI MORRO D'ORO

Avviso di approvazione delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobiliari anno 2021 - con adozione di variante al P.R.E.119

E- DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2104948. Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la ricostruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "LUCO DEI MARSI" in cavo aereo ed interrato ricadente nei Comuni di Luco dei Marsi (AQ) e Trasacco (AQ).120

RIF.: AUT_2264688. Elettrodotto MT 20 Kv in cavo interrato in progetto denominato Gioia Dei Marsi", D52024066 Tratto: Punto "A" – Cabina Aschi-Torretta nel Comune di Ortona dei Marsi(AQ).122

RIF.: AUT_2346840. Realizzazione dell'elettrodotto MT 20 KV in cavo aereo e interrato denominato "DERIVAZIONE PER NUOVA CABINA CHALET" - allacciamento Chalet Ente Parco Sirente Velino in località Fonte dell'Acqua, nel Comune di Secinaro (AQ).123

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 27.07.2021, N.38

Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Proroga fino al 31 dicembre 2021.*Il Presidente della Regione***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.38 DEL 27/07/2021**

OGGETTO: Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Proroga fino al 31 dicembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" e, in particolare, l'art. 10 - comma 1 - che ha modificato l'art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), prorogando lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto "Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19";

- l'articolo 1, comma 248, della L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato il predetto articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, sostituendo le parole: « 31 gennaio 2021 » con le seguenti: « 30 giugno 2021 »;

- secondo quanto previsto dal citato articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n.18/2020, "Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: omissis

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale";

- l'art. 16 (Proroga moratoria per le PMI) del D.L. 25 maggio 2021 n.73 secondo cui "1. Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8";

VISTE

- la **D.G.R. n. 314 del 15.06.2017**, recante "Fondo Microcredito FSE. Disinvestimento della contribuzione del PO FSE Abruzzo 2007/2013 e disposizioni di liquidazione. Affidamento diretto della gestione ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. e ulteriori determinazioni", in attuazione della quale è stata sottoscritta - in data 29.06.2017 - la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. per la gestione del "Fondo Microcredito FSE";

• la **D.G.R. n. 822 del 25.10.2018**, recante "Risorse restituite al Fondo Microcredito FSE. Approvazione modalità di reimpiego. Affidamento diretto della gestione alla società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e ulteriori determinazioni", in attuazione della quale è stata sottoscritta - in data 06.11.2018 - la convenzione (revisionata in data 19.02.2019, giusta D.G.R. n. 64 del 01.02.2019) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. per la gestione del "Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018" di cui agli Avvisi Micro.crescita più e Sostegno alle imprese;

RICHIAMATE

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 18 marzo 2020, con la quale è stata disposta la "Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in house Abruzzo Sviluppo s.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale", prevedendo - in particolare - la sospensione dei ratei dei beneficiari del "Fondo Microcredito FSE" e "Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018" purché in regola con i pagamenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa o della richiesta avanzata;

- le Determinazioni Direttoriali n. 177/DPG del 28 ottobre 2020 e n. 23/DPG del 22.02.2021, con le quali sono stati rispettivamente prorogati fino al 31 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 i termini di sospensione dei ratei di cui all'Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la diffusione del virus SARS CoV-2 sul territorio regionale ha imposto la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività dei servizi alla persona nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili;

- le imprese abruzzesi, sia pur in ripresa, versano in gravi difficoltà economiche e finanziarie a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di prorogare fino al 31 dicembre 2021 i termini di sospensione dei ratei del "Fondo Microcredito FSE" e "Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018" di cui agli Avvisi Micro.crescita più e Sostegno alle imprese per tutti i soggetti già in regola rispetto alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 9 del 18/03/2020 e successive determinazioni direttoriali;

RITENUTO, altresì, di precisare che il periodo di sospensione dei pagamenti non comporterà nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2021 i termini di sospensione dei ratei del “*Fondo Microcredito FSE*” e “*Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018*” di cui agli Avvisi *Micro.crescita più* e *Sostegno alle imprese* per tutti i soggetti già in regola rispetto alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 18 marzo 2020 e delle successive determinazioni direttoriali n. 177/DPG del 28 ottobre 2020 e n. 23/DPG del 22.02.2021;
2. di precisare che il periodo di sospensione dei pagamenti non comporterà nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;
3. di trasmettere il presente provvedimento ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Lavoro Sociale

Dott. Claudio Di Giampietro

F.to digitalmente

Firmato digitalmente da: CLAUDIO DI GIAMPIETRO

Ruolo: DIRETTORE REGIONE ABRUZZO

Data: 27/07/2021 09:58:45

Il Componente la Giunta regionale

Dott. Pietro Quaresimale

F.to digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Marco Marsilio

F.to digitalmente

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 233

DETERMINAZIONE 26.07.2021, N. DPC025/255

Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - NextEnergy Capital Italia S.r.l.

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA N. 233

DETERMINAZIONE N. DPC025/255 Del 26 luglio 2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare - NextEnergy Capital Italia S.r.l.

Società proponente	NextEnergy Capital Italia S.r.l.
P.IVA/C.F.	09562920968
Sede legale	via Orefici n. 2, Milano (MI)
Sede impianto	Località Stracca - Atri (Teramo), Roseto degli Abruzzi per parte delle opere di connessione
Tipologia impiantistica	IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUITORI MONOASSIALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, CON SISTEMA DI ACCUMULO (ENERGY STORAGE SYSTEM), SITO NEL COMUNE DI ATRI (TE) 64032 IN LOC. STRACCA IN AREA EX-CAVA PER UNA POTENZA NOMINALE DI 3.667,92 KW ED UNA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE DI 3.600 KW ALLA TENSIONE RETE DI 20 KV, COMPRENSIVO DELLE OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEL COMUNE DI ROSETO (TE)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Δ il D.Lgs. 387/03, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e in particolare l'art. 12
- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,



- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica - rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,
 - al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
 - al comma 4 dispone che l'autorizzazione - rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
 - al comma 7 sottolinea la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
- Δ il D.M. 10 settembre 2010 detta "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Δ il D.Lgs. 28/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che all'art. 5 fissa criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, ed all'art. 44 prevede le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio;
- Δ la L.R. 9 agosto 2006 n. 27 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;
- Δ la D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità":
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il "Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" ora "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio";
 - ha istituito lo Sportello Regionale per l'Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03,
 - ha approvato l'Allegato A contenente i "Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03",
 - ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all'Allegato B;
- Δ la D.G.R. n. 1032 del 29/12/2010 ha dato: "Attuazione delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al DM 10/09/2010, ed ha dato mandato al competente Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA", al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza e razionalizzazione amministrativa, di adeguare i provvedimenti regionali alle disposizioni definite nelle linee guida di cui al DM 10/09/2010;



Δ la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 - Aggiornamento della modulistica necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", ha rinnovato la modulistica già in essere presso la Regione Abruzzo;

VISTA l'istanza del 24/03/2021 di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, presentata da NextEnergy Capital Italia S.r.l. ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 24/03/2021 con prot. n. 0117728, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel comune di Atri (TE) in loc. Stracca in area ex-cava per una potenza nominale di 3.667,92 kw ed una potenza richiesta in immissione di 3.600 kw alla tensione rete di 20 kv, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti anche nel comune di Roseto degli Abruzzi (TE);

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, comprendente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- Atri_1 - Domanda di AU firmata Aprile 2020.pdf
- Atri_2 - Dichiarazione annullamento marca bollo.pdf
- Atri_3 - Ricevuta oneri istruttori Aprile 2020.pdf
- Atri_4 - Visura CCIAA.pdf
- Atri_5 - Dichiarazione antimafia (002).pdf
- Atri_6 - Dichiarazione art67 Dlgs 159-2011.pdf
- Atri_7 - Dichiarazione impegno.pdf
- Atri_8 - Dichiarazione terreni.pdf
- Atri_9A - Esproprio - Richiesta esproprio.pdf
- Atri_9B - Esproprio - Dichiarazione capitale.pdf
- Atri_9C - Esproprio - Dichiarazione polizza.pdf
- Atri_9D - Esproprio - PPE grafico_signed.pdf
- Atri_9E - Esproprio - PPE descrittivo_signed.pdf
- Atri_9F - Esproprio - relazione stima_signed.pdf
- Atri_10 - Giudizio n. 3281 CCR-VIA.pdf
- Atri_10 - Giudizio n. 3306 CCR-VIA.pdf
- Atri_10 - Giudizio n. 3367 CCR-VIA.pdf
- Atri_11 - Carta Identità dichiarante.pdf
- Atri_48 - Preliminare impianto di produzione.pdf
- Atri_48 - Scrittura privata plla 39.pdf
- Atri_PAE_Dichiarazione annullamento marca bollo_signed.pdf
- Atri_PAE_Dichiarazione valore dell'opera_signed.pdf
- Atri_PAE_Istanza di Autorizzazione Paesaggistica_signed.pdf
- Atri_1 - Inquadramento territoriale - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_2 - CTR - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_3 - Ortofotocarta - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_4 - Planimetria catastale - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_5 - Planimetria catastale - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_5a - Particellare e Visure - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_6 - PRG Atri - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_7 - Quadro dei Vincoli - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_8 - Effetto Cumulo - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_9 - Layout Impianto - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_10 - Layout Impianto - Rev Marzo21_signed.pdf



GIUNTA REGIONALE

- Atri_11 - Layout Viabilità e Cabine - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_12 - Layout Cavidotti - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_13 - Layout Tracker - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_14 - Particolari - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_15 - Sezione scavi cavidotti - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_16 - Sezione Linea Aerea - Rev Marzo21.pdf
- Atri_16 - Sezione Linea Aerea - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_17 - Sezione Impianto - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_18 - Tracker Monoassiale - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_19 - Cabina Consegna - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_20 - Cabina Utente - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_21 - Cabina O&M - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_22 - Cabina Inverter - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_23 - Cabina Storage - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_24 - Schema unifilare - Rev Marzo21.pdf
- Atri_25 - Doc Fotografica area impianto - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_26 - Doc Fotografica cavidotto - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_27 - Simulazione 3D - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_27 - Simulazione 3D - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_28 - Datasheet componenti - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_29 - Relazione tecnica descrittiva - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_29a - Relazione tecnica cavidotto di connessione - signed.pdf
- Atri_30 - Rifiuti Dismissione Ripristino - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_31 - Compatibilità elettromagnetica - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_32 - Abbagliamento - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_33 - Piano terre e rocce - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_34 - Relazione Geologica e Idrogeologica.pdf
- Atri_35 - Valutazione acustica fase di cantiere.pdf
- Atri_36 - Valutazione acustica fase di esercizio.pdf
- Atri_37 - Cronoprogramma dei lavori - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_38 - Computo metrico e QE - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_39 - Dichiarazione ENAC ENAV - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_40 - Dichiarazione UNIMIG - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri_41 - Documentazione ex cava_signed.pdf
- Atri_42 - Preventivo di connessione.pdf
- Atri_43 - Accettazione Preventivo di connessione.pdf
- Atri_44 - Benestare progetto opere rete.pdf
- Atri_46 - Certificato destinazione urbanistica.pdf
- Atri_47 - Elenco pareri - Rev Marzo21.pdf
- Atri_49 - Parere Comune Roseto degli Abruzzi.pdf
- Atri_PAE - Relazione Paesaggistica - Rev Marzo21_signed.pdf
- Atri-rete00 - Elenco elaborati.pdf
- Atri-rete0A - Relazione tecnica Rev01.pdf
- Atri-rete0B - Relazione linea aerea Rev01.pdf
- Atri-rete01 - Inquadramento.pdf
- Atri-rete02 - CTR.pdf
- Atri-rete03 - Ortofoto.pdf
- Atri-rete04 - Catastale.pdf



GIUNTA REGIONALE

- A tri-rete05 - Particellare.pdf
- A tri-rete05A - Particellare.pdf
- A tri-rete06 - Cabina di consegna.pdf
- A tri-rete07 - Terra cabina.pdf
- A tri-rete08 - Sezioni linea interrata.pdf
- A tri-rete09 - Sezioni linea aerea.pdf
- A tri-rete10 - Interferenze.pdf
- A tri-rete11 - Controlli e collaudi.pdf
- A tri-rete12 - Tabella tarature protezioni Rev01.pdf
- A tri-rete13 - Fondazioni.pdf
- A tri-rete14 - Unifilare elettromeccanico Rev01.pdf
- A tri-rete14 - Unifilare elettromeccanico.pdf
- A tri-rete15 - Foto stato di fatto.pdf
- A tri-rete16 - Doc cabina DG2092.pdf
- A tri-rete17 - Doc cavo interrato.pdf
- A tri-rete18 - Doc cavo aereo Rev01.pdf

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e successivamente integrato con gli elaborati tecnici e documenti trasmessi con note prot. n. 0198724 del 11/05/2021, n. 0203967 del 13/05/2021, n. 0266557 del 28/06/2021, n. 0266563 del 28/06/2021, n. 0305882 del 22/07/2021:

- A tri_01_Vi archA tri.pdf
- All. 2 Attestazione elettrodotto interrato_firmata.pdf
- All. 3 Attestazione elettrodotto aereo_firmata.pdf
- All. 4 Dichiarazione elettrodotto aereo_firmata.pdf
- All. 4 Dichiarazione elettrodotto interrato_firmata.pdf
- A tri - comunicazione Reg abruzzo nuova stmg FIRMATA.pdf
- A tri - accettazione nuova STMG FIRMATA.pdf
- A TRI - Nuovo Preventivo di connessione.pdf
- A tri-rete00 - Elenco elaborati.pdf.p7m
- A TRI-rete0A - Relazione tecnica.pdf.p7m
- A TRI-rete0B - Relazione tecnica linea aerea.pdf
- A tri-rete01 - Inquadrimento.pdf.p7m
- A tri-rete02 - CTR.pdf.p7m
- A tri-rete03 - Ortofoto.pdf.p7m
- A tri-rete04 - Catastale.pdf.p7m
- A tri-rete05 - Catastale1000.pdf.p7m
- A tri-rete06 - Particellare.pdf.p7m
- A tri-rete07 - Cabina di consegna.pdf.p7m
- A tri-rete08 - Terra cabina.pdf.p7m
- A tri-rete09 - Sezioni linea interrata.pdf.p7m
- A tri-rete10 - Fondazioni.pdf.p7m
- A tri-rete11 - Sezione linea aerea.pdf.p7m
- A tri-rete12 - Schema unifilare.pdf.p7m
- A tri-rete13 - Controlli e collaudi.pdf.p7m
- A tri-rete14 - Doc cabina DG2092.pdf.p7m
- A tri-rete15 - Doc cavo interrato.pdf.p7m
- A tri-rete16 - Doc cavo aereo.pdf.p7m



VISTO, tra la documentazione allegata al progetto definitivo dell'intervento proposto, l'impegno della ditta NextEnergy Capital Italia S.r.l. alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del terreno;

PRESO ATTO inoltre della dichiarazione del proponente circa la disponibilità delle particelle catastali interessate dall'intervento, di cui dichiara di essere titolare di contratto preliminare di compravendita;

PRESO ATTO del Giudizio n. 3367 del 05/03/2021, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso, in merito al progetto di cui in oggetto, in modo favorevole all'esclusione dalla VIA;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0121393 del 26/03/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 14-bis della L. 241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- ⌘ Giudizio n. 3367 del 05/03/2021 con il quale il CCR-VIA si esprimeva in modo favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA la realizzazione dell'impianto oggetto di valutazione;
- ⌘ Nota della Regione Abruzzo Dipartimento territorio - ambiente Servizio Gestione Demanio Idrico e Fluviale prot. n. 0129829 del 31-03-2021, con la quale è stato comunicato che non risultano ascritte allo scrivente competenze in merito alla procedura in oggetto.;
- ⌘ Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - U. O. III, prot. n. 0050844 del 02/04/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0133837, con la quale è stato comunicato che "il nulla osta e pertanto il parere di competenza da parte di questo Ispettorato è sostituito da una attestazione di conformità del gestore, da presentare all'Autorità Amministrativa competente dell'iter autorizzativo e pertanto a codesta Regione Abruzzo, nonché all'Ispettorato scrivente. Inoltre, si fa presente a codesta Società che, nel caso in cui intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame al di fuori del proprio fondo, vige quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 medesimo Decreto presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio-diffusione e Postali - Divisione II di questo Ministero (dgsceip.div02@pec.mise.gov.it).";



GIUNTA REGIONALE

- 2 Nota della Regione Abruzzo Dipartimento infrastrutture - trasporti Servizio Genio Civile di Teramo, prot. n. 0148658 del 13/04/2021, con la quale sono stati comunicati i pareri favorevoli degli uffici del Servizio Genio Civile con le seguenti prescrizioni:
- Ufficio Tecnico: Si esprime parere favorevole vincolato alle seguenti prescrizioni:
 - I sostegni del cavidotto aereo dovranno essere posizionati a non meno di 10 metri dal piede esterno degli argini come previsto dal R.D. 523/1904;
 - Nel caso si rendesse necessaria una variante allo strumento urbanistico comunale, occorrerebbe acquisire il parere geomorfologico di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 presentando apposita istanza.
 - Ufficio Demanio: Si esprime parere favorevole vincolato alle seguenti prescrizioni:
 - L'attraversamento della linea elettrica del fiume Vomano dovrà essere regolarizzato prima della messa in esercizio, ai fini degli oneri da versare annualmente per l'occupazione del demanio idrico fluviale, secondo le modalità indicate dal Servizio del Genio Civile di Teramo tramite l'opportuna modulistica predisposta dallo stesso Servizio.
 - Ufficio Sismica:
 - Non è possibile esprimere un parere in quanto per la presentazione dell'istanza di autorizzazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.6 della L.R. 28/11 comma 1- bis), va utilizzata la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica.
 - Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.7, risultano di competenza dello scrivente servizio le seguenti tipologia di intervento:
 1. Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell' articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001 ;
 2. gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
 3. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 4. gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
 5. le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
 - Risultano invece di competenza comunale tutti gli interventi ricadenti ai punti b) e c) dell'articolo 94bis del DPR 380/01.
- 2 Nota da parte dell'ANAS, prot. n. 0247043 del 22/04/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0163046, con la quale è stato comunicato che Fermo restando che la competenza al rilascio della autorizzazione per i lavori in ar-



gomento - demandata al Comune di Roseto in virtù della disciplina che regola i rapporti con i comuni interessati, questa Struttura Territoriale esprime il proprio Nulla Osta Tecnico ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice della Strada alle seguenti inde-ro-gabili condizioni:

1. Il fiancheggiamento della SS 150 dalla Cabina Primaria (Roseto) al punto di attraversamento della sede stradale dovrà essere realizzato preservando la sede stradale da qualsiasi tipo di manomissione derivante dai lavori di che trattasi. Gli stessi dovranno essere eseguiti mediante scavo con tubazione che dovrà essere collocata ad una profondità non minore a m.1.10 dal piano viabile misurata a partire dalla parte superiore del tubo di protezione;
2. L'attraversamento della SS150 in corrispondenza dell'incrocio con la viabilità comunale denominata via Averardi dovrà essere eseguito mediante tecnica nodig allo scopo di non manometterela sede stradale. La tubazione dovrà essere collocata ad una profondità non minore a m.1.10 dal piano viabile misurata a partire dalla parte superiore del tubo di protezione che dovrà essere in PVC o acciaio.

La costruzione di eventuali camerette e pozzetti lungo il tracciato degli impianti, non dovrà in alcun modo alterare la sagoma della sede stradale e sue pertinenze. Dette opere dovranno essere realizzate in modo che i chiusini delle camerette e dei pozzetti, siano ubicati esternamente al piano viabile, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione stradale e di garantirne maggiormente la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare in caso di apertura degli stessi per interventi da parte della Società Concessionaria.

L'intestatario o chi per esso eseguirà i lavori dovrà ottemperare alle prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione nonché a tutte le altre prescrizioni previste per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Resta inteso che il presente parere di natura tecnica non esimerà la Società Esecutrice dei lavori di comunicare con congruo anticipo alla scrivente Struttura Territoriale l'avvio delle lavorazioni di che trattasi secondo le prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione nonché a tutte le altre prescrizioni previste per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

In conclusione si comunica proprio parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera fatto salvo il rispetto delle succitate prescrizioni.

Il suddetto parere - accordato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e del Comune di Roseto degli Abruzzi. -

- 2. Nota da parte di Ruzzo Reti S.P.A. prot. n. 0024249 del 10/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0197440, con la quale - stato espresso il parere favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione che, prima dell'inizio dei lavori venga, effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici della società Ruzzo Reti S.P.A.;
- 2. Nota da parte del Consorzio di Bonifica Nord - Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, prot. n. 2468 del 11/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in data 12/05/2021, al n. 0200551, con la quale - stato rilasciato il nulla osta di competenza alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Sul fondo insistono le condotte irrigue di seguito elencate:
 - fondo oggetto di intervento (impianto fotovoltaico)
 - 2 Condotta distributrice in PVC del De 160 circa 43 ml su foglio 2 part. 60;
 - 2 Condotta distributrice in PVC del De 160 circa 10 ml su foglio 2 part. 33;



- Interferenze Elettrodotto
 - ζ Condotta principale L1 in f.c. del DN 600 (punto 1 planimetria allegata);
 - ζ Condotta principale L1 in f.c. del DN 600 (punto 2 planimetria allegata);
 - ζ Tratto condotta DN 200 del comizio L1-125 (punto 2 planimetria allegata);
 - ζ Condotta distributrice L1 -128 del DN 250 (punto 3 planimetria allegata);
 - ζ Condotta distributrice L1-127 del DN 250 (punto 4 planimetria allegata);
 - ζ Condotta principale L1 in f.c. del DN 600 (punto 4 planimetria allegata);
 - La ditta provveder , prima dell'inizio della realizzazione dell'impianto in oggetto, ad effettuare a sua cura e spese i sondaggi per l'individuazione dell'esatta ubicazione delle suddette condotte irrigue alla presenza del tecnico consortile Geom. Rocco Moscherini rintracciabile ai seguenti numeri telefonici 344 3912106 - 0861 329287.
 - I lavori di scavo dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere eseguiti possibilmente nel periodo di chiusura dell'impianto irriguo (Novembre -Marzo), facendo osservare che, in caso di realizzazione degli stessi con le condotte in pressione, l'eventuale chiusura delle stesse, dovr  essere concordata preventivamente con il tecnico consortile e compatibilmente con le esigenze delle utenze irrigue servite dalle condotte medesime;
 - L'ingombro dei moduli fotovoltaici dovr  essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dalle condotte irrigue pi  vicine, in modo da avere sempre a disposizione nei casi di installazione dei moduli su ambo i lati delle condotte stesse una fascia di rispetto di 10 metri, tale fascia non potr  essere occupata da manufatti o piantagioni arbustive di qualsiasi specie e tipo, ne' tantomeno attraversata da eventuali cavidotti interrati o volanti, o da opere di rete per la connessione dell'impianto stesso, al fine di non ostacolare un agevole intervento dei mezzi meccanici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte irrigue in argomento;
 - La quota del realizzando elettrodotto da 20 kV, rispetto all'intradosso delle stesse condotte oggetto di interferenza, non potr  essere inferiore a 150 cm;
 - Con la presente, la Ditta Next Energy Capital Italia SRL si assume la completa responsabilit  per danni subenti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da eventuali rotture delle condotte consortili durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - Si fa presente che la ditta dovr  attenersi ad eventuali variazioni e/o aggiunte che, ad insindacabile giudizio di questo ente, potrebbero essere apportate, durante il corso dei lavori alle disposizioni di cui sopra;
 - Il richiedente terr  indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria che per dato o fatto della presente potesse provenirle da terzi;
 - La ditta proprietaria del terreno,   tenuta al pagamento del canone irriguo anche nel periodo di esercizio dell'impianto fotovoltaico e, quindi, dell'utilizzo non agricolo del fondo stesso, salvo rivalsa di rimborso nei confronti del concessionario.
- ζ Nota da parte della Provincia di Teramo   Area Tecnica Emergenze Viabilit  Trasporti Espropri Urbanistica, prot. n. 0010214 del 13/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data, al n. 0202788, con allegata la Determina Dirigenziale n. 656 del 12/05/2021 con la quale   stato espresso il parere che   la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto e i relativi impianti a rete, NON   COMPATIBILE con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente Piano Territo-



riale di Coordinamento Provinciale in quanto in contrasto con gli obiettivi, le indicazioni e prescrizioni normative e gli orientamenti indicati:

- nell'art. 18 bis comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. inerenti la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali ed il contenimento del consumo del suolo agricolo (inteso, contemporaneamente, come suolo indispensabile per il riequilibrio ambientale dei territori ed elemento della produzione del settore primario);
- nell'art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. che individua le finalità da conseguire nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, tra cui si citano: lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio; la tutela dell'ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità; il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo; ;
- nell'art. 24 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P. particolarmente nella parte in cui si configge con la finalità di tutela ambientale (che si assume essere di rilievo provinciale) perché non si rispetta il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole dell'area agricola interessata dal progetto già evidenziato nel caso della precedente attività di cava;
- sempre nell'art. 24 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P. nella parte in cui l'intervento proposto non rientra in nessuna delle di seguito elencate casistiche di deroga all'esclusivo uso agricolo dei terreni classificati di rilevante interesse economico:
 - completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovra comunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;
 - ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.;
- negli articoli 7 e 8 della Legge 57/2001 che contengono indicazioni destinate alla tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario (art. 7 comma 3 lettera a), allo sviluppo dell'ambiente rurale ed alla tutela ambientale e paesaggistica (art. 7 comma 3 lettera b), alla cura e alla manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo (art. 7 comma 3 lettera h) e alla promozione e al mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni (art. 8 comma 1 lettera e);
- nel Decreto 228 del 18/05/2001 che, all'art. 21 Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, demanda la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità allo strumento di pianificazioni provinciale (il P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 267/2000 e la realizzazione di queste forme di tutela alla adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 20 del D. Lgs. 267/2000 (art. 21 comma 2 lettera b) del citato Decreto 228/2001);
- nel quadro normativo e nei principi giurisprudenziali, espressi anche dal TAR Abruzzo L'Aquila, secondo cui la pianificazione urbanistica degli enti locali non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti ma ben può



imporre il divieto di installazione su aree specifiche sottoposte a conservazione integrale o a salvaguardia dell'integrità paesaggistica, consentendo, pertanto, di adottare misure a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico. Con ciò si sostiene che la pianificazione provinciale può interdire la realizzazione degli impianti su ben determinate aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma: l'aderente rispetto delle norme di legge, almeno riferendosi alla L.R. 18/83, al D. Lgs. 267/2000, al Decreto 228/2001, - stato ampiamente richiamato e verificato. _;

- 2. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - U. O. III, prot. n. 0077508 del 19/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0211396, con la quale - stata comunicata l'avvenuta ricezione delle suddette Attestazioni, nonché si riserva di effettuare eventuali verifiche successivamente al rilascio da parte della Regione Abruzzo dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, in base alle competenze di vigilanza e controllo in materia di interferenze elettriche previste dal D. Lgs. 259/2003. Pertanto, la Società Nextenergy Capital Italia Srl dovrà comunicare allo scrivente Ispettorato, le date di inizio e fine lavori, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti e l'eventuale presenza di linee di telecomunicazioni. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi, in fase di scavi, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate e delle distanze geometriche in caso di presenza di interferenze con linee di telecomunicazione. Le suddette foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione. Infine, si fa presente a codesta Società che, nel caso in cui intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame al di fuori del proprio fondo, vige quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 medesimo Decreto presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II di questo Ministero (dgscerp.div02@pec.mise.gov.it). _;
- 2. Nota della Regione Abruzzo Dipartimento infrastrutture - trasporti Servizio Genio Civile di Pescara, Ufficio espropri, CE.RE.MO.CO e C.R.T.A., prot. n. 0211489 del 19/05/2021, con la quale - stato comunicato che non risultano individuate le competenze per lo scrivente in merito al rilascio di un parere. _;
- 2. Nota da parte della ditta proponente a mezzo pec del 20/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in data 21/05/2021, al n. 0215230, con la quale sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia rilevando quanto di seguito:
Sulla tempestività delle valutazioni espresse nella Determina Dirigenziale in oggetto In via preliminare, le osservazioni della Provincia sono tardive. Il Progetto, infatti, per quanto concerne gli aspetti ambientali, - stato già sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii., avviata con istanza presentata dalla scrivente società alla Regione Abruzzo in data 10 gennaio 2020 e conclusasi con giudizio di non assoggettabilità a VIA n. 3367 rilasciato dalla medesima Regione in data 5 marzo. Nell'ambito di tale procedimento la Provincia era già



stata messa nelle condizioni di apprezzare l'area di ubicazione del Progetto. Ciò nonostante, nessuno dei rilievi espressi nella Determina Dirigenziale in oggetto, era stato, al tempo, manifestato in quella sede. Si rammenta che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 rubricato Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, lo studio preliminare ambientale trasmesso dal proponente · pubblicato nel sito web dell'Autorità competente e tale pubblicazione · comunicata dalla stessa autorità a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati; ai sensi del comma 4 del citato art. 19 · entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione [della pubblicazione], chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.

Nel caso di specie, la data della pubblicazione della documentazione relativa al Progetto risale al 17 gennaio 2020 e la comunicazione di avvenuta pubblicazione · datata 21 gennaio 2020 : tale data rappresenta, quindi, il termine a partire dal quale devono essere computati i quarantacinque giorni entro i quali gli interessati (ivi compresa la Provincia di Teramo) possono presentare osservazioni.

Il termine per presentare osservazioni · quindi scaduto il 28 maggio 2020.

La Determina Dirigenziale della Provincia di Teramo · invece datata 12 maggio 2021 ed · tardiva, in quanto, seppur adottata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 387/2003, avrebbe dovuto essere rilasciata , alla luce delle motivazioni che esprime, nell'ambito della suindicata verifica assoggettabilità a VIA, avendo, come detto, addotto a sostegno del proprio parere argomentazioni di carattere ambientale.

Senza recesso da quanto precede, nel merito si osserva inoltre quanto segue.

Osservazioni circa la non compatibilità del Progetto con la classificazione operata dal PTCP

Il PTCP · stato definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 50 del 20 ottobre 2017.

Come anticipato, dalla cartografia del medesimo PTCP l'area interessata dal Progetto ricade principalmente in · area di rilevante interesse economico_, disciplinate dall'art. 24 delle NTA del PTCP.

Il combinato disposto degli artt. 23 , comma 2 e 24 , comma 7 delle medesime NTA · chiaro nel disporre che la perimetrazione delle aree agricole di rilevante interesse economico riportata sulla cartografia del PTCP · da intendersi come indicativa e non prescrittiva, rinviandosi, infatti, alla pianificazione urbanistica comunale per l'esatta individuazione e perimetrazione delle stesse e, in particolare, alla carta dell'uso agricolo del suolo, predisposta dai Comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici.

La carta dell'uso agricolo del suolo del Comune di Atri non risulta pubblicata sui portali ufficiali dell'amministrazione comunale. Tuttavia, ai sensi del Piano Regolatore Comunale (PRG) del Comune di Atri approvato, da ultimo, con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 8 agosto 2015 (pubblicato sul BURA n. 30 del 19 agosto 2015), la · area interessata dal Progetto · qualificata come · zona agricola normale_ e non come · area agricola di rilevante interesse economico_.

Si aggiunga che la l'attuale cartografia adottata dal PTCP · invariata rispetto a quella ritraibile dal Piano Territoriale della Provincia di Teramo (PTP) approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Teramo n. 20 del 30 marzo 2001, che prescriveva, esattamente come fa oggi l'art. 24, comma 7 delle NTA del PTCP, che la perimetra-



zione attuata dalla propria cartografia ricoprisse esclusivamente un ruolo indicativo e non prescrittivo. Alla data di approvazione del PRG, dunque, le aree interessate dal Progetto risultavano classificate dal PTP, di mero indirizzo come aree `agricole di rilevante interesse economico_. Tuttavia, tale classificazione, evidentemente perch  ritenuta non pertinente con riferimento alle aree di Progetto, non   stata recepita dallo strumento urbanistico comunale.

Il Comune di Atri, quindi, sia in precedenza che in seguito della successiva approvazione del PTCP ed inalterate le proprie prerogative di dettaglio (riportate idem idem all'art. 24, comma 7 delle NTA del PTCP) ha deciso di non allinearsi alla cartografia del PTCP, continuando a qualificare le aree di Progetto come `aree agricole normali_.

Pertanto, al contrario di quanto affermato dalla Provincia, la qualificazione attuata dalle cartografie dello strumento urbanistico provinciale   da considerarsi recessiva rispetto a quella attuata dallo strumento urbanistico comunale, in quanto quest'ultimo non ha recepito le indicazioni, per definizione di mero indirizzo, fornite dalla pianificazione provinciale sovraordinata.

Per l'effetto, non si ritiene possano trovare applicazione, sulle aree interessate dal Progetto, le limitazioni riferite alle `aree agricole di rilevante interesse economico_ richiamate dalla Provincia della Determina Dirigenziale in oggetto, dovendosi, al contrario, ribadire in questa sede ed ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.lgs n. 387/2003 la possibilit  di realizzare il Progetto nelle attuali aree a destinazione agricola, come detto qualificate `aree agricole normali_ dalla pianificazione urbanistica comunale.

A sostegno di quanto sopra, si evidenzia che, come noto, i terreni interessati dal Progetto sono aree interessate da pi  di un trentennio da attivit  estrattiva, allo stato conclusa, rispetto alla quale sono solo di recente terminati i lavori di ripristino ambientale (come da verbale di sopralluogo del 19 dicembre 2019 rilasciato dal Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestante il completamento del ripristino ambientale mediante ritombamento totale dell'area di cava). Sotto tale aspetto, la classificazione Provinciale, in quanto risalente al 2001,   inevitabilmente meno aggiornata e, dunque, coerente con l'attuale configurazione dell'area, ulteriore motivo per il quale la stessa   da leggersi in maniera integrata con la pianificazione comunale che su tali aree prevede una diversa qualificazione.

L'area, pertanto, e senza dubbio caratterizzata da basso pregio agricolo e (fisiologica) minore capacit  agronomica in quanto coinvolta in un prolungato e intenso programma estrattivo, perdurato trentuno anni (dal momento che il rilascio prima autorizzazione all'esercizio di tale attivit  risale al 1989, risultando dunque coerente con la classificazione a `zona agricola normale_ attuata dallo strumento urbanistico comunale e non in contrasto con la realizzazione del Progetto.

-   Nota da parte di E-DISTRIBUZIONE Spa, prot. n. 0435784 del 22/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in data 24/05/2021, al n. 0217107, con la quale   stato comunicato che `in data 26/06/2021 il cliente ha inoltrato richiesta di modifica della soluzione tecnica in virt  della conclusione del procedimento VIA che ha imposto una riduzione della superficie dell'impianto_, e che il relativo preventivo per l'esecuzione delle opere di connessione   ancora in fase di elaborazione._;
-   Nota da parte di Ruzzo Reti S.P.A. prot. n. 0026840 del 25/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0221307, con la quale   stato espresso `parere favorevole alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di ener-



gia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) Next Energy Capital Italia S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

Condotte fognarie

- Il tratto di cavidotto ubicato all'inizio di Via Averardi, che corre parallelo alla rete fognante delle acque nere dovrà essere posizionato, ove possibile, ad una distanza non inferiore a metri 1,00 (uno) dall'asse della condotta stessa e comunque mai al di sopra di essa.
- Al di sopra della condotta non dovranno essere posizionati eventuali elementi in pianta stabile (quadri, strumenti di controllo e verifica del cavidotto, ecc.) in modo da consentire a questa Società le normali operazioni di manutenzione ordinaria e/o eventuali manutenzioni straordinarie.
- Nella zona di intersezione con la rete fognante delle acque nere, i cavidotti dovranno essere adeguatamente segnalati e protetti con apposite contro-tubazioni atte a prevenire eventuali rotture in caso di manutenzione straordinaria sulla condotta da parte di questa Società.

Condotte idriche

- Il cavidotto di progetto che attraversa la SS.150 per poi proseguire su tutta Via Averardi, interferisce perpendicolarmente con la condotta adduttrice DN 600 acciaio a servizio della costa, e parallelamente con la rete idrica distributrice DN 80 acciaio a servizio delle utenze della zona. In alcuni punti del tragitto sono posizionati alcuni pozzetti con organi di manovra;
 - L'attraversamento perpendicolare della condotta adduttrice DN 600 dovrà essere eseguito al di sotto della stessa a non meno di mt. 1,00 dall'intradosso, posizionando un contro-tubo della misura di almeno ml. 7,00;
 - Il cavidotto passante parallelamente alla condotta idrica DN 80 acciaio dovrà essere ubicata ad una distanza di almeno, metri 1,00 (uno) dall'asse della condotta stessa e comunque mai al di sopra di essa.
 - Al di sopra delle condotte non dovranno essere posizionati eventuali elementi in pianta stabile (quadri, strumenti di controllo e verifica del cavidotto, ecc.) in modo da consentire a questa Società le normali operazioni di manutenzione ordinaria e/o eventuali manutenzioni straordinarie.
- L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicati alla Ruzzo Reti S.p.A. tramite segnalazione scritta.

- ¿ Nota da parte della Regione Abruzzo - Servizio Demanio Idrico e Fluviale, prot. n. 0221843 del 26/05/2021, con la quale è stata comunicata la non competenza sul provvedimento in parola;
- ¿ Parere favorevole da parte del Comando Militare Esercito `Abruzzo Molise - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari, prot. n. Cod. id. 03 Ind. cl. 10.12.4.3/I1, acquisito al protocollo Generale della Regione in data 03/06/2021, al n. 0234544;
- ¿ Parere favorevole da parte dell'Aeronautica MILITARE - Comando Scuole dell'A.M. / 3^ Regione Aerea- Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servizi e Limitazioni, acquisito al protocollo Generale della Regione in data 10/06/2021, al n. 0243967;
- ¿ Parere favorevole, per gli aspetti paesaggistici ed archeologici, da parte del Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia - Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. n. 8917-P, del 11/06/2021, acquisito al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0245215, con le seguenti prescrizioni e considerazioni:



GIUNTA REGIONALE

Relativamente alla tutela paesaggistica, ritiene l'intervento proposto adeguato alle caratteristiche del luogo per quanto riguarda le opere previste in zona sottoposta a tutela, meglio specificate in oggetto, in quanto non risultano un aggravio nei confronti del patrimonio paesaggistico da tutelare. Parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 2004 e ss.mm.ii.

Relativamente alla collocazione dell'impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali, previsto al di fuori della perimetrazione della fascia di rispetto fluviale, ma comunque in area con caratteristiche e peculiarità che andrebbero salvaguardate, si rileva che l'impianto occupa una posizione con vasta percepibilità, ovvero si pone quale elemento fortemente emergente dal contesto paesaggistico, contribuendone a rafforzare le qualità di detrattore ambientale; in altre parole i nuovi impianti non devono porsi quali elementi di rottura dell'equilibrio delle componenti del paesaggio divenendone elementi dominanti, anziché favorirne la lettura. Si verrebbe inoltre a generare l'effetto cumulo, in un'area già saturata per la presenza di precedenti impianti e l'inserimento di ulteriori apparati tecnologici non può avvenire se non con forte detrimento del paesaggio.

Relativamente alla tutela archeologica, si rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e del relativo cavidotto, a condizione che:

- tutti i lavori di scavo del cavidotto, nel tratto di circa 1950 m ricadente nel Comune di Roseto e localizzato dopo l'attraversamento aereo del fiume Vomano, siano seguiti e controllati da un archeologo professionista incaricato dalla committenza, che opererà su indicazioni e sotto la sorveglianza di questa Soprintendenza, nella persona del Funzionario Archeologo Competente territorialmente;
 - nel caso di rinvenimenti di stratigrafie, strutture o manufatti di interesse archeologico, la committenza dovrà assumere gli oneri di eventuali interventi conservativi e di documentazione specialistica (Antropologo, Restauratore, Topografo) e potranno essere richiesti allargamenti dell'area di scavo per permettere tutte le verifiche necessarie;
 - eventuali rinvenimenti d'interesse archeologico dovranno essere valutati dallo scrivente Ufficio e potranno determinare delle modifiche al progetto.
- Si resta in attesa della comunicazione, all'indirizzo pec della Soprintendenza e per le vie brevi al Funzionario archeologo competente, del nome del professionista archeologo incaricato del controllo in corso d'opera e della data di inizio lavori.

2. Autorizzazione da parte della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, provv. n. 7091 del 21/06/2021, acquisito al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0258044, per l'intervento di cui all'oggetto inerente solo la realizzazione del cavidotto aereo ed interrato con attraversamento del Fiume Vomano, in conformità con il parere favorevole reso dal Soprintendente;

PRESO ATTO del parere contrario da parte della Provincia di Teramo, acquisito al protocollo generale della Regione in data 13/05/2021 al n. 0202788;

CONSIDERATO che l'art. 7 della comunicazione di indizione della conferenza dei servizi prot. n. 0121393 del 26/03/2021 ha previsto che in caso di formulazione di determinazioni di assenso contenenti prescrizioni o condizioni che richiedono di apportare modifiche sostanziali o determinazioni di dissenso ritenute superabili, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame conte-



stuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata all'articolo 3 lettera c), la riunione della conferenza in modalit  sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter_;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine predetto, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal c. 3 dell'art. 14 della L. 241/1990, viene equiparata ad assenso senza condizioni e che gli ambiti che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi di cui alle disposizioni del diritto dell'Unione Europea sono ricompresi nel procedimento di A.I.A.;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0206556 del 17/05/2021   stata indetta la prima riunione della Conferenza di Servizi sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi, da effettuarsi in modalit  telematica;

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti interessati ai fini della definizione dell'iter per l'istanza di 'Autorizzazione Unica_ richiesta dalla ditta proponente;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi sincrona si   svolta in modalit  telematica in data 24/05/2021;

DATO ATTO che alla Conferenza del 24/05/2021 hanno partecipato:

-   Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio dpc025: Dott. Dario CIAMPONI (delegato dal Dirigente) ed Arch. Lucio Ciriolo;
-   Per la ditta proponente NextEnergy Capital Italia S.r.l.: Stefano Pieroni (investment director) e Enrico Forcucci (responsabile sviluppo fotovoltaico);

DATO ATTO che, in sede di Conferenza, la ditta proponente ha confermato le controdeduzioni formulate con la nota a mezzo pec del 20/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione Abruzzo in data 21/05/2021, al n. 0215230, alle osservazioni della Provincia di Teramo di cui alla Determina Dirigenziale n. 656 del 12/05/2021 con la quale   stato espresso il parere di non compatibilit  con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ritenendo che l'intervento possa essere ammesso per le motivazioni ampiamente espresse in tale nota;

DATO ATTO che, alla luce delle risultanze di cui alla discussione della prima riunione della Conferenza di Servizi, si   ritenuto che i lavori della conferenza avranno termine mediante l'indizione della Conferenza di servizi conclusiva, da indire entro quarantacinque giorni decorrenti dal 24/05/2021, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0220497 del 25/05/2021, il verbale della prima riunione della Conferenza di servizi   stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0230498 del 01/06/2021   stata indetta la Conferenza di servizi decisoria conclusiva, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 2, della L. 241/1990 e smi, da effettuarsi in modalit  telematica;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi sincrona conclusiva si   svolta in modalit  telematica il giorno 16/06/2021;



DATO ATTO che alla Conferenza del 16/06/2021 hanno partecipato:

- ζ Per il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio dpc025: Dott. Dario Ciamponi (delegato dal Dirigente) ed Arch. Lucio Ciriolo;
- ζ Per la Provincia di Teramo: arch. Giuliano Di Flavio (Delegato dal Dirigente f.f. dell'Area 3 Tecnica della Provincia di Teramo, Ing. Di Mattia Monica);
- ζ Per la ditta proponente NextEnergy Capital Italia S.r.l.: Enrico Forcucci (responsabile sviluppo fotovoltaico);

DATO ATTO che, in sede di Conferenza di servizi sia la Provincia di Teramo che il proponente hanno rispettivamente confermato, come meglio dettagliato nel verbale della seduta, il proprio parere negativo e le proprie osservazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0251715 del 16/06/2021, il verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti coinvolti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

CONSIDERATO che, la posizione prevalente delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi asincrona e sincrona, è favorevole all'intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, l'autorità procedente nelle condizioni di adottare la determinazione di conclusione favorevole dei lavori della conferenza di servizi, indetta con note prot. n. 0206556 del 17/05/2021 e prot. n. 0230498 del 01/06/2021, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

CONSIDERATO, pertanto che, l'adozione della determinazione motivata di conclusione favorevole della conferenza equivale al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990, l'efficacia della determinazione di chiusura positiva della conferenza dei servizi, ovvero dell'Autorizzazione Unica, è sospesa per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti dall'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990;



PRESO ATTO che, l'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990, stabilisce che le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono proporre opposizione entro il termine di 10 giorni dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza, al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

PRESO ATTO delle note da parte della ditta richiedente acquisite al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 28/06/2021, al n. 0266557 ed al n. 0266563, con le quali è stato trasmesso il nuovo preventivo, e la relativa dichiarazione di accettazione, per la realizzazione delle opere di connessione di rete di e-distribuzione spa, modificate in seguito alle prescrizioni derivanti dall'iter autorizzativo;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel comune di Atri (TE) 64032 in loc. Stracca in area ex-cava per una potenza nominale di 3.667,92 kw ed una potenza richiesta in immissione di 3.600 kw alla tensione rete di 20 kv, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti anche nel comune di Roseto degli Abruzzi (TE), da ubicarsi in località Stracca, nel Comune di Atri (Teramo), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi';

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto 'Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013';

VISTA la LR 77/99, 'Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo', e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La NextEnergy Capital Italia S.r.l., avente sede legale in Milano (MI), via Orefici n. 2, Partita IVA 09562920968, di seguito denominata 'Proponente', nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel comune di Atri (TE) in loc. Stracca in area ex-cava per una potenza nominale di 3.667,92 kw ed una potenza richiesta in immissione di 3.600 kw alla tensione rete di 20 kv, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti anche nel comune di Roseto degli Abruzzi (TE),



da ubicarsi in località Stracca, nel Comune di Atri (Teramo), Foglio n. 2, particelle n. 19 (parte), 39 (parte), 33, 59 (parte), 60, 59, 71, 78, 39, 60 e nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) foglio 57 particelle 44, 154, 162, 163, 192; foglio 51 particelle 32, 84, 166, 242, 398, 399, 401; foglio 44 particella 385.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e, pertanto, la presente Autorizzazione è titolo idoneo ad attivare le procedure di esproprio e/o servitù, se necessarie.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- 2. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - U. O. III, prot. n. 0050844 del 02/04/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0133837, con la quale è stato comunicato che "il nulla osta e pertanto il parere di competenza da parte di questo Ispettorato è sostituito da una attestazione di conformità del gestore, da presentare all'Autorità Amministrativa competente dell'iter autorizzativo e pertanto a codesta Regione Abruzzo, nonché all'Ispettorato scrivente. Inoltre, si fa presente a codesta Società che, nel caso in cui intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame al di fuori del proprio fondo, vige quanto disposto dagli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 medesimo Decreto presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio-diffusione e Postali - Divisione II di questo Ministero (dgsceerp.div02@pec.mise.gov.it).";
- 2. Nota della Regione Abruzzo Dipartimento infrastrutture - trasporti Servizio Genio Civile di Teramo, prot. n. 0148658 del 13/04/2021, con la quale sono stati comunicati i pareri favorevoli degli uffici del Servizio Genio Civile con le seguenti prescrizioni:
 - Ufficio Tecnico: Si esprime parere favorevole vincolato alle seguenti prescrizioni:
 - I sostegni del cavidotto aereo dovranno essere posizionati a non meno di 10 metri dal piede esterno degli argini come previsto dal R.D. 523/1904;
 - Nel caso si rendesse necessaria una variante allo strumento urbanistico comunale, occorrerebbe acquisire il parere geomorfologico di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 presentando apposita istanza.
 - Ufficio Demanio: Si esprime parere favorevole vincolato alle seguenti prescrizioni:
 - L'attraversamento della linea elettrica del fiume Vomano dovrà essere regolarizzato prima della messa in esercizio, ai fini degli oneri da versare annualmente per l'occupazione del demanio idrico fluviale, secondo le



GIUNTA REGIONALE

modalit  indicate dal Servizio del Genio Civile di Teramo tramite l'opportuna modulistica predisposta dallo stesso Servizio.

- Ufficio Sismica:

- Non   possibile esprimere un parere in quanto per la presentazione dell'istanza di autorizzazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.6 della L.R. 28/11 comma 1- bis), va utilizzata la piattaforma regionale MUDE-RA appositamente predisposta dalla Regione Abruzzo in materia Sismica.
- Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art.7, risultano di competenza dello scrivente servizio le seguenti tipologie di intervento:
 1. Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumit  di cui all'elenco dell' articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. 380/2001 ;
 2. gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilit  di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilit  di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
 3. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 4. gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle localit  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicit  (zone 3 e 4);
 5. le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
- Risultano invece di competenza COMUNALE tutti gli interventi ricadenti ai punti b) e c) dell'articolo 94bis del DPR 380/01.

2. Nota da parte dell'ANAS, prot. n. 0247043 del 22/04/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0163046, con la quale   stato comunicato che   Fermo restando che la competenza al rilascio della autorizzazione per i lavori in argomento   demandata al Comune di Roseto in virt  della disciplina che regola i rapporti con i comuni interessati, questa Struttura Territoriale esprime il proprio Nulla Osta Tecnico ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice della Strada alle seguenti inderogabili condizioni:

3. Il fiancheggiamento della SS 150 dalla Cabina Primaria (Roseto) al punto di attraversamento della sede stradale dovr  essere realizzato preservando la sede stradale da qualsiasi tipo di manomissione derivante dai lavori di che trattasi. Gli stessi dovranno essere eseguiti mediante scavo con tubazione che dovr  essere collocata ad una profondit  non minore a m.1.10 dal piano viabile misurata a partire dalla parte superiore del tubo di protezione;
4. L'attraversamento della SS150 in corrispondenza dell'incrocio con la viabilit  comunale denominata via Averardi dovr  essere eseguito mediante tecnica nodig allo scopo di non manometterla sede stradale. La tubazione dovr  essere collocata ad una profondit  non minore a m.1.10 dal piano viabile misurata a



partire dalla parte superiore del tubo di protezione che dovrà essere in PVC o acciaio.

La costruzione di eventuali camerette e pozzetti lungo il tracciato degli impianti, non dovrà in alcun modo alterare la sagoma della sede stradale e sue pertinenze. Dette opere dovranno essere realizzate in modo che i chiusini delle camerette e dei pozzetti, siano ubicati esternamente al piano viabile, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione stradale e di garantirne maggiormente la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare in caso di apertura degli stessi per interventi da parte della Società Concessionaria.

L'intestatario o chi per esso eseguirà i lavori dovrà ottemperare alle prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione nonché a tutte le altre prescrizioni previste per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Resta inteso che il presente parere di natura tecnica non esimerà la Società Esecutrice dei lavori di comunicare con congruo anticipo alla scrivente Struttura Territoriale l'avvio delle lavorazioni di che trattasi secondo le prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione nonché a tutte le altre prescrizioni previste per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

In conclusione si comunica proprio parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera fatto salvo il rispetto delle succitate prescrizioni.

Il suddetto parere è accordato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e del Comune di Roseto degli Abruzzi.

- 2 Nota da parte di Ruzzo Reti S.P.A. prot. n. 0024249 del 10/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0197440, con la quale è stato espresso il parere favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione che, prima dell'inizio dei lavori venga, effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici della società Ruzzo Reti S.P.A.;
- 2 Nota da parte del Consorzio di Bonifica Nord - Bacino del Tronto, Tordino e Vomano, prot. n. 2468 del 11/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in data 12/05/2021, al n. 0200551, con la quale è stato rilasciato il nulla osta di competenza alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Sul fondo insistono le condotte irrigue di seguito elencate:
 - fondo oggetto di intervento (impianto fotovoltaico)
 - 2 Condotta distributrice in PVC del De 160 circa 43 ml su foglio 2 part. 60;
 - 2 Condotta distributrice in PVC del De 160 circa 10 ml su foglio 2 part. 33;
 - Interferenze Elettrodotta
 - 2 Condotta principale L1 in f.c. del DN 600 (punto 1 planimetria allegata);
 - 2 Condotta principale L1 in f.c. del DN 600 (punto 2 planimetria allegata);
 - 2 Tratto condotta DN 200 del comizio L1-125 (punto 2 planimetria allegata);
 - 2 Condotta distributrice L1 -128 del DN 250 (punto 3 planimetria allegata);
 - 2 Condotta distributrice L1-127 del DN 250 (punto 4 planimetria allegata);
 - 2 Condotta principale L1 in f.c. del DN 600 (punto 4 planimetria allegata);
 - La ditta provvederà, prima dell'inizio della realizzazione dell'impianto in oggetto, ad effettuare a sua cura e spese i sondaggi per l'individuazione dell'esatta ubicazione delle suddette condotte irrigue alla presenza del tecnico consortile Geom. Rocco Moscherini rintracciabile ai seguenti numeri telefonici 344 3912106 - 0861 329287.
 - I lavori di scavo dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere eseguiti possibilmente nel periodo di chiusura dell'impianto irriguo (Novembre -Marzo), facen-



- do osservare che, in caso di realizzazione degli stessi con le condotte in pressione, l'eventuale chiusura delle stesse, dovrà essere concordata preventivamente con il tecnico consortile e compatibilmente con le esigenze delle utenze irrigue servite dalle condotte medesime;
- L'ingombro dei moduli fotovoltaici dovrà essere posizionato ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dalle condotte irrigue più vicine, in modo da avere sempre a disposizione nei casi di installazione dei moduli su ambo i lati delle condotte stesse una fascia di rispetto di 10 metri, tale fascia non potrà essere occupata da manufatti o piantagioni arbustive di qualsiasi specie e tipo, né tantomeno attraversata da eventuali cavidotti interrati o volanti, o da opere di rete per la connessione dell'impianto stesso, al fine di non ostacolare un agevole intervento dei mezzi meccanici per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte irrigue in argomento;
 - La quota del realizzando elettrodotto da 20 kV, rispetto all'intradosso delle stesse condotte oggetto di interferenza, non potrà essere inferiore a 150 cm;
 - Con la presente, la Ditta Next Energy Capital Italia SRL si assume la completa responsabilità per danni subenti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da eventuali rotture delle condotte consortili durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - Si fa presente che la ditta dovrà attenersi ad eventuali variazioni e/o aggiunte che, ad insindacabile giudizio di questo ente, potrebbero essere apportate, durante il corso dei lavori alle disposizioni di cui sopra;
 - Il richiedente terrà indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria che per dato o fatto della presente potesse provenirle da terzi;
 - La ditta proprietaria del terreno, è tenuta al pagamento del canone irriguo anche nel periodo di esercizio dell'impianto fotovoltaico e, quindi, dell'utilizzo non agricolo del fondo stesso, salvo rivalsa di rimborso nei confronti del concessionario.
2. Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo - U. O. III, prot. n. 0077508 del 19/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0211396, con la quale è stata comunicata l'avvenuta ricezione delle suddette Attestazioni, nonché si riserva di effettuare eventuali verifiche successivamente al rilascio da parte della Regione Abruzzo dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, in base alle competenze di vigilanza e controllo in materia di interferenze elettriche previste dal D. Lgs. 259/2003. Pertanto, la Società Next Energy Capital Italia Srl dovrà comunicare allo scrivente Ispettorato, le date di inizio e fine lavori, al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti e l'eventuale presenza di linee di telecomunicazioni. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi, in fase di scavi, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate e delle distanze geometriche in caso di presenza di interferenze con linee di telecomunicazione. Le suddette foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione. Infine, si fa presente a codesta Società che, nel caso in cui intendesse installare ed esercire reti di comunicazione elettronica ad uso privato su supporto fisico, ad onde convogliate o con sistemi ottici a servizio dell'impianto in esame al di fuori del proprio fondo, vige quanto disposto dagli articoli 99 e



GIUNTA REGIONALE

104 del D.Lgs. n. 259/2003 in merito alla prevista autorizzazione generale da conseguirsi con le modalità prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 medesimo Decreto presso la competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione II di questo Ministero (dgscerp.div02@pec.mise.gov.it). _;

- 2 Nota da parte di Ruzzo Reti S.P.A. prot. n. 0026840 del 25/05/2021, acquisita al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0221307, con la quale è stato espresso parere favorevole alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) Next Energy Capital Italia S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

Condotte Fognarie

- Il tratto di cavidotto ubicato all'inizio di Via Averardi, che corre parallelo alla rete fognante delle acque nere dovrà essere posizionato, ove possibile, ad una distanza non inferiore a metri 1,00 (uno) dall'asse della condotta stessa e comunque mai al di sopra di essa.
- Al di sopra della condotta non dovranno essere posizionati eventuali elementi in pianta stabile (quadri, strumenti di controllo e verifica del cavidotto, ecc.) in modo da consentire a questa Società le normali operazioni di manutenzione ordinaria e/o eventuali manutenzioni straordinarie.
- Nella zona di intersezione con la rete fognante delle acque nere, i cavidotti dovranno essere adeguatamente segnalati e protetti con apposite contro-tubazioni atte a prevenire eventuali rotture in caso di manutenzione straordinaria sulla condotta da parte di questa Società.

Condotte Idriche

- Il cavidotto di progetto che attraversa la SS.150 per poi proseguire su tutta Via Averardi, interferisce perpendicolarmente con la condotta adduttrice DN 600 acciaio a servizio della costa, e parallelamente con la rete idrica distributrice DN 80 acciaio a servizio delle utenze della zona. In alcuni punti del tragitto sono posizionati alcuni pozzetti con organi di manovra;
 - L'attraversamento perpendicolare della condotta adduttrice DN 600 dovrà essere eseguito al di sotto della stessa a non meno di mt. 1,00 dall'intradosso, posizionando un contro-tubo della misura di almeno ml. 7,00;
 - Il cavidotto passante parallelamente alla condotta idrica DN 80 acciaio dovrà essere ubicata ad una distanza di almeno, metri 1,00 (uno) dall'asse della condotta stessa e comunque mai al di sopra di essa.
 - Al di sopra delle condotte non dovranno essere posizionati eventuali elementi in pianta stabile (quadri, strumenti di controllo e verifica del cavidotto, ecc.) in modo da consentire a questa Società le normali operazioni di manutenzione ordinaria e/o eventuali manutenzioni straordinarie.
- L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicati alla Ruzzo Reti S.p.A. tramite segnalazione scritta.

- 2 Parere favorevole, per gli aspetti paesaggistici ed archeologici, da parte del Ministero della cultura - Direzione Generale Archeologia - Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. n. 8917-P, del 11/06/2021, acquisito al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0245215, con le seguenti prescrizioni e considerazioni:

Relativamente alla tutela paesaggistica, ritiene l'intervento proposto adeguato alle caratteristiche del luogo per quanto riguarda le opere previste in zona sottoposta a tu-



tela, meglio specificate in oggetto, in quanto non risultano un aggravio nei confronti del patrimonio paesaggistico da tutelare. Parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 2004 e ss.mm.ii.

Relativamente alla collocazione dell'impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali, previsto al di fuori della perimetrazione della fascia di rispetto fluviale, ma comunque in area con caratteristiche e peculiarità che andrebbero salvaguardate, si rileva che l'impianto occupa una posizione con vasta percepiibilità, ovvero si pone quale elemento fortemente emergente dal contesto paesaggistico, contribuendone a rafforzare le qualità di detrattore ambientale; in altre parole i nuovi impianti non devono porsi quali elementi di rottura dell'equilibrio delle componenti del paesaggio divenendone elementi dominanti, anziché favorirne la lettura. Si verrebbe inoltre a generare l'effetto cumulo, in un'area già saturata per la presenza di precedenti impianti e l'inserimento di ulteriori apparati tecnologici non può avvenire se non con forte detrimento del paesaggio.

Relativamente alla tutela archeologica, si rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e del relativo cavidotto, a condizione che:

- tutti i lavori di scavo del cavidotto, nel tratto di circa 1950 m ricadente nel Comune di Roseto e localizzato dopo l'attraversamento aereo del fiume Vomano, siano seguiti e controllati da un archeologo professionista incaricato dalla committenza, che opererà su indicazioni e sotto la sorveglianza di questa Soprintendenza, nella persona del Funzionario Archeologo Competente territorialmente;
- nel caso di rinvenimenti di stratigrafie, strutture o manufatti di interesse archeologico, la committenza dovrà assumere gli oneri di eventuali interventi conservativi e di documentazione specialistica (Antropologo, Restauratore, Topografo) e potranno essere richiesti allargamenti dell'area di scavo per permettere tutte le verifiche necessarie;
- eventuali rinvenimenti d'interesse archeologico dovranno essere valutati dallo scrivente Ufficio e potranno determinare delle modifiche al progetto.

Si resta in attesa della comunicazione, all'indirizzo pec della Soprintendenza e per le vie brevi al Funzionario archeologo competente, del nome del professionista archeologo incaricato del controllo in corso d'opera e della data di inizio lavori.

2. Autorizzazione da parte della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, provv. n. 7091 del 21/06/2021, acquisito al protocollo Generale della Regione in pari data al n. 0258044, per l'intervento di cui all'oggetto inerente solo la realizzazione del cavidotto aereo ed interrato con attraversamento del Fiume Vomano, in conformità con il parere favorevole reso dal Soprintendente;

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto nonché procedere, a garanzia di tale adempimento, a stipulare di una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) a favore del Comune di Atri (Teramo), a cui spetta la verifica della stessa per tutta la vigenza dell'autorizzazione, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto da effettuarsi al momento della comunicazione di inizio dei lavori; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.



L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

E' fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Atri (Teramo) e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo la data di inizio lavori nonch  quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformit  dell'opera realizzata al progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo e al Sindaco del Comune di Atri (Teramo).

Art. 5

Il Proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell'impianto nonch  qualsiasi altra informazione inerente l'impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Atri (Teramo), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonch  situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs 28/11, nonch  le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorit  Competente procede, secondo la gravit  dell'infrazione:

- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarit  devono essere eliminate;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attivit  autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attivit , in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7



Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva con il Comune la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11.

Nel caso di modifiche non sostanziali rientranti nei casi di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 28/11, inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, (senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento), il proponente, sotto propria responsabilità, presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di modifica non sostanziale per impianti non ancora esistenti, la Regione Abruzzo, può aggiornare l'autorizzazione e le relative condizioni dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURAT, da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

L'efficacia del presente provvedimento parte dal decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT e, qualora venisse presentato ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, resta sospeso fino alla conclusione del procedimento per l'individuazione di una soluzione condivisa di cui all'art. 14-quinquies, Legge n. 241/1990.

GIUNTA REGIONALE

Contro il presente provvedimento · ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURAT.

l'istruttore tecnico
Arch. Lucio CIRIOLO
firmato elettronicamente

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI
firmato elettronicamente

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 28.06.2021, N. DPC026/147

ECO.LAN. S.p.A. - Discarica "Cerratina di Lanciano" - Rinnovo/Riesame A.I.A. n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e A.I.A. n. DPC026/139 del 05/07/2017.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.DPC026/147

del 28/06/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: ECO.LAN. S.p.A. - Discarica "Cerratina di Lanciano" - Rinnovo/Riesame A.I.A. n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e A.I.A. n. DPC026/139 del 05/07/2017.

Titolarità autorizzazione: ECO.LAN. S.p.A.

P.IVA: 01537100693;

Sede Legale: Via Arco della Posta n. 1 - 66034 Lanciano (CH)

Sede Operativa: Località "Cerratina" - Comune di Lanciano (CH);

Gestore: Ecologica Sangro S.p.A.

P.IVA: 01404160697;

Sede Legale/Amm. ed operativa: S.P. Pedemontana km. 10 s.n. - Località Cerratina 66034 Lanciano (CH)

Codice SGRB: IPPC-CH-011;

Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-octies - Attività IPPC 5.4. - Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n. 36 - D.lgs. 03/09/2020, n. 121;

Operazioni: D1 - Discarica per rifiuti non pericolosi

Potenzialità/ Volumetria autorizzata: 2.725.800 mc;

Coordinate geografiche: N 42.174246 - E 14.448224.

L'AUTORITA' COMPETENTE

DGR n. 469 del 24.06.2015

..... omissis

DETERMINA

ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 1

RINNOVO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- b) di **AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze delle Conferenza dei Servizi del 16/07/2019 e del 16/02/2021 (Allegato A parte integrante e sostanziale del provvedimento), alla ECO.LAN. S.p.A., ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs.152/2006 e s.m.i. **il rinnovo/riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali n. 127/48 del 30/06/2009 e n. DPC026/139 del 05/07/2017 e s.m.i.** di titolarità della ECO.LAN. S.p.A., P.IVA 01537100693, con sede legale in via Arco della Posta n. 1 - 66034 Lanciano (CH), gestita dalla Ecologica Sangro S.p.A. - P.IVA 01404160697, per l'esercizio dell'impianto/complesso IPPC denominato: "Discarica Cerratina", di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicato in località "Cerratina" nel Comune di Lanciano, con volumetria complessiva autorizzata di **2.725.800 mc**;



GIUNTA REGIONALE

- c) di **APPROVARE** gli elaborati progettuali elencati in premessa e trasmessi dalla ECO.LAN. S.p.A. rispettivamente in data 28/01/2019 e 17/10/2019 con le modifiche ed integrazioni trasmesse in data 22/03/2021;
- d) di **AUTORIZZARE** la capacità complessiva della discarica pari a **2.725.800 mc, al netto del pacchetto di chiusura finale (capping)**, secondo il seguente schema riassuntivo:

DATI GENERALI DISCARICA	
Tipologia discarica	Discarica per rifiuti non pericolosi
Area discarica (mq)	91.500 ca.
Volumetria di rifiuti autorizzata (mc)	2.725.800 mc (al netto del pacchetto di chiusura finale)
Area discarica + Area servizio (mq)	120.600 ca.
Volume in scavo (mc)	1.560.000
Volume in elevazione (mc)	1.158.300
Tipologia materiale di copertura giornaliera	Terreno
Quantitativi di materiale di copertura giornaliera	ca 270.000 mc
Quota massima rifiuti (m s.l.m.)	119,30
Profondità massima invaso da piano di campagna (m)	32 ca
Quota massima copertura finale (m s.l.m.)	121,30
Produzione media di percolato nell'anno di riferimento (mc)	10.139,06
Produzione media di biogas nell'anno di riferimento Nmc	4.784.711

Art. 2

VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento ha validità di **16 (sedici) anni** dalla data di notifica dello stesso, in virtù della certificazione EMAS – IT 001606 (emissione corrente del 23/10/2018) della Ecologica Sangro S.p.A. (Gestore della discarica) per il sito specifico, che ad ogni aggiornamento dovrà essere inoltrata all'A.C. .

Art. 3

RISERVA VOLUMETRICA REGIONALE

Si ribadisce, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53, comma 5 della L.R. 45/07 e s.m.i. che una quota pari al **5%** della volumetria complessiva autorizzata, è, comunque, riservata alla Regione Abruzzo, per essere utilizzata, ove occorra, ai fini di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed all'art. 52 della L.R. 45/07 e s.m.i., a condizioni e modalità che saranno stabilite con apposito atto convenzionale al momento dell'eventuale attivazione della riserva volumetrica;

Art. 4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. Il presente provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.
2. In merito alla concessione per l'immissione degli scarichi dei reflui provenienti dai pozzi PTD e PTD2 + MSO/bonifica si richiama il parere favorevole dell'ARAP prot. OSU/8022 del 04/11/2019 con le seguenti condizioni:
 - Le acque reflue prima di essere immesse nella rete fognaria consortile sono soggette a misura dei volumi e controlli;
 - I parametri qualitativi del refluo scaricato devono rispettare i limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che devono comunque essere al di sotto dei parametri fissati da ARAP come valori limite non derogabili (vedi tabell allegata alla nota del 04/11/2019);

**GIUNTA REGIONALE**

- Nel caso in cui lo scarico delle acque reflue delle trincee drenanti della discarica di Lanciano – Cerratina dovesse causare problemi all'impianto di depurazione e/o modifiche ai parametri delle acque in uscita dall'impianto di depurazione consortile e di scarico nel corpo idrico ricettore (Fiume Sangro), ARAP si riserva di sospendere lo scarico stesso con una semplice comunicazione e a revocare l'autorizzazione, senza che la Ditta stessa possa pretendere danni e/o rivendicazioni nei confronti di ARAP;
 - Qualora sia espressa dall'Autorità Competente la prescrizione dell'installazione di un campionatore, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARAP.
3. La durata del contratto di concessione con ARAP per l'immissione degli scarichi dei reflui provenienti dai pozzi PTD e PTD2 + MSO/bonifica, così come ribadito nel parere favorevole prot. OSU/8022 del 04/11/2019 sopra richiamato sarà allineato con la scadenza del provvedimento di rinnovo AIA;
4. Emissioni in atmosfera: QRE di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 5**GARANZIE FINANZIARIE**

La ECO.LAN. SpA per il tramite del gestore della Discarica, Ecologica Sangro SpA, ha regolarmente prodotto le **garanzie finanziarie**, adeguate ai sensi della DGR n. 254 del 28/04/2016, che sono state accettate dal SGRB - dpc 026. Alla data della scadenza delle stesse dovranno essere adeguate le garanzie prodotte.

Art. 6**RIFIUTI AMMISSIBILI**

1. L'impianto è autorizzato al conferimento dei rifiuti secondo i criteri di ammissibilità stabiliti dal D.lgs. 121/20 e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano le modalità di conferimento, con le prescrizioni di cui al successivo art. 7, come da Elenco Rifiuti (EER) di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'A.C. si riserva, sentito il parere di Arta Abruzzo, di modificare tale elenco alla luce della relazione di confronto che la Ditta deve presentare tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 121/2020 di cui al successivo art. 7.
2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal D.lgs. 121/20, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.
3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve in particolare:
 - a) Controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione.
 - b) Verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal D.lgs. 121/20;
 - c) Sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti conferiti;
 - d) Comunicare alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica.

Art. 7**PRESCRIZIONI**

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni di cui alla relazione tecnica di ARTA Abruzzo prot. 7491/21 del 16/02/2021, le cui valutazioni e proposte di prescrizioni sono state evidenziate nel corso della CdS, seduta del 16/02/2021 (Allegato A al provvedimento).

- a) La Ditta dovrà redigere, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione:
- Relazione di confronto tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 121/2020 in modo da dare evidenza della piena conformità allo stesso e dell'eventuale aggiornamento delle procedure di accettazione



GIUNTA REGIONALE

- dei rifiuti e delle relazioni tecniche in linea con le indicazioni del decreto con particolare riferimento al pacchetto di chiusura previsto per la discarica;
- Aggiornamento del documento di screening per l'elaborazione della relazione di riferimento nella quale indicare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza;
 - Aggiornamento ed implementazione del Piano di Ripristino Ambientale;
- b) La Ditta dovrà attivare le procedure di verifica di ottemperanza relative alle prescrizioni dei Giudizi CCR-VIA del 26/04/2012 e del 28/07/2016 dandone evidenza al SGRB-dpc026;
- c) Per quanto attiene alle emissioni odorogene:
- dovrà essere realizzato un monitoraggio olfattivo con modalità che dovranno essere approvate dal distretto Arta di Chieti da includere nel PSC, effettuando controlli almeno semestrali negli stessi punti di controllo della qualità dell'aria;
 - il Gestore ed il titolare della discarica dovranno impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzare l'impatto olfattivo;
- d) Per quanto attiene gli scarichi idrici si prende atto dei chiarimenti del gestore di cui alla nota prot. n. 34 del 17/03/2021 in merito alle metodologiche di campionamento, richiedendo precisazioni in merito al campionamento medio composito per quanto riguarda le acque di prima pioggia, campionate nei punti PC1 E PC2 (scarico S1 e S2), relativamente alla durata dello svuotamento delle vasche, da inviare all'Arta unitamente alla relazione di confronto di cui alla lettera a);
- e) Per quanto attiene "il rispetto dei valori limite di emissione e immissione dettati dal Piano di classificazione acustica comunale", si prende atto della richiesta dell'Azienda e si concorda nel modificare la frequenza di valutazione dell'impatto acustico da biennale a triennale.
- f) L'Azienda deve verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) la tenuta delle vasche interrate adibite a deposito di rifiuti provenienti dal lavaggio dei mezzi, dei bacini di contenimento dei serbatoi nei rifiuti in colli, nonché di tutti i pozzetti ciechi. Le verifiche dovranno essere documentate e registrate e nel report annuale nel quale l'azienda invierà l'evidenza delle operazioni effettuate;
- g) Per quanto attiene alle condizioni diverse dal normale esercizio si richiamano le modalità di gestione presenti nel "**Piano di Emergenza Interno**" datato 26/02/2019 e le indicazioni riportate nella Sezione L.7 dell'ETD datato ottobre 2019;
- h) Per gli adempimenti in caso di malfunzionamento e dismissione attività si richiama quanto indicato nel Verbale della CdS del 16/02/2021 (Allegato A al provvedimento).

Art. 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del **Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)**, integrato con le disposizioni di cui alle prescrizioni sopra riportate.
2. La Ditta dovrà trasmettere apposita relazione annuale, entro il 1° giugno di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'Autorità Competente, all'ARTA, alla Provincia di Chieti ed al Comune di Lanciano, contenente:
 - relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;
 - l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
 - le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
 - l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
 - gli esiti dei monitoraggi del Piano di Monitoraggio ambientale;
 - la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Le modalità ed il formato di invio dei dati saranno definiti in accordo con il Distretto ARTA di Chieti.



GIUNTA REGIONALE

3. Il piano di sorveglianza e controllo deve rispettare, altresì, le tempistiche e le modalità di trasmissione indicate nelle linee guida redatte da ARTA Abruzzo.
4. La frequenza ed i parametri analitici da rilevare, potranno essere variati dall'ARTA, previa comunicazione all'Autorità Competente, ove questa ne riscontri la necessità e/o l'opportunità, in funzione di una maggiore sicurezza di controllo ambientale del sito.

ART. 9

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA

1. Durante la gestione della discarica il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali.
2. La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Deve essere garantita la funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione già installati nonché l'allontanamento in continuo del percolato prodotto, anche per gravità, impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione acque a servizio dell'insediamento, nonché la rete di raccolta delle acque meteoriche.
3. È vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo discarica. Nel caso in cui, in fase di gestione operativa, si dovessero riscontrare dei ristagni o accumuli di percolato, si dovrà intervenire mediante la realizzazione ad hoc di pozzi mediante trivellazioni verticali drenanti nell'ammasso di rifiuti e l'inserimento di una pompa di emungimento del liquame.
4. In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
5. Qualora si evidenziasse la presenza, negli eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di liquame che, per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque di percolamento, se ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente, fornendo contestualmente indicazione dettagliata degli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza presso la discarica.
6. Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dalla movimentazione di rifiuti. Devono inoltre essere previste idonee barriere e presidi atti ad impedire l'ingresso presso la discarica di estranei o animali randagi.
7. Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato ed indicate la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica.
8. Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, il gestore è tenuto ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti.
9. I sistemi resi inservibili a seguito dell'assettamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati.
10. La viabilità di accesso alla discarica deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in tutti i periodi dell'anno.
11. Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate.
12. Entro 18 (diciotto) ore dal conferimento in discarica, tutti i fronti dei rifiuti scaricati, esposti all'atmosfera, devono essere completamente ricoperti al fine di garantire il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli



GIUNTA REGIONALE

- ed evitare il trasporto eolico dei rifiuti e l'accesso degli animali, presso tutte le aree della discarica ove non avviene il conferimento quotidiano dei rifiuti nonché evitare la propagazione di incendi.
13. E' fatto obbligo di prevedere, periodicamente, alla disinfezione e derattizzazione dell'area.
14. Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Competente ed all'ARTA Abruzzo competente.

ART. 10

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI POST-GESTIONE OPERATIVA

1. Entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei conferimenti in discarica, la ECO.LAN S.p.A. deve darne comunicazione all'Autorità Competente che provvederà a richiedere all'ARTA le verifiche di cui all'art. 10 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Il rilievo plano-altimetrico dovrà essere effettuato prima della copertura finale di chiusura (capping) sottolineando che *“La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10 del D.lgs. 36/03 e s.m.i., ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del D.lgs. 36/03 e s.m.i., e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura”*;
2. Entro il termine relativo all'ultimazione della copertura finale della discarica, la ECO.LAN S.p.A. dovrà comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischio.
3. Le modalità di chiusura e di post-gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli artt. 12 e 13 del D.lgs. 36/03 così come modificati dal D.lgs. 121/2020, prevedendo una durata della fase di post-gestione operativa della discarica non inferiore ad anni 30 a decorrere dall'avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.lgs. 36/03 e s.m.i., il gestore della discarica deve notificare al SGRB, alla Provincia di Chieti ed all'ARTA territorialmente competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alle decisioni dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Art. 11

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

La ECO.LAN S.p.A. in qualità di titolare dell'autorizzazione ed la Ecologica Sangro S.p.A., in qualità di gestore della discarica “Cerratina di Lanciano” sono tenute al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordices* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 12

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
 - a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
 - b) Nell'installazione oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 - c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore;

**GIUNTA REGIONALE**

4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE;

Art. 13**EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di emanazione del presente provvedimento e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Art. 14**PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 15**CONTROLLI ARTA**

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i. "*Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/05*" ed ai sensi della DGR n. 1154 del 27/11/2008.
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 16**ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO**

Sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A – Verbale CdS del 16/02/2021;
- Allegato B – QRE e Planimetria dei punti di Emissione;
- Allegato C – Elenco codici rifiuti ammissibili

Art. 17**TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla ECO.LAN S.P.A.;
2. Il provvedimento viene trasmesso alla ECOLOGICA SANGRO S.p.A, al Comune di Lanciano (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, alla ASL nonché all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila e all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB con Codice di installazione: IPPC-CH-011 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo)

Firmato digitalmente



ALLEGATO "A" alla DD DPC026/147 del 28/06/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi

Via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara.

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI
16/02/2021

Oggetto: ECO.LAN. S.p.A. - D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies – A.I.A. n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e A.I.A. n. DPC026/139 del 05/07/2017 – Discarica Cerratina di Lanciano - **Istanza di rinnovo/riesame** - - Codice SGRB: IPPC-CH-011- rif. nota SGRB – dpc026 prot. n. 2832/21 del 05/01/2021. Riunione in modalità sincrona.

Titolarietà: ECO.LAN. S.p.A.

Autorizzazione: Rinnovo/Riesame A.I.A. n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e A.I.A. n. DPC026/139 del 05/07/2017

P.IVA: 01537100693;

Sede Legale: Via Arco della Posta n. 1 – 66034 Lanciano (CH)

Sede Operativa: località "Cerratina" - Comune di Lanciano (CH);

Codice SGRB: IPPC-CH-011;

Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-octies - Attività IPPC 5.4. - Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i.;

Operazioni: D1 – Discarica per rifiuti non pericolosi

Potenzialità/ Volumetria autorizzata: 2.725.800 mc;

Coordinate geografiche: N 42.174246 - E 14.448224.

Con riferimento all'oggetto ed alle istanze di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e n. DPC026/139 del 05/07/2017, inviate dalla ECO.LAN. S.p.A. rispettivamente in data 21/09/2018 prot. n. 011654/U ed in data 28/01/2019 Prot. 01041/U, acquisite agli atti del SGRB-dpc026 in data 29/01/2019 con il prot. 0026541/19;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS, seduta del 16 luglio 2019, di cui si riporta per estratto la conclusione:

...omissis..

.....ECOLAN SPA, unitamente alla ECOLOGICA SANGRO (gestore della discarica), si attiverà al più presto a produrre la documentazione richiesta da ARTA Abruzzo, precisando comunque che la quasi totalità della documentazione richiesta è già stata presentata in sede di rilascio dell'Autorizzazione del 2017 e che, rispetto a quanto già agli atti, non è stata apportata alcuna modifica, se non interventi migliorativi concordati con ARTA in ottemperanza allo stesso parere ARTA del 06/12/2016.

Al termine della seduta, i presenti alla conferenza ritengono conclusa la fase istruttoria odierna, fatto salvo i contenuti del parere ARTA che sarà trasmesso a seguito della presentazione della documentazione integrativa sopra richiamata. Infine i rappresentanti del SGR fanno presente che invocheranno le vigenti disposizioni di legge in materia di CdS nel caso in cui si dovesse rendere necessaria una ulteriore seduta per discutere di eventuali approfondimenti.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ECO.LAN. S.p.A. in data 17/10/2019, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in pari data con il prot. n. 0290503/19, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

CONSIDERATO che, come più volte ribadito, nelle more della definizione del rinnovo/riesame dell'AIA in oggetto ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006, l'autorizzazione in essere continuerà a produrre i suoi effetti fino alla definizione del provvedimento di rinnovo/riesame, anche in virtù delle garanzie finanziarie regolarmente prodotte dalla Ditta;

TENUTO CONTO della nota prot. 014940 del 30/11/2020, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 01/12/2020 con il prot. n. 0412307, con la quale la ECO.LAN. S.p.A. sollecita la conclusione del procedimento per il rilascio del rinnovo dell'AIA in oggetto;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 20137/21 del 21/01/2021, la nota prot. 3677 del 21/01/2021 del Comune di Lanciano con la quale si conferma in toto i **pareri favorevoli** già espressi con le precedenti note del 15/07/2019 prot. n. 40755 e del 16/07/2019 prot. n. 40927;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 53225/21 del 12/02/2021, la nota prot. 2370 del 12/02/2021 della Provincia di Chieti con le seguenti raccomandazioni:

...si raccomanda il rigoroso rispetto della normativa di cui al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi al fine di verificare e garantire la compatibilità dell'attività esercitata con lo stato di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, e del DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo nel caso in cui l'attività esercitata interessi tale normativa;

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 56210/21 del 15/02/2021, la nota prot. 1221 del 15/02/2021 del Comune di Mozzagrogna con la quale il Comune nel ribadire la sua contrarietà alla discarica in oggetto in riferimento agli impatti odorigeni chiede che vengano adottati una serie di interventi tesi a minimizzare/ridurre gli impatti sanitari ed ambientali che di seguito si elencano:

- Un monitoraggio costante della qualità dell'aria;
- L'approfondimento dello studio sanitario condotto dall'Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo;
- realizzazione di una barriera arborea sia a monte (zona sopra vento) che a valle (sottovento) dell'impianto di discarica, finalizzata a mitigare l'impatto visivo e ridurre la dispersione degli odori nell'area circostante ed in particolare nei settori nord e nord est;
- L'installazione di cannoni deodorizzanti da utilizzarsi nella fase di movimentazione dei rifiuti appena conferiti sia nella zona dell'impianto mobile che nell'invaso di discarica al fine di evitare l'impatto odorigeno sui territori circostanti;
- L'attivazione immediata di tutti gli interventi di messa in sicurezza del sito, considerata la contaminazione rilevata anche da sostanze particolarmente pericolose per la salute e l'ambiente;
- Che il parere della Regione contenga esplicitamente l'assoluto divieto di utilizzare la discarica per smaltire rifiuti di altri ambiti regionali ed extraregionali;
- In discarica dovranno essere conferiti rifiuti esentati da impianti di trattamento ovvero rispondenti ai dettami della DGR 1095/2015;
- I rifiuti conferiti dovranno rispettare tutti i limiti e le prescrizioni di legge per l'ammissibilità in discarica dettate dal DM 27.09.2010;
- Dovranno essere effettuati scrupolosamente i monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta.

ACQUISITA agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 57352/21 del 16 febbraio 2021 la **relazione dell'ARTA** – Direzione Tecnica con nota prot. 7491/21, le cui valutazioni e proposte di prescrizioni sono meglio evidenziate nel verbale della conferenza;

DATO ATTO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti elencati di seguito, ed interessati ai fini della definizione dell'iter per il rinnovo/riesame delle Autorizzazioni n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e n. DPC026/139 del 05/07/2017 per la discarica di Cerratina di Lanciano gestita dalla Ecologica Sangro S.p.A.;

RICHIAMATA la documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>

DATO ATTO che la CdS sincrona si svolgerà in modalità telematica, poichè in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19, prorogato sino al **30/04/2021**, con Delibera del Consiglio dei Ministri del **14/01/2021** ed ai sensi dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto la necessità da parte della PA di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza e vista la "Circolare n. 7/DPB Emergenza COVID-19 (Coronavirus) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 - Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale", le attività del SGRB sono svolte in lavoro agile (cd. "smart working") come modalità prevalente di lavoro;

I partecipanti alla CdS sincrona sono stati invitati ad intervenire con collegamento skype attraverso invito del SGRB condiviso tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica, comunicati dagli Enti via e-mail al **geom. Riccardo Fagnano**, collaboratore del SGRB-dpc026, fornendo apposito link per l'accesso.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- Per il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche-dpc026: dott. Gabriele Costantini (Responsabile ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche con delega a RP), Serpente Cinzia (Collaboratore), Fagnano Riccardo (Collaboratore per il collegamento Skipe);
- Per ARTA Direzione Tecnica: ing. Simonetta Campana;
- Per ECO.LAN S.p.A.: geol. Massimo Ranieri (Presidente ECO.LAN), ing. Luca Zaccagnini;
- Per Ecologica Sangro S.p.A.: dott. Di Francesco Alessandro (Presidente Ecologica Sangro), ing. Pasqualini Roberto, ing. Nicola Bianco;
- Per il Comune di Mozzagrogna: dott.ssa Marzia Di Lorenzo;

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- ARTA Distretto provinciale di Chieti
- ASL
- Provincia di Chieti
- Comune di Lanciano

Svolge l'attività di verbalizzate: Serpente Cinzia (Collaboratore SGRB – dpc026)

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Alle ore **10:00** il Responsabile dell'ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, **Dott. Gabriele Costantini**, in relazione ai contributi acquisiti dagli Enti invitati a partecipare, comunica che la riunione della CdS svolta in modalità sincrona, è indetta ai sensi dell'art. 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ricordando ai presenti l'oggetto dell'odierna Conferenza dei Servizi:

- Istanza di rinnovo/riesame delle Autorizzazioni n. 127/48 del 30/06/2009 e s.m.i. e n. DPC026/139 del 05/07/2017 per la discarica di rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Lanciano in località Cerratina di proprietà della ECO.LAN S.p.A. e gestita dalla Ecologica Sangro S.p.A..
- Attività svolta: Discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi - Attività IPPC 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006: Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

ITER AMMINISTRATIVO AUTORIZZAZIONE

- La discarica di Cerratina è autorizzata con il Provvedimento A.I.A. n. 127/48 del 30/06/2009.
- Con prot. RA/122644 del 07/05/2014 l'A.C. avvia il procedimento per il riesame dell'AIA n. 127/48 del 30/06/2009.
- Ai fini della rimodellazione del profilo di chiusura della discarica la Regione Abruzzo ha autorizzato, le seguenti Varianti ritenute dalla Regione Non Sostanziali con il Provvedimento A.I.A. n° 96/12 del 21.06.2012 (200.000 m³) ed il Provvedimento AIA n° DPC 026/74 del 30/11/2015 (107.500 m³).
- In data 16/10/2015 l'Azienda ha presentato un progetto di variante sostanziale per l'ampliamento volumetrico della discarica che è stato sottoposto a VIA.

- Con Giudizio n° 2687 del 28/7/2016, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'ampliamento volumetrico della discarica.
- Con Determinazione n. DPC026/139 del 05/07/2017, il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha autorizzato l'ampliamento volumetrico della discarica, in misura pari a 368.300 mc.
- La Ecolan S.p.A. ha inviato la documentazione per il riesame dell'AIA acquisita agli atti del SGRB in data 29/01/2019 con il prot. 002654, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo.
- L'A.C. con nota prot. n. 184911/19 del 21/06/2019 ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento e la convocazione della Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento del riesame dell'AIA.
- ARTA Area Tecnica ha inviato la nota di richiesta di integrazioni con prot. n. 34649 del 16/07/2019 per la CdS tenutasi in data 16/07/2019.

Si richiama il contenuto del verbale della CdS seduta del 16 luglio 2019 e della quale per estratto si riportano le conclusioni..... *“Al termine della seduta, i presenti alla conferenza ritengono conclusa la fase istruttoria odierna, fatto salvo i contenuti del parere ARTA che sarà trasmesso a seguito della presentazione della documentazione integrativa sopra richiamata. Infine i rappresentanti del SGR fanno presente che invocheranno le vigenti disposizioni di legge in materia di CdS nel caso in cui si dovesse rendere necessaria una ulteriore seduta per discutere di eventuali approfondimenti”*.

Il SGRB propone di procedere nell'odierna seduta, analizzando punto per punto le conclusioni di cui alla relazione di ARTA Abruzzo prot. n. 7491/2021 richiamata in premessa e gli ulteriori contributi citati in premessa invitando i presenti alla Conferenza ad esprimersi in merito ai vari temi trattati.

PARERE ARTA

A seguito della richiesta di integrazione da parte di Arta Abruzzo la Ditta ha presentato la documentazione integrativa utilizzando la modulistica AIA.

Valutazioni demandate all'A.C.

⇒ La modifica presentata al CCR-VIA a Giugno 2020 “Attivazione di un Centro di Trasferenza del rifiuto indifferenziato (CER 200301)” non è ricompresa nella documentazione del rinnovo AIA. Qualora fra le attività vi siano connessioni funzionali (gestione acque meteoriche, rifiuti, ecc), risulta necessario aggiornare la documentazione e le planimetrie con il nuovo impianto. Si rimette ogni determinazione all'A.C.

- ✚ Il Presidente della ECO.LAN. S.p.A. sottolinea che il centro di trasferimento di cui alla VP con giudizio favorevole n. 3178 del 04/06/2020 non è stato realizzato e sarà oggetto di nuova istanza.

I partecipanti alla Conferenza ne prendono atto.

APPLICAZIONE DELLE BAT: modifiche al D.Lgs 36/2003 introdotte dal D. Lgs. 121/20

L'azienda ha prodotto nell'ETD datato ottobre 2019 il confronto con il D. Lgs. 36/03, da cui si evince la piena applicazione di tutte le BAT.

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Si evidenzia che con il Decreto Legislativo n.121/2020 sono state apportate importanti modifiche al D. Lgs. 36/03, che costituisce BAT per le discariche ai sensi dell'art. 29 bis c. 3 del D. Lgs. 152/06. Si chiede pertanto al Gestore di aggiornare il confronto, tenendo conto delle modifiche introdotte con il nuovo Decreto, in modo da dare evidenza della piena conformità e dell'eventuale aggiornamento delle procedure di accettazione dei rifiuti e delle relazioni tecniche, in linea con le indicazioni del Decreto.

Si rimette all'A.C. la definizione delle tempistiche per tali adempimenti.

Si evidenzia in particolare che al punto 2.7 dell'Allegato 1 è richiesto quanto segue: *“Deve essere, altresì, verificata in fase di progetto, in corso d'opera e per tutte le diverse fasi di vita della discarica, la stabilità del fronte dei rifiuti abbancati, delle sponde dell'invaso laddove esistenti e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica nonché la stabilità delle coperture. Tali verifiche devono essere effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, in fase di progetto, in fase di abbancamento laddove gli abbancamenti si discostino del 20% dal piano di abbancamento di progetto di cui al precedente punto 1.8 e in fase di chiusura.”*

⇒ Si ritiene inoltre che nel report annuale l'azienda debba dare evidenza dell'applicazione del D. Lgs. 36/03 come aggiornato con il D. Lgs. 121/20.

- ✚ L'A.C. ritiene di prescrivere la redazione di una "Relazione di confronto e/o aggiornamento" tenendo conto delle modifiche introdotte con il nuovo Decreto Legislativo n.121/2020 con le richieste evidenziate nel corso della conferenza e nella relazione ARTA entro sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione di Rinnovo/Riesame.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

L'azienda dichiara che nel vigente P.R.G. del Comune di Lanciano (Art. 75, comma 4 delle NTA), l'area è individuata con la dicitura "Discariche".

A.3.2 Superficie del sito			
Superficie totale m ²	120.100		
Superficie coperta m ²	2.050	Impermeabilizzata m ²	111.500 ⁶
		Non impermeabilizzata m ²	6.550

Con riferimento alla superficie impermeabilizzata, l'azienda dichiara che *"Funzionalmente connessi alle attività del complesso IPPC risultano essere anche il deposito dei materiali inerti utilizzati per le attività di gestione della discarica e per le opere di chiusura finale (Fig. 57 particelle 30, 31, 99), la palazzina uffici e servizi (Fig. 57 particella 39) oltre che le canalizzazioni per lo scarico delle acque (Fig. 57 particelle 34, 4143)"*.

A.3.1 Dati catastali					
Comune	Numero foglio	Particella	Mq	Coordinate UTM ⁵	
				E	N
Lanciano (CH)	57	4132	125.152	14°26'53"	42°10'28"

CRITERI LOCALIZZATIVI

Ai sensi di quanto indicato nel PRGR al par. 18.2, di seguito riportato, relativamente ai criteri localizzativi dell'impianto si evidenzia quanto segue:

Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), i criteri localizzativi dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.

Valutazioni demandate all'A.C

⇒ La valutazione circa la necessità di riconsiderare i criteri localizzativi nell'ambito del procedimento del riesame dell'AIA è rimessa all'A.C.

AUTORIZZAZIONI E GIUDIZI VIA

A.4.1 Autorizzazioni ambientali vigenti				
Settore interessato	Ente competente	Data ed estremi autorizzazione	Data scadenza	Norme di riferimento
Rifiuti	Regione Abruzzo	Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. n. 127/48 del 30.06.09	30.06.19 ⁷	D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Regione Abruzzo	Provvedimento A.I.A. n. 06/12 del 21.06.2012		D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Regione Abruzzo	Provvedimento AIA n° DPC 026/74 del 30/11/2015		D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Regione Abruzzo	Determinazione n. DPC026/139 del 05/07/2017		D.Lgs. 152/06

A.4.5 Procedimenti ambientali					
Estremi atto amministrativo	Ente Competente	Data Rilascio	Data Scadenza	Norme di riferimento	Oggetto
Valutazione di impatto ambientale - Giudizio n. 1971 Prot. 3826/BNVIA del 08/05/2012	Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitario, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia	26/04/2012		D.Lgs. 152/06	
Valutazione di impatto ambientale - Giudizio n. 2687 Prot. 2016054793 del 14/03/2016	CCR-VIA - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale	28/07/2016		D.Lgs. 152/06	

Prescrizioni del Giudizio del CCRVIA n.1971 del 26/04/2012

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta

Sentito l'ing. Nicola Bianco progettista, che ritiene che non trattasi di modifica sostanziale per la procedura AIA in quanto risponde alle condizioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. 1 bis del D.Lgs 152/2006;

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

Fatta salva, per l'impianto di trattamento del percolato (D9), la verifica di variante sostanziale all'AIA, non di competenza di questo Comitato.

Devono inoltre essere attuate le procedure in corso di cui alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi

Prescrizioni del Giudizio del CCRVIA n. 2687 del 28/07/2016

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Intervengono il Dott. Di Francesco Alessandro, rappresentante dell'Ente gestore, Dott. Ranieri Massimo Presidente Ecolan, Ing. Zaccagnini Luca Ecolan, Bianco Nicola progettista e gestore i quali forniscono chiarimenti sull'intervento in oggetto.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI SEGUENTI

Che siano attuate le attività connesse ai monitoraggi ambientali di cui al titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006

Verifica Preliminare art. 6 comma 9, Parte II del D.Lgs. 152/06 - Discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina: Attivazione di un Centro di Trasferenza del rifiuto indifferenziato (CER 200301) – Giudizio n. 3178 del 04/06/2020.

Valutazioni demandate all'A.C

⇒ Per quanto attiene le condizioni ambientali dei suddetti giudizi, si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 è necessario che il proponente attivi le procedure di verifica di ottemperanza. Si rimette all'A.C. ogni determinazione in merito.

- ✚ Fermo restando quanto già detto in merito al Centro di Trasferenza si invita la Ditta ad attivare le procedure di verifica di ottemperanza relative alla prescrizione dei precedenti Giudizi del CCR-VIA. La Ditta dichiara che si attiverà presso il competente Servizio di Valutazione Ambientale.

POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO

Dati generali della discarica autorizzata con AIA n° 127/48 del 30.06.2009

Tipologia discarica	discarica per rifiuti non pericolosi
Area discarica (m ²)	ca. 91.500
Volumetria autorizzata (m ³)	2.050.000
Area discarica + Area Servizio (m ²)	ca. 121.600
Volume in scavo (m ³)	ca. 1.560.000
Volume in elevazione (m ³)	ca. 490.000
Tipologia materiale di copertura giornaliera	terreno
Quantitativi di materiale di copertura giornaliera	ca. 205.000 mc (stimati)
Quota massima rifiuti (m s.l.m.)	85,80
Profondità massima invaso da piano campagna (m)	32
Quota massima copertura finale (m s.l.m.)	88,30
Produzione di percolato nell'anno di riferimento (ton)	17.113,14
Produzione di biogas nell'anno di riferimento (mc)	10.258.117,14

In base alla documentazione esaminata, si evince che la discarica ha una capacità autorizzata pari a 2.050.000 mc al netto del pacchetto di copertura finale, suddivisa in 1° lotto (ca. 930.000 mc), 2° lotto (ca. 650.000 mc) e 3° lotto (ca. 470.000 mc), a cui vanno aggiunti le seguenti Varianti Non Sostanziali:

- ampliamento del 10% (200.000 mc) delle volumetrie della discarica con il Provvedimento A.I.A. n° 6/12 del 21.06.2012;
- ampliamento del 5% (107.500 mc) delle volumetrie della discarica con il Provvedimento AIA n° DPC 26/74 del 30/11/2015;

e la Variante Sostanziale di cui alla Determinazione n. DPC026/139 del 05/07/2017 inerente la modifica del profilo di chiusura della discarica in esercizio, con aumento di **368.300 mc** della volumetria complessiva autorizzata per una capacità totale di **2.725.800 mc**.

Nel documento "Schede integrative rifiuti" datato Ottobre 2019 sono riportati i dati generali della discarica anche con l'indicazione della volumetria della discarica al netto del pacchetto di chiusura finale.

DATI GENERALI DISCARICA	
Tipologia discarica	discarica per rifiuti non pericolosi
Area discarica (m ²)	ca. 91.500
Volumetria autorizzata (m ³)	ca. 2.718.300 al netto del pacchetto di chiusura finale
Area discarica + Area Servizio (m ²)	ca. 120.600
Volume in scavo (m ³)	1.560.000
Volume in elevazione (m ³)	1.158.300
Tipologia materiale di copertura giornaliera	terreno
Quantitativi di materiale di copertura giornaliera	Ca. 270.000 m ³
Quota massima rifiuti (m s.l.m.)	119,30
Profondità massima invaso da piano campagna (m)	ca. 32
Quota massima copertura finale (m s.l.m.)	121,30
Produzione media di percolato nell'anno di riferimento (mc)	10.139,06
Produzione media di biogas nell'anno di riferimento (Nmc)	4.784.711

Valutazioni ARTA – Richiesta di chiarimenti

⇒ Occorre chiarire la discordanza e quindi uniformare tra i dati di capacità della discarica al netto del pacchetto di chiusura finale sopra indicati (2.718.300 mc) desunti dalla modulistica di istanza di riesame rispetto alla volumetria autorizzata con variante sostanziale Determinazione n. DPC026/139 del 05/07/2017 (2.725.800 mc).

- ✚ La Ecologica Sangro chiarisce che è stato un errore e che aggiornerà il documento: "Schede integrative rifiuti"

L'Arta chiede che venga aggiornato prima del rilascio dell'AIA.

SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE IN STABILIMENTO

Sostanze	N° Registrazione sostanza (regolamento REA CH)	Classificazione CLP e indicazioni di pericolo (codici H)	Quantità massima presente in azienda (kg)	Modalità di stoccaggio (serbatoi, fusti etc.)
API - Gasolio		226-304-315-332-351-373-411	8000	Cisterna in bacino di contenimento 1:1
ENI - Benzina Super Senza piombo		224-304-315-336-340-350-361-411-373	50	Locale officina su bacino di contenimento
Q8 - T55 80W90		317	700	Locale officina su bacino di contenimento
Shell - Mysella S3S40		-	1500	Serbatoio e cisternetta su bacino contenimento

Come richiesto dal Distretto ARTA di Chieti nella nota prot. n. 9200 del 06/12/2016, l'azienda dichiara che il bacino di contenimento del serbatoio di gasolio è stato ampliato in modo che abbia volume pari a quello del serbatoio stesso.

Per le indicazioni sulle modalità di stoccaggio e movimentazione delle sostanze pericolose, si demanda al paragrafo sulla relazione di riferimento.

IDROGEOLOGIA

Con nota ARTA del 16/07/2019 era stato richiesto quanto segue:

Richiesta di integrazioni

- Si evidenzia che la documentazione per il riesame dell'AIA non utilizza la modulistica vigente nella Regione Abruzzo e non risulta completa degli allegati ivi previsti, fra cui si citano a titolo esemplificativo la scheda INT.2 relativa alle discariche, la relazione idrogeologica, il piano di gestione operativa, il piano di gestione post-operativa della discarica, il piano di sorveglianza e controllo, lo screening per la verifica dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, le planimetrie riportanti prospetti e sezioni finali e della copertura provvisoria e finale.
 - La documentazione progettuale dovrà essere aggiornata con le modifiche che sono state effettuate fino ad oggi (p.e l'attuale rete di captazione del biogas, la descrizione delle caratteristiche costruttive della barriera idraulica, relazione idrogeologica aggiornata con i dati di tutti i piezometri presenti nel sito, ecc)
- Si ritiene che occorra disporre degli elaborati progettuali previsti dal D.Lgs. 36/03 nonché dalla modulistica regionale vigente per le istanze di AIA, aggiornati alle modifiche successivamente assentite dall'A.C. nonché agli esiti degli autocontrolli successivamente effettuati.
- Dovranno essere presentati gli esiti del rilievo planoaltimetrico più aggiornato disponibile e si fa presente che ARTA sta effettuando il rilievo planoaltimetrico sulla discarica nell'ambito del controllo programmato. Gli esiti del controllo saranno inviati all'A.C. appena disponibili.

A riscontro di quanto sopra, l'azienda ha trasmesso:

1. "Relazione geologica - idrogeologica - geotecnica e sismica" datata Settembre 2015. Si evidenzia che la suddetta documentazione è allegata alla relazione denominata "Relazione geologica ed idrogeologica" datata Ottobre 2019.
2. Elaborato Tecnico Descrittivo (Ottobre 2019) con la relativa scheda di monitoraggio delle acque sotterranee (scheda L.5.1)
3. Planimetria punti di controllo (Ottobre 2019)

Relativamente al punto 1, si riportano di seguito i caratteri salienti inerenti l'ambiente geologico - idrogeologico del sito, tratti dalla documentazione.

Il complesso idrogeologico che caratterizza il sito della discarica è rappresentato dai depositi alluvionali terrazzati del fiume Sangro.

Tale complesso è costituito al tetto da limi argillosi (Unità A), che rappresentano l'acquitarzo; l'acquifero vero e proprio è rappresentato dalle ghiaie (Unità B), mentre le argille grigio azzurre (Unità C) rappresentano l'acquicludo.

L'unità A (acquitarzo) rappresenta un'unità scarsamente permeabile per porosità primaria e si trova sempre a copertura delle ghiaie, limitando l'infiltrazione delle acque meteoriche verso la sottostante formazione ghiaiosa; l'unità B (acquifero) rappresenta un'unità abbastanza permeabile per porosità primaria. L'unità C (acquicludo) costituisce il substrato geologico praticamente impermeabile.

Nella documentazione si evidenzia che al fine di definire i parametri idrodinamici dell'acquitarzo ed acquifero sono state eseguite alcune prove in sito, finalizzate alla valutazione del coefficiente di permeabilità (k), mentre per le argille la permeabilità è stata determinata attraverso le prove di permeabilità eseguite in laboratorio.

Unità idrogeologica	Litologia	Coefficiente di permeabilità (K)
Acquitarzo	Limi argillosi (Unità A)	
Acquifero	Ghiaie (Unità B)	$1,8 \times 10^{-2}$ e $4,4 \times 10^{-3}$ m/sec
Acquicludo	Argille (Unità C)	10^{-12} / 10^{-10} m/sec

Relativamente alla definizione del modello idrogeologico è stata condotta una campagna di monitoraggio dei piezometri installati.

Le misure piezometriche sono state effettuate a partire dal completamento dei piezometri e successivamente alle operazioni di spurgo.

I risultati del suddetto monitoraggio sono riportati nel Grafico 1 e pongono in evidenza le relazioni tra le quote assolute del tetto delle argille (Acquicludo – livello impermeabile) e le quote assolute della superficie piezometrica (pelo libero dell'acqua).

La documentazione evidenzia che nei piezometri denominati NP1, NP1bis, NP2, NP5, NP6, NP12, NP13 la quota del tetto delle argille è maggiore di quella della superficie piezometrica.

In questi casi non esiste un livello saturo nell'acquifero, in quanto l'acqua rilevata, essendo posizionata all'interno delle argille impermeabili, rimane "intrappolata" e non ha possibilità di drenare.

In particolare l'analisi freaticometrica evidenzia che lo spessore del livello saturo è generalmente modesto e assume una certa rilevanza esclusivamente nell'area ad Est del sito. Gli spessori maggiori si rilevano nei piezometri P19, P15B, NP10, NP11, P18, NP9, P20, dove si raggiungono spessori saturi compresi tra 1.13 e 2.54 metri. Nei piezometri NP7, P22, P21A, NP4, P16, P15A, NP3 lo spessore del livello saturo è inferiore ad un metro.

Sulla base di tali osservazioni il modello idrogeologico sito specifico viene ricondotto ad un acquifero di spessore potenziale pari a 8 – 10 metri; tuttavia, detto acquifero presenta saturazioni molto variabili, infatti si passa da valori nulli a valori di pochi centimetri fino a due metri circa.

In particolare gli spessori con saturazione dell'acquifero pari a zero si trovano posizionati nella zona sud e sudovest della discarica, mentre la presenza di acqua sotterranea si concentra nella zona a monte della discarica a nordovest e nord della stessa; infine è assente al di sotto della discarica, essendo la buca realizzata nelle argille, e sporadicamente presente, con lievissimi spessori, nella zona a nordest.

Sulla base di tale modello, nella documentazione si riporta che la ricostruzione del deflusso sotterraneo delle acque ottenuto con il metodo Spline evidenzia le seguenti direzioni di flusso "prevalente": da SW verso NE e da W verso E.

In relazione a quanto sopra esposto, le indagini condotte lasciano presumere che il libero deflusso delle acque sotterranee sia influenzato da diversi fattori quali:

- Frequenti eterogeneità e anisotropie dell'acquifero, che provocano irregolarità nello scorrimento delle acque;
- Drenaggio artificiale che delimita l'intero bordo della discarica;
- Impermeabilizzazioni superficiali (asfalto, cementazioni, edifici, ecc.);

Nel documento di ETD alla sezione L5 - monitoraggio acque sotterranee - e alla relativa scheda L.5.1 sono riportati i parametri analitici, le frequenze (bimestrali e semestrali) ed i piezometri di monitoraggio.

Nella scheda L.5.2 Acque sotterranee della trincea drenante sono riportati parametri analitici, le frequenze (bimestrali e semestrali) ed i punti di prelievo delle acque sotterranee della trincea drenante identificati nei rubinetti di prelievo denominati PC5 e PC6.

I piezometri sottoposti a monitoraggio sono di seguito riportati (vedi ETD scheda L. 5.1); le ubicazioni dei piezometri sono riportate nell'allegato I.1 planimetria punti di controllo:

- Piezometri (NP1, NP3, NP4, NP7, NP9, NP10, NP11, P14 e P20)
- PC5 e PC6: punti di campionamento trincea drenante.

Relativamente alla richiesta del punto 2:

Nella Relazione annuale 2018 (allegato 4.2 livelli piezometrici) vengono riportati i livelli idrici dei piezometri, da rilevarsi mensilmente, unitamente (per completezza di informazione) a quelli misurati negli altri piezometri presenti nell'intorno della discarica, benché non contemplati dal Piano di monitoraggio e controllo adottato.

In particolare vengono riportati i livelli idrici misurati in NP1, il quale nella relazione 2015 era annoverato tra quelli in cui *“non esiste un livello saturo nell'acquifero in quanto l'acqua rilevata, essendo posizionata all'interno delle argille impermeabili, rimane “intrappolata” e non ha possibilità di drenare”*.

È da evidenziare che nelle sintesi delle campagne di monitoraggio 2018, il piezometro Np1 risulta nella maggioranza dei casi non campionabile (i volumi di spurgo e di acqua al momento del campionamento sono risultati insufficienti).

Barriere idrauliche

Dalla documentazione prodotta si evince che nel periodo maggio-agosto 2013 sono state realizzate n. 2 barriere idrauliche con n. 16 pozzi.

Da quanto riportato nel progetto di bonifica (gennaio 2013 - integrazione alla cds del 13.11.2012), le barriere idrauliche previste risultano:

- BARRIERA IDRAULICA ID_5 Numero complessivo pozzi di emungimento: 11 e denominati W1 - W1A - W2 - W2A - W3 - W3A - W4 - W4A - W5 - W5A - W5B;
- BARRIERA IDRAULICA ID_2 5 Numero complessivo pozzi di emungimento: 6 denominati P14 (pozzo esistente realizzato in fase di caratterizzazione) e W6 - W6A - W6B - W6C - W6D.

L'ubicazione è riportata nell'allegato cartografico “barriere idrauliche attive e barriera fisica di copertura tav 5 rev 1” (gennaio 2013).

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Relativamente agli aspetti geologici, il modello idrogeologico sito specifico risulta definito mediante la realizzazione ed installazione di piezometri e mediante monitoraggio della soggiacenza nei piezometri.

Il modello di circolazione idrica sotterranea (superficie piezometrica), ricostruito ma non riportato nella documentazione (relazione geologica), evidenzia il flusso “prevalente” da SW verso NE e da W verso Est.

Nel P.M.C. delle acque sotterranee, tra i punti controllo, risulta inserito anche il piezometro NP1; tuttavia, esso è posizionato all'interno delle argille impermeabili e nelle campagne di monitoraggio si è evidenziata l'assenza di acqua nello stesso.

Nell'allegato 4.2 (Relazione annuale 2018), vengono riportati i livelli idrici di Np1, che seppur con valori minimi, risultano essere sopra la quota delle argille, ad eccezione delle campagne del 5.07.2018 e del 4.08.2018.

Premesso che la ricostruzione del modello di circolazione, ovvero la ricostruzione della superficie piezometrica, può essere effettuata unicamente con l'utilizzo di punti idrogeologicamente correlabili, si ritiene, al fine di verificare i ruoli idrodinamici dei punti di controllo della rete piezometrica relativa al PMC delle acque

sotterranee, ed in particolare del piezometro Np1, che la documentazione debba essere integrata/aggiornata, entro tempistiche individuate dall'A.C., con:

- ubicazione di tutti i piezometri attualmente installati in sito, distinguendo i punti di controllo relativi al PMC;
- ricostruzione della superficie piezometrica aggiornata, mediante tutti i punti spia correlabili, completa dei dati di soggiacenza e relativa conversione in quote s.l.m. e data di misura.

Riguardo al procedimento ex art. 245 comma 2 e art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la documentazione evidenzia che il sistema di messa in sicurezza operativa/bonifica è stato attivato in data 4.11.2013 ed è tutt'ora in esercizio.

Il PMC deve essere integrato con il monitoraggio dei terreni ai sensi dell'art. 29 sexies c. 6 bis del D. Lgs. 152/06.

La ECO.LAN. ritiene che devono essere monitorati i terreni posti all'esterno del perimetro dell'impianto al fine di verificare l'eventuale presenza di inquinanti riconducibili all'attività della discarica.

- ✚ Dopo ampia discussione si concorda con la necessità di aggiornare il PMC prima del rilascio dell'AIA. L'Arta chiede che per le restanti richieste dell'ARTA occorre fissare una scadenza.

ELENCO DEI CODICI EER AMMISSIBILI

Nel documento "Schede integrative rifiuti" datato Ottobre 2019, relativamente ai codici EER autorizzati ammessi in discarica si rimanda all' "Elenco Codici CER allegato alla AIA 127/48 del 30/06/2009". Con riferimento al suddetto elenco dei codici EER, tenuto conto delle indicazioni riportate nel D.Lgs. 121/20, si evidenzia quanto segue:

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Si evidenzia che:

⇒ l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 121/20 vieta lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo (p.e. plastica, vetro, legno, CDR...),

⇒ il D.Lgs. n. 152/2006 all'art. 226 comma 1, vieta lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (p.e. codici EER 1501xx),

⇒ L'Allegato 8 del D.Lgs. 121/20 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica, per i rifiuti da raccolta differenziata e per i rifiuti da spazzamento stradale devono essere verificate le condizioni riportate nell'allegato stesso.

Si evidenzia che nell'elenco dei codici EER attualmente autorizzato con AIA 127/48 del 30/06/2009 sono presenti codici di rifiuti che non è possibile conferire in discarica alla luce delle disposizioni normative di cui sopra. Tutto quanto premesso sopra e considerato che dai dati dei conferimenti in discarica dal 2010 al 2019, risulta che è stato smaltito un numero limitato di codici EER, si ritiene opportuno stralciare dall'autorizzazione la maggior parte dei codici di rifiuti, limitandoli a quelli che sono stati conferiti negli ultimi anni e che sono effettivamente conferibili, alla luce dei criteri di accettabilità ora contenuti nel D.Lgs. 36/03, eliminando pertanto i restanti codici EER non conferibili o che non siano mai stati conferiti.

- ✚ La Ditta presenterà un nuovo elenco codici rifiuti, secondo le indicazioni di ARTA, parte integrante e sostanziale della nuova autorizzazione.

VOLUMETRIA RESIDUA DELLA DISCARICA

Ai fini della valutazione della volumetria occupata dai rifiuti e quella che di volta in volta si rende ancora disponibile, tenuto conto del grado di compattazione e degli assestamenti dell'ammasso dei rifiuti, la Ecolan ha dichiarato che ha previsto di effettuare un rilievo topografico, con frequenza semestrale, dell'area della discarica.

Gli esiti del rilievo plano-altimetrico eseguito per conto della committente Ecologia Sangro dal perito geom. Claudio Tucci in data 28 Dicembre 2018 hanno evidenziato:

CONTABILITA' AL 28.12.2018

VOLUMI CON "SEZIONI RAGGUAGLIATE"

La contabilità relativa al volume netto conferibile, così come risulta dalle 19 sezioni, dalle tabelle del calcolo delle aree e dal calcolo dei volumi, hanno evidenziato:

1. Un volume residuo lordo dei rifiuti dell'intera discarica, riferito alla data del 28.12.2018, pari a **MC 380.982,50.**
2. Un volume di rifiuti e capping provvisorio eccedente il profilo finale autorizzato di **MC 10.841,73.**
3. Un volume netto conferibile residuo dei rifiuti al 28.12.2018, di **MC 370.140,77** (mc 380.982,50 - 10.841,73)

VOLUMI PER "SOLIDI PRISMATICI"

Il calcolo della volumetria residua, con il metodo dei "solidi prismatici", è stato calcolato con lo stesso procedimento, ovvero confronto "analitico/contabile" del modello matematico del "progetto autorizzato" con lo stato di fatto "reale".

Le risultanze contabili del procedimento sono di seguito elencate:

1. Un volume residuo lordo dei rifiuti dell'intera discarica, riferito alla data del 28.12.2018, pari a **MC 383.825,29.**
2. Un volume dei rifiuti e capping provvisorio eccedente il profilo finale autorizzato, riferito alla data del 28.12.2018, pari a **MC 12.653,44.**
3. Un volume netto conferibile dei rifiuti al 28.12.2018, di **MC 371.171,85** (mc 383.825,29 - 12.653,44)

Dal rilievo plano-altimetrico eseguito da ARTA in data 19/07/2019 e trasmesso con nota prot. 7732 del 14/02/2020, è risultato quanto segue:

CONCLUSIONI:

Dalla relativa elaborazione dei due profili, stato di fatto alla data del 19/07/2019 e chiusura dell'invaso, attraverso il metodo di calcolo dei triangoli prismatici, si sono ottenuti i seguenti risultati:

- Volumetria massima abbancabile di MC 503854 comprensivo del capping di chiusura, dello spessore di mt. 2,00;
- Area inclinata del CAPPING di chiusura per circa mq. 93416;
- Volumi occorrenti per strati del CAPPING = mq. 93416 x 2,00 mt = MC 186832;
- **Volumetria netta per rifiuti = mc 503854 – mc 186832 = MC 317022 alla data del rilievo eseguito da ARTA Abruzzo del 19 Luglio 2019.**

Valutazioni ARTA – Richiesta dati sui volumi ancora disponibili

⇒ Si ritiene opportuno acquisire dall'azienda una perizia di aggiornamento dei volumi residui, in modo da inserire nell'atto autorizzativo i volumi ancora conferibili e riportare la stima della durata residua della discarica. Si ricorda che occorre inserire nell'aggiornamento dell'AIA le planimetrie, le sezioni ed i profili autorizzati.

- ✚ La Dittà presenterà una perizia di aggiornamento dei volumi residui
- L'Arta chiede che venga presentata prima del rilascio dell'AIA.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Sistemi di copertura giornaliera

Nella relazione di gestione riferita all'anno 2018, si afferma che *“la ricopertura dei rifiuti in discarica è stata effettuata mediante la stesura, al termine della giornata lavorativa, di uno strato di terreno di idoneo spessore”*.

Barriera geologica di fondo e delle sponde

La discarica è stata realizzata all'interno di una barriera geologica naturale costituita da un banco di argilla con potenza di strato di oltre 50 m e, pertanto, non è stato effettuato alcun riporto di argilla. Solo sugli argini, in corrispondenza dello strato ghiaioso superficiale, è stato realizzato un rilevato in argilla di altezza pari a ca. 16 m, con un piede di ca. 25 m e rastremato a ca. 5 m in sommità. La suddetta barriera geologica è stata completata artificialmente mediante la posa in opera, sia sul fondo che sugli argini, di teli sintetici in PEAD (geomembrane), dello spessore di 2 mm, saldati termicamente tra loro senza soluzione di continuità.

È stata inoltre realizzata una trincea drenante collocata in corrispondenza del contatto argille-ghiaie lungo l'intero perimetro della discarica, al fine di un migliore isolamento idraulico dell'invaso.

Capping

Nella documentazione allegata alla sezione B6 relativa alla variante sostanziale inerente la modifica del profilo di chiusura della discarica in esercizio del 2017, è presente la relazione tecnica nella quale è descritto il pacchetto di chiusura finale il cui particolare è rappresentato nell'Elaborato 02 datato Settembre 2015 “Planimetria e Sezioni Progetto Variante”.

In merito alla copertura superficiale finale della discarica, si riconferma il pacchetto di chiusura autorizzato con Provvedimento A.I.A. n° 6/12 del 21.6.2012 e pertanto, composto, dal basso verso l'alto da:

- strato di regolarizzazione con funzione della corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
- strato di 0,50 m di ghiaia per il drenaggio del gas e rottura capillare;
- geotessile di separazione a protezione dello strato drenante;
- strato di 0,50 m di argilla compattata di conducibilità idraulica inferiore a 10^{-8} m/s o con caratteristiche equivalenti come indicato dalla normativa tecnica di settore;
- geotessuto composito drenante a struttura polimerica tridimensionale per il drenaggio delle acque meteoriche;
- strato superficiale di copertura dello spessore $\geq 1,0$ m di terreno adatto allo sviluppo di specie vegetali.

Infine si ritiene opportuno evidenziare che non sarà apportata alcuna variazione planimetrica dell'ingombro della discarica.

Il D.Lgs. 36/03 così come aggiornato dal D.Lgs. 121/20 stabilisce che la copertura superficiale finale sia così costituita:

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;

2. strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura;

3. strato minerale compattato dello spessore $s \geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. Lo strato minerale compattato integrato dal geosintetico di impermeabilizzazione dovrà essere protetto con un opportuno strato costituito da idoneo materiale naturale o artificiale, per evitare il danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva. Lo strato minerale compattato di spessore inferiore può essere completato con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, garantendo che nell'insieme la prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera sia equivalente. Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato delle parti con pendenza superiore a 30° , che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'ente territoriale competente;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, con spessore maggiore o uguale a 0,5 m di idonea trasmissività e permeabilità al gas in grado di drenare nel suo piano la portata di gas prodotta dai rifiuti. In ogni caso lo strato drenante va protetto con un idoneo materiale naturale o sintetico.

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Come si evince dal confronto fra pacchetto autorizzato e pacchetto standard del D. Lgs. 36/03, lo strato drenante di materiale granulare con spessore $s \geq 0,5$ m di idonea trasmissività e permeabilità ($K > 10^{-5}$ m/s) risulta sostituito da un geocomposito drenante a struttura polimerica tridimensionale. Il D.Lgs. 121/20 permette tale sostituzione ma richiede che il geocomposito di drenaggio abbia caratteristiche prestazionali equivalenti, ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni.

⇒ Occorre che il gestore dia evidenza, entro tempistiche indicate dall'A.C., che il pacchetto di chiusura previsto e approvato con Determinazione n. DPC026/139 del 05/07/2017 garantisca il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 121/20.

✚ La ditta ritiene di aver già ottemperato a tale richiesta e, previa verifica, se ritenuto necessario, invieranno un documento aggiornato.

L'Artà chiede che tale documento venga aggiornato prima del rilascio dell'AIA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

QRE

Il Q.R.E. autorizzato con procedimento AIA 127/48 del 30/06/2009 è il seguente:

PUNTO DI EMISSIONE		Provenienza impianto	Altezza	Portata ¹¹	Durata emissione ²²		T	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
Nuova numerazione	Numerazione ex DPR 203/88		m	Nmc/h	h/gg	gg/a	°C			mg/Nm ³	kg/h	kg/a		ossigeno	Vapor acqueo
	B1	Impianto di recupero energetico Gruppo elettrogeno GC1	ca. 6	2.061	20,5	365	500	Termoreattore	Polveri totali	10	0.031	229.039	circolare 0,3	5%	
									HCl	10	0.031	229.039		5%	
									C.O.T.	80	0.245	1032.315		5%	
									HF	2	0.006	45.808		5%	
									NOx	450	1.377	10306.779		5%	
									CO	350	1.071	8016.376		5%	
									SOx	35	0.107	801.638		5%	
	B2	Impianto di recupero energetico Gruppo elettrogeno GE2	ca. 6	3.061	20,5	365	500	Termoreattore	Polveri totali	10	0.031	229.039	circolare 0,3	5%	
									HCl	10	0.031	229.039		5%	
									C.O.T.	80	0.245	1032.315		5%	
									HF	2	0.006	45.808		5%	
									NOx	450	1.377	10306.779		5%	
									CO	350	1.071	8016.376		5%	
									SOx	35	0.107	801.638		5%	

Nella documentazione si dichiara che sono presenti anche “due torce ad alta temperatura, utilizzate come sistemi di sicurezza ed emergenza, delle quali una di portata ridotta per la combustione di eventuali eccedenze di produzione di gas (gas di sfioro) e l'altra, di maggiore portata, che interviene in caso di fuori servizio dei gruppi elettrogeni per cause accidentali o per esigenze di manutenzione programmata”.

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

⇒ Si ritiene che nel QRE vadano inseriti, prima del rilascio dell'AIA:

- ✓ gli sfiati dei serbatoi di percolato; qualora non siano dotati di sistemi di abbattimento, si ritiene che si debba effettuare il campionamento, aggiornando il PMC.
 - ✓ le due torce di emergenza.
 - ✓ Con riferimento alla presenza di “gas di sfioro” derivante da eccedenze di produzione, si chiede all'azienda di valutare, entro tempistiche indicate dall'A.C., se vi siano le condizioni per l'installazione di un ulteriore motore per la produzione di energia elettrica.
- ✚ Con riferimento all'aggiornamento del QRE ed alle prescrizioni ARTA, il gestore precisa che per quanto attiene alla produzione di energia elettrica i due motori già installati presso la discarica di Lanciano sono al momento anche sovradimensionati poiché funzionano a mezzo regime. Negli anni è cambiata la tipologia del rifiuto conferito che ha comportato una produzione drasticamente ridotta di gas ed energia rispetto a quanto previsto inizialmente.
- ✚ Per quanto attiene agli sfiati dei serbatoi di percolato si concorda con l'ARTA con il dotarsi di sistemi di abbattimento (definire i tempi come prescrizione AIA).
- ✚ In tal senso sarà aggiornato il PMC e prodotto un QRE aggiornato con le prescrizioni ARTA (indicazioni degli sfiati dei serbatoi e sistemi di contenimento e la torcia).

Emissioni diffuse

Punto di emissione	Provenienza	Descrizione	Sistema di abbattimento
Invaso discarica ¹⁹	Processo di biodegradazione rifiuti in discarica	Le emissioni diffuse riguardano il gas di discarica composto principalmente da metano e da biossido di carbonio; si precisa che il quantitativo di gas effettivamente captabile dalla discarica (efficienza di captazione), sulla base di specifiche indagini svolte nell'annualità 2018 è pari a circa il 96%. Pertanto il quantitativo tecnicamente non convogliabile, che costituisce l'emissione diffusa, è pari a ca. il 4% della produzione.	

Richiesta documentazione

Relativamente alle emissioni diffuse, nell'ETD si rimanda all'allegato E.8, che risulta assente nella documentazione presentata; è presente la Tav. E1 nella quale non sono indicati i punti di campionamento delle emissioni diffuse ma solo le emissioni convogliate E1 e E2 e le torce di combustione. Sono stati tuttavia allegati i

certificati di analisi condotte nel 2018 e nel 2019 da LaserLab Srl e individuati i punti di campionamento sul corpo della discarica.

⇒ **Si chiede pertanto di produrre l'allegato E.8. Qualora non siano individuate postazioni fisse di monitoraggio, si chiede di indicare i criteri con cui si individuano i punti di misura e il numero degli stessi per ogni campagna.**

✚ La Ditta si riserva di verificare la mancanza di tale allegato ed eventualmente si impegna a riprodurlo.
L'Arta chiede che venga trasmesso prima del rilascio dell'AIA.

GESTIONE DEL BIOGAS

Nella documentazione si dichiara che *“Il gas prodotto nella discarica viene captato mediante la rete di aspirazione forzata costituita da pozzi di captazione in elevazione e trivellati e da tubazioni di trasporto, oltre che dalla rete di captazione perimetrale costituita da tubazioni macrofessurate poste sulle sponde della discarica.*

In particolare nella rete di aspirazione forzata i pozzi di captazione sono collegati ai collettori di raccolta intermedi con tubazioni in PEAD e da questi, sempre mediante tubazione in PEAD, alla centrale di estrazione e regolazione posta prima dell'ingresso dei motori dell'impianto di recupero energetico, analogamente, per la rete di captazione perimetrale, le tubazioni macrofessurate poste sulle sponde sono collegate a delle sottostazioni di regolazione e da queste, tramite tubazione in PEAD, alla citata centrale di estrazione e regolazione.”

Richiesta documentazione

Nella nota ARTA del 16/07/2019 era richiesto che venisse presentata l'attuale rete di captazione del biogas. **Si reitera tale richiesta in quanto non risulta agli atti che sia stata riscontrata.**

✚ La Ditta si impegna a presentare tale documentazione.
L'Arta chiede che venga trasmesso prima del rilascio dell'AIA.

Indicazioni sui punti di campionamento delle emissioni in atmosfera

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

EMISSIONI ODORIGENE

Nella documentazione non sono indicate esplicitamente misure mitigative adottate per minimizzare le emissioni odorigene derivanti dalla gestione della discarica come richiesto nell'art. 272 bis del D. Lgs. 152/06.

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

⇒ Si ritiene debbano essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzare l'impatto olfattivo tenendo conto di quanto riportato nelle LG SNPA (Delibera 38/18) – "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene" in merito alle sorgenti potenziali di emissioni odorigene, oltre al rilascio di gas di discarica da aree non coperte:

- presenza di rifiuto fresco;
- trattamento del percolato e stoccaggio;
- gas incombusti da motori e torce;
- rilasci di gas di discarica oltre il confine a causa di fenomeni di migrazione;
- aree di conferimento.

⇒ Si ritiene debba essere realizzato un monitoraggio olfattivo con modalità che saranno sottoposte all'approvazione del Distretto ARTA di Chieti da includere nel PSC, effettuando controlli almeno semestrali negli stessi punti di controllo della qualità dell'aria.

✚ Tali indicazioni saranno inserite come prescrizioni nel provvedimento AIA di rinnovo/riesame.

EMISSIONI IDRICHE

SCARICHI IDRICI

D.2.1 Autorizzazioni allo scarico			
Ente competente	Data ed estremi autorizzazione	Data scadenza	Norme di riferimento
ARAP ¹⁰	15/03/2016	31/12/2019	D.Lgs. 152/2016 e s.m.i.

D.2.3 Scarichi industriali								
D.2.3.1 Scarichi finali								
Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	Coordinate	Modalità di scarico	Ore Giorno	Giorni anno	Volume massimo	
							m³/g	m³/anno
S1 (PC1)	M	Fosso Cerratina	N 42° 10' 26" E 14° 27' 09"	S	n.d.	n.d.		
S2 (PC2)	M	Fosso Cerratina	N 42° 10' 19' E 14° 26' 56"	S	n.d.	n.d.		
S3 (PC5 + MISO)	M ¹¹	Consorzio A.R.A.P.	42° 10' 19,82" 14° 26' 56,90"	C	24	365		4805
S4 (PC6)	M ¹²	Consorzio A.R.A.P.	42° 10' 19,99" 14° 26' 57,00"	C	24	365		1805

Gli scarichi S3 e S4 sono rispettivamente gli scarichi delle acque provenienti in parte dal sistema di messa in sicurezza operativo/bonifica ed in parte dalla trincea drenante perimetrale (S3) e le acque provenienti dalla trincea drenante perimetrale (S4).

Acque di dilavamento di strade e piazzali

D.2.4 Scarichi acque meteoriche¹³ (acque prima pioggia)						
Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Sigla scarico finale	Coordinate¹⁴	Superficie dilavata m²	Recettore	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento
Strade e piazzali	S1 (PC1)	N 42° 10' 26" E 14° 27' 09"	~18.500	Fosso Cerratina	Vedi R&P allegati	sezione di Dissabbiatura e Sedimentazione
Strade e piazzali	S2 (PC2)	N 42° 10' 19' E 14° 26' 56"	~3.000	Fosso Cerratina	Vedi R&P allegati	sezione di Dissabbiatura e Sedimentazione

Nell'ETD si dichiara che "gli scarichi finali S1 ed S2 sono utilizzati sia per le acque di ruscellamento superficiale della discarica raccolte in una canaletta in cls a sezione rettangolare, avente dimensioni pari a 1000*(h)400 mm, collocata lungo l'intero perimetro della discarica che per quelle provenienti dai sistemi di trattamento delle acque di dilavamento di strade e piazzali (acque di prima pioggia trattate e di seconda pioggia)."

Valutazioni ARTA – Richiesta chiarimenti e proposta prescrizioni

Dalla Tav. D1 "Planimetria scarichi idrici" datata Ottobre 2019, si evince che le acque meteoriche di ruscellamento superficiale del corpo della discarica non sono inviate all'impianto di trattamento (Vasca 2 e disoleatore) ma vengono scaricate direttamente al fosso Cerratina (scarichi S1 e S2).

Le acque di dilavamento di strade e piazzali nella parte sud della discarica sono trattate nell'impianto di trattamento per poi essere scaricate nel punto S2 e nella parte alta della discarica le stesse acque vengono trattate (Vasca 1 e disoleatore), per poi essere scaricate nello scarico S1.

⇒ Si chiede pertanto quali accorgimenti tecnici sono adottati per la gestione delle acque meteoriche che dilavano il corpo dei rifiuti e confluiscono all'esterno dell'invaso, indicando se tali acque vengono gestite come percolato ovvero sono inviate ad idoneo impianto di trattamento ovvero come si garantisce che non siano contaminate dal contatto con i rifiuti (il campionamento periodico dello scarico non può considerarsi misura di prevenzione della contaminazione ma solo modalità di verifica che le misure adottate sono idonee);

🔧 Dopo ampia discussione si chiede alla Ditta di relazionare in merito alle modalità gestionali adottate prima del rilascio dell'AIA;

⇒ Si chiede inoltre di descrivere le caratteristiche dell'area sulla quale viene effettuato il lavaggio dei mezzi (che deve essere cordolata ed impermeabilizzata e preferibilmente coperta);

- ✚ La Ditta chiarisce che esiste un'area di lavaggio cordolata e coperta nella quale vengono lavati solo mezzi interni. Comunque anche tale aspetto sarà oggetto di opportuni chiarimenti.
- L'Arta chiede che i chiarimenti vengano forniti prima del rilascio dell'AIA.

⇒ In corrispondenza degli scarichi delle acque S1 ed S2, l'azienda è tenuta a rispettare i VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in acque superficiali, mentre in corrispondenza degli scarichi S3 ed S4 colonna di scarico in pubblica fognatura. In tutti i casi, il VLE deve essere rispettato su un campione prelevato in modo istantaneo, stante la tipologia dello scarico

- ✚ Per quanto concerne il rispetto dei VLE da rispettare la Ditta si riserva di produrre specifiche circa la metodica utilizzata finora.
- L'Arta chiede che le specifiche vengano trasmesse prima del rilascio dell'AIA.

Acque reflue domestiche

Le acque domestiche (acque sanitarie) provenienti dai servizi igienici del complesso impiantistico vengono convogliate in n°2 sistemi di trattamento ed accumulo, ciascuno dei quali costituito da una fossa settica di tipo Imhoff e da una vasca di stoccaggio delle acque chiarificate e smaltite come rifiuto.

EMISSIONI SONORE

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Nella nota ARTA acquisita agli atti del SGR con prot. n. 2482809 del 16/07/2019 per la Cds del 16/07/2019 erano state evidenziate alcune imprecisioni e incongruenze nella relazione acustica redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Andrea Del Barone di Giugno 2017 ed era pertanto stata richiesta una revisione del documento.

Nell'ultima documentazione presentata, nella Sezione F è stata inclusa la Relazione Tecnica Valutazione Emissioni Sonore datata 14 giugno 2019 redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Andrea Del Barone che risulta idonea a rappresentare lo stato acustico del sito e dimostra il rispetto dei valori limite di emissione e immissione dettati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale. Il contesto è di tipo industriale, apparentemente privo di insediamenti abitativi.

L'azienda dovrà ripetere la valutazione di impatto acustico secondo le frequenze indicate nel PMC, nel rispetto delle indicazioni di cui al parere ARTA datato luglio 2019.

- ✚ Nel nuovo PMC che la Ditta dovrà integrare prima del rilascio dell'autorizzazione il gestore farà una propria richiesta in merito alla frequenza della presentazione della valutazione di impatto acustico.

RIFIUTI

G 1.2.1 Descrizione del deposito temporaneo²⁶				
Aree di stoccaggio				
N° progr.	Identificazione area di stoccaggio	Volume complessivo (m³)	Tipologia (m³)	
			Pericolosi	Non pericolosi
1	G1	n.q.		
2	G2	100		100
3	G3	150		150
4	G4	ca. 6,0	1,0	5
5	G5	ca. 2+20	0	22
6	G6	ca. 1,7	1,2	0,5
7	G7	ca. 20	0	20
8	G8	ca. 2,4	0,9	1,5
9	G9	ca. 35	0	0

Descrizione area adibita a deposito temporaneo	
G1	Piazzola per il controllo dei rifiuti conferiti e l'eventuale deposito in attesa degli esiti delle verifiche di conformità. Tale piazzola è dotata di opportune pendenze verso un pozzetto di raccolta delle acque di pioggia.
G2	Sistema di stoccaggio costituito da n. 2 serbatoi in acciaio inox posti all'interno di un bacino di contenimento in cls.
G3	Sistema di stoccaggio costituito da n. 2 serbatoi in acciaio inox posti all'interno di un bacino di contenimento in cls.
G4	Prefabbricato in carpenteria metallica di dimensioni pari a ca. 8,0*6,0 Hmedia = 5 m, costituito da elementi bullonati, struttura portante in acciaio e pannelli di rivestimento e copertura; il deposito presenta un'apertura a due ante e pavimentazione con pozzetto cieco per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali.
G5	Fossa imhoff e vasca di accumulo acque chiarificate.
G6	Serbatoio in acciaio collocato sotto tettoia e su piano grigliato da 500 lt, munito di vasca di contenimento della medesima capacità, per il deposito degli olii esausti provenienti dalla manutenzione dei motori dell'impianto di recupero energetico; Contenitore in PEAD a doppia parete da 500 lt per il deposito delle acque di lavaggio delle apparecchiature; Fusto in plastica da 200 lt provvisto di coperchio a tenuta per il deposito filtri olio usati; Contenitore in PEAD da 500 lt provvisto di coperchio a tenuta per il deposito di materiali assorbenti.
G7	Vasca in vetroresina da 20 mc per l'accumulo delle acque provenienti dalle operazioni di lavaggio dei mezzi.
G8	Serbatoio in PEAD a doppia parete, della capacità di ca. 500 litri, per il deposito degli olii esausti provenienti dalla manutenzione dei mezzi. N° 2 fusti in plastica da 200 lt provvisti di coperchio a tenuta per il deposito filtri olio usati; Piano grigliato con vasca di contenimento per il deposito di altri rifiuti.
G9	Cassoni per la raccolta dei metalli ferrosi.
G10	N. 2 Vasche in cls, connesse fra loro, per l'accumulo delle acque e dei fanghi provenienti dalle operazioni di lavaggio durante l'esercizio dell'impianto mobile, nonché delle acque di pioggia e/o di eventuali liquami provenienti dalla piazzola per il controllo dei rifiuti conferiti (G1).
G11	Fossa imhoff e vasca di accumulo acque chiarificate.
G12	Contenitori in PVC per lo stoccaggio delle acque di scarto provenienti dallo spurgo dei piezometri.

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

⇒ Si ritiene che l'azienda debba verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) la tenuta delle vasche interrate adibite a deposito dei rifiuti provenienti dal lavaggio dei mezzi, dei bacini di contenimento dei serbatoi e dei rifiuti in colli, nonché di tutti i pozzetti ciechi. Le verifiche dovranno essere documentate e registrate e nel report annuale l'azienda invierà l'evidenza delle operazioni effettuate.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Valutazioni rimesse all'A.C.

Il documento di screening per la redazione della relazione di riferimento è datato 2015 ed è stato preso a riferimento il DM 272/14 non più vigente.

⇒ Si rimette all'A.C. ogni determinazione in ordine alla necessità di aggiornare lo screening applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del DM 95/19 attualmente in vigore.

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019, relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ritiene che l'azienda debba mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso. Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei contenitori, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.

•L'azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario. Occorre altresì che l'azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.

✚ L'A.C. prescriverà nell'autorizzazione di rinnovo/riesame la redazione dell'aggiornamento del documento di screening per l'elaborazione della relazione di riferimento;

PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Nella documentazione non è presente il Piano di Ripristino Ambientale. Nella Scheda Integrativa Rifiuti si afferma unicamente che *“Una volta completata la copertura della discarica, al fine di un ottimale reinserimento nell'ambiente circostante, è stata prevista la sistemazione a verde dell'area interessata dalla discarica.”*

Richiesta di documentazione

⇒ **Occorre che l'azienda presenti l'aggiornamento del Piano di Ripristino Ambientale.**

✚ La Ditta presenterà l'aggiornamento del Piano di Ripristino Ambientale
L'Arta chiede che venga aggiornato prima del rilascio dell'AIA.

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

⇒ Si ritiene che si debba inserire nel PSC il monitoraggio degli odori. Negli stessi punti di campionamento della qualità dell'aria, dovrà essere effettuato il monitoraggio olfattivo con le modalità e frequenze da concordare con il Distretto ARTA territorialmente competente.

⇒ Il Piano di sorveglianza e controllo deve rispettare le tempistiche e le modalità di trasmissione indicate nelle Linee Guida di ARTA approvato con DGR n. 226 del 18/5/2009.

⇒ Per le emissioni in atmosfera, le metodiche da indicarsi nel PMC per le polveri totali sono le UNI EN 13284-1:2017, mentre per HCl e HF si può utilizzare anche il DM 25/08/2000 allegato II

⇒ Occorre inserire la pulizia e controllo dell'integrità delle vasche di prima pioggia con frequenza almeno semestrale.

⇒ Il PMC deve essere inviato prima del rilascio dell'AIA

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Valutazioni ARTA – Proposte di prescrizioni

Si ritiene che le indicazioni riportate nella Sezione L.7 dell'EDT datato Ottobre 2019 e quelle del Piano di Emergenza Interno datato 26.02.2019 Rev. 5 debbano costituire parte integrante dell'AIA.

ADEMPIMENTI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO E DISMISSIONE ATTIVITÀ

In caso di malfunzionamento:

⇒ L'azienda deve comunicare senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

⇒ Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento, tempo che dovrà essere definito nell'atto autorizzativo.

⇒ In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale ARTA competente.

⇒ I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

In caso di dismissione dell'attività:

⇒ Il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia.

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.

⇒ Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato alle autorità competenti fra cui:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- Arta Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente;
- Autorità Competente per l'AIA.

REPORT ANNUALE

Il Gestore deve produrre annualmente una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- gli esiti dei monitoraggi del Piano di Monitoraggio ambientale;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Le modalità ed il formato di invio dei dati saranno definiti in accordo con il Distretto ARTA di Chieti.

Si chiede al Gestore di trasmettere il report annuale unitamente alle tabelle di cui alla relazione ARTA:

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.

16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Monitoraggi ambientali del PMA

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

Si propone all'Autorità competente il seguente piano di campionamenti effettuati da ARTA nei controlli programmati:

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su un piezometro a monte e due a valle: campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
temperatura
conducibilità
BOD
Ossidabilità Kubel
Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Fe, Mn
azoto ammoniacale
azoto nitroso
azoto nitrico
cloruri
solfati
solventi organici aromatici

RIFIUTI PRODOTTI

Controllo effettuato sul percolato: campionamento ed analisi
Voce
Campionamento
Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Fe, Mn

RILIEVO PLANOALTIMETRICO

Rilievo planoaltimetrico biennale

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Campionamento ed analisi E1 o E2
Voce
Campionamento
Portata, temperatura, umidità
H2O
O ₂
NOx
CO
SO ₂
COT
HCl

RICHIESTE COMUNE DI MOZZAGROGNA

Interventi tesi a minimizzare/ridurre gli impatti sanitari ed ambientali che di seguito si elencano:

- *Un monitoraggio costante della qualità dell'aria;*
- *L'approfondimento dello studio sanitario condotto dall'Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo;*
- *realizzazione di una barriera arborea sia a monte (zona sopra vento) che a valle (sottovento) dell'impianto di discarica, finalizzata a mitigare l'impatto visivo e ridurre la dispersione degli odori nell'area circostante ed in particolare nei settori nord e nord est;*
- *L'installazione di cannoni deodorizzanti da utilizzarsi nella fase di movimentazione dei rifiuti appena conferiti sia nella zona dell'impianto mobile che nell'invaso di discarica al fine di evitare l'impatto odorigeno sui territori circostanti;*
- *L'attivazione immediata di tutti gli interventi di messa in sicurezza del sito, considerata la contaminazione rilevata anche da sostanze particolarmente pericolose per la salute e l'ambiente;*
- *Che il parere della Regione contenga esplicitamente l'assoluto divieto di utilizzare la discarica per smaltire rifiuti di altri ambiti regionali ed extraregionali;*
- *In discarica dovranno essere conferiti rifiuti esentati da impianti di trattamento ovvero rispondenti ai dettami della DGR 1095/2015;*
- *I rifiuti conferiti dovranno rispettare tutti i limiti e le prescrizioni di legge per l'ammissibilità in discarica dettate dal DM 27.09.2010;*
- *Dovranno essere effettuati scrupolosamente i monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla Ditta.*

In merito a tali interventi segnalati dal Comune di Mozzagrogna, sia il gestore che il titolare della discarica di Lanciano ribadiscono l'impegno continuo ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzare l'impatto olfattivo.

In particolare il gestore della discarica sottolinea che lo stesso Comune di Mozzagrogna negli anni passati nell'ambito di una pre conferenza aveva mostrato apprezzamenti per la gestione della discarica sottolineando miglioramenti per quanto riguarda l'impatto odorigeno.

La dott.ssa Di Lorenzo ribadisce il parere comunque contrario espresso dal Comune anche nella precedente CdS sottolineando che le richieste del Comune sono finalizzate alla necessità di ridurre al minimo l'impatto olfattivo al fine di salvaguardare la salute dei cittadini della contrada limitrofa (Castel di Sette).

Il gestore della discarica precisa comunque che la discarica è già dotata di una barriera arborea su tutto il perimetro della stessa ad eccezione di un piccolo tratto dove non è stato possibile piantumare poiché i terreni sono accidentati e non sono di proprietà del concessionario.

Il gestore si dichiara disponibile a valutare eventuali suggerimenti ribadendo comunque di operare adottando costantemente tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali impatti olfattivi.

Si segnala il **parere favorevole** del Comune di Lanciano citato in premessa.

La Conferenza di Servizi, a maggioranza, si esprime con **PARERE FAVOREVOLE** al rinnovo/riesame dell'AIA con quanto indicato nel presente verbale, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARTA ed integrate con quanto discusso nella presente conferenza.

Si stabilisce che la documentazione deve essere inviata entro 45 gg.

Al termine della seduta il SGRB, al fine di concludere il procedimento istruttorio, ritiene di stabilire che:

- In accordo a quanto disposto dall'Art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. c. 7 [omissis] "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".
- L'Autorità competente, può procedere al rilascio del rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la discarica in oggetto inserendo nella stessa le evidenze risultanti dalle Conferenze dei Servizi e dalle valutazioni tecniche inviate dall'A.R.T.A. Abruzzo.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

La Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle **ore 12:40**

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi ringrazia gli intervenuti per la collaborazione e professionalità con cui sono stati affrontate le diverse problematiche e comunica che il presente verbale viene trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi ai fini di una condivisione del testo concedendo **3 (tre) gg** per eventuali integrazioni/modifiche allo stesso, per la parte di interesse.

Il presente verbale è costituito da **n. 25 (venticinque)** pagine.



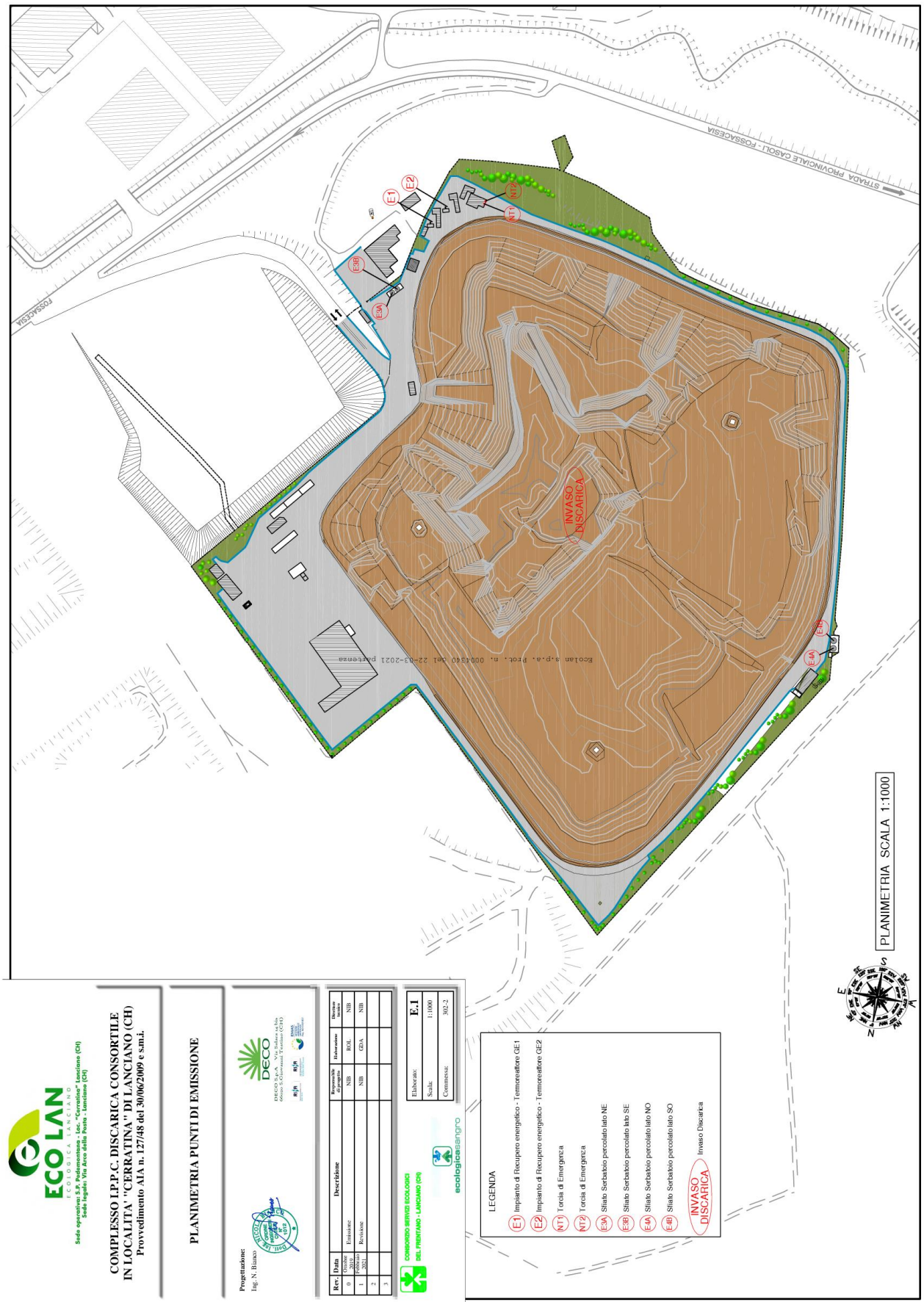
Allegato B

Quadro riassuntivo delle emissioni e relativa planimetria dei punti di emissione

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE												
Punto di emissione	Provenienza impianto	Altezza punto di emissione (m)	Portata (°) (Nm³/h)	Durata emissione (**) (h/gg) (gg/a)	T (°C)	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate (mg/Nm³)	Flusso di massa (kg/h) (kg/a)	Diametro e forma del punto di emissione (m)	solo se previsto tenere di ossigeno vapor acqueo	
E1	Impianto di recupero energetico Gruppo elettrogeno GE1	ca. 6	3.061	20,5	365	Termoreattore	Polveri totali	10	0,031	229,039	5%	
							HCl	10	0,031	229,039	5%	
							C.O.T.	80	0,245	1832,315	5%	
							HF	2	0,006	45,808	5%	
							NOx	450	1,377	10306,770	5%	
							CO	350	1,071	8016,376	5%	
E2	Impianto di recupero energetico Gruppo elettrogeno GE2	ca. 6	3.061	20,5	365	Termoreattore	SOx	35	0,107	801,638	5%	
							Polveri totali	10	0,031	229,039	5%	
							HCl	10	0,031	229,039	5%	
							C.O.T.	80	0,245	1832,315	5%	
							HF	2	0,006	45,808	5%	
							NOx	450	1,377	10306,770	5%	
E3 A	Sfatto serbatoio percolato lato NE	10	-	24	365	Filtro a carbone attivo	CO	350	1,071	8016,376	5%	
							SOx	35	0,107	801,638	5%	
E3 B	Sfatto serbatoio percolato lato SE	10	-	24	365	Filtro a carbone attivo						
E4 A	Sfatto serbatoio percolato lato NO	10	-	24	365	Filtro a carbone attivo						
E4 B	Sfatto serbatoio percolato lato SO	10	-	24	365	Filtro a carbone attivo						
NT.1	Torcia ad alta temperatura (> 850°C) utilizzata come sistema di emergenza per la combustione dei gas nei periodi di fermo dei gruppi elettrogeni per manutenzione e/o guasti non preventivabili											
NT 2	Torcia ad alta temperatura (> 850°C) utilizzata come sistema di emergenza per la combustione dei gas nei periodi di fermo dei gruppi elettrogeni per manutenzione e/o guasti non preventivabili											
EMISSIONI DIFFUSE												
Invaso discarica	Processo di biodegradazione dei rifiuti in discarica	variabile	-	24	365	Copertura giornaliera Sistema di captazione	(****)	(****)	CH ₄	variabile	-	
									CO ₂			-
(*) Portata secca normalizzata.												
(**) Si precisa che il valore indicato, pari a ca. 7.500 h/anno, è da intendersi quale durata media di funzionamento nell'intero ciclo di vita dell'impianto.												
(****) come riportato nel verbale della CdS del 16/2/2021, l'Arta ritiene che il campionamento debba essere effettuato qualora gli sfiati non siano dotati di sistemi di abbattimento.												
(*****) Modalità di controllo: linee guida Arta Abruzzo per il monitoraggio delle emissioni gassose che prevede l'applicazione della normativa tecnica dell'Agenzia per l'Ambiente Inglese (EA Environmental Agency): "Guidance for monitoring Landfill Gas Surface Emissions". Tale normativa tecnica prevede l'utilizzo di una speciale camera di cattura del Biogas "Flux Box" e pone come limiti di accettabilità per le emissioni in atmosfera di metano attraverso la superficie i seguenti valori: discariche dotate di capping definitivo = 0,001 mg/m² * s - discariche dotate di capping provvisorio= 0,1 mg/m² * s												

Ecologica Sangro
(il Legale Rappresentante)





ALLEGATO "C" alla DD DPC026/147 del 28/06/2021
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

CODICE	RIFIUTI
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04	rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

CODICE	DESCRIZIONE RIFIUTI
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

CODICE	DESCRIZIONE RIFIUTI
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

DETERMINAZIONE 29.0.6.2021, N. DPC026/148

DI.BA. METALLI S.r.l. - Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e non pericolosi (RSNP) - Sospensione dell'autorizzazione regionale – PRESA D'ATTO.

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/148

del 29/06/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: DI.BA. METALLI S.r.l. - Impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e non pericolosi (RSNP) - Sospensione dell'autorizzazione regionale – PRESA D'ATTO.

- **Titolare autorizzazione impianto:** DI.BA. METALLI S.r.l.;
- **Titolo autorizzativo:** D.D. n. DPC026/06 del 07.08.2015;
- **Sede Legale:** Via Pisa, 16 - 64021 Giulianova (TE);
- **Sede Operativa:** Via Cupa snc - 64021 - Comune di Giulianova (TE);
- **Iscrizione C.C.I.A.A. di Teramo:** P.I. 01436330672;
- **Iscrizione REA:** n. TE-124473;
- **Normativa di riferimento:** Art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Art. 45 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- **Codice SGRB:** AU-TE-016;
- **Coordinate geografiche:** N. 42° 43' 57.3" - E 13° 57' 16.2".

IL DIRIGENTE

(DGR n. 469 del 24.06.2015)

..... omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

1. di **PRENDERE ATTO** dell' "Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali" (artt.273 e ss., 321 c.p.p., 648 quater c.p., 19 D.lgs. 231/2007) emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti, nell'ambito del procedimento N. 639/2019 R.G.N.R. Mod. 21- N. 1698/2019 R.G. GIP, con la quale viene disposta la misura interdittiva della sospensione delle autorizzazioni, licenze e concessioni finalizzate all'esercizio dell'impresa per la durata di 12 mesi, nei confronti della Ditta DI.BA. METALLI S.r.l.;
2. di **DISPORRE**, a seguito dell' "Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali" (artt.273 e ss., 321 c.p.p., 648 quater c.p., 19 D.lgs. 231/2007) di cui al precedente art. 1, **la sospensione dell'autorizzazione regionale D.D. n. DPC026/06 del 07.08.2015** per l'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi (RSP) e non pericolosi (RSNP) ubicato nel Comune di Giulianova (TE) , Via Cupa, intestata alla DI.BA. METALLI S.r.l. - P.I. 01436330672 - **per le tempistiche stabilite dall'autorità giudiziaria**;
3. di **DISPORRE** conseguentemente la **sospensione della procedura avviata dal SGRB-dpc026, di cui alla nota prot. n. 0172398 del 27/04/2021**, con la Convocazione della CdS asincrona, al fine di valutare la richiesta di variante al progetto approvato con D.D. n. DPC026/06 del 07.08.2015;
4. di **PRESCRIVERE** alla DI.BA. Metalli S.r.l. , previa autorizzazione da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Chieti, la sicurezza dell'impianto in conformità alle prescrizioni di cui alla D.D. n. DPC026/06 del 07.08.2015;
5. di **FARE SALVA** l'applicazione delle eventuali norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

6. di **DEMANDARE all'ARTA - Distretto di Teramo**, per quanto di propria competenza, le attività di controllo e vigilanza sull'effettivo e puntuale rispetto delle presenti disposizioni, nonché sullo stato dei luoghi;
7. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, a DI.BA. Metalli S.r.l. per il tramite del SUAP territorialmente competente;
8. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Ditta, al Comune di Giulianova (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo, al Dipartimento Territorio Ambiente-Servizio Valutazioni Ambientali, al Comando della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Ascoli Piceno, nonché a tutti gli Enti/Soggetti interessati alla procedura di variante di cui all'art. 3;
9. di **TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente Provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
10. di **TRASMETTERE** infine, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
11. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Gabriele Costantini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Corroppolo)

Firmato digitalmente

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE
SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 24.06.2021, N. DPG020/515

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Approvazione Avviso "SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi" e Allegati.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG020/515 del 24/06/2021

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE
SERVIZIO OCCUPABILITA'
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – ANNO 2021- Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.6 Priorità d'investimento 8v Tipologia di azione 8.6.2. Intervento COV1 - Approvazione Avviso **"SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi"** e Allegati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

1. Il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3. Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
4. Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
5. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
6. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
7. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
8. Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le

norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

9. Il Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
10. Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
11. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
12. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti;
13. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»;
14. la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
15. la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;
16. la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;
17. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;
18. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009.
19. Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
20. il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020: modifica dei Regg. (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
21. il POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato, nell'ultima versione, con la Decisione C (2019) 1706 final della Commissione Europea del 28 febbraio 2019;

22. la Deliberazione di Giunta n. 260 del 12.05.2020 avente ad oggetto "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19."
23. il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - novembre 2018 approvato con determinazione DPA/380 del 27/11/2018;
24. il POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 8.1 – marzo 2021 approvato con determinazione DPA/49 del 24.03.2021;
25. la DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
26. il POR FSE Abruzzo 2014/2020 approvato, nell'ultima versione, con la Decisione C(2019) 1706 final della Commissione Europea del 28 febbraio 2019;
27. la Deliberazione di Giunta n. 260 del 12.05.2020 avente ad oggetto "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19."
28. la DGR del 23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
29. il POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2020 approvato con DGR n. 3 del 13.01.2021.
30. le variazioni di bilancio approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 198 e 199 del 02.04.2021;
31. la DGR del 14 giugno 2021 n. 349, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di Intervento - POR FSE 2014-2020 – Anno 2021";

DATO ATTO:

- che con DGR del 14 giugno 2021 n. 349 la Giunta regionale ha approvato la scheda intervento COV1 del POR FSE 2014-2020 REGIONE ABRUZZO ANNO 2021, fissando nella stessa le linee generali della misura per la predisposizione dell'Avviso;
- che l'allegato Avviso non prevede una procedura a sportello, ma un criterio di ordinamento delle candidature per ricavo/compenso anno 2019 dal più basso al più alto;
- che, in considerazione della disponibilità immediata di una parte delle risorse previste nella scheda Intervento (€ 4.140.034,00 rispetto a € 9.644.430,00), si è ritenuto opportuno, di concerto con l'AdG, di garantire l'accesso ai lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali attivi prima dell'1/01/2019, al fine di consentire di sostenere il più possibile coloro che sono stati danneggiati maggiormente dall'emergenza Covid19;
- che pertanto l'Avviso, comunque coerente con le linee guida della Scheda Intervento, prevede un contributo a fondo perduto una tantum, pari a 2.000 Euro elevabile a 4.000,00 Euro nel caso di lavoro autonomo con presenza di almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato e non più € 1.000,00 per le attività avviate dopo il 01/02/2019 (per evitare l'effetto spiazzamento del criterio di ordinamento ricavo/compenso anno 2019 dal più basso al più alto);

- che, con nota prot. n. RA 0251808/21, il Servizio DPG020 "Occupabilità" ha trasmesso al Servizio legislativo e normativa europea, la bozza di Avviso pubblico "SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi", ai fini del previsto parere in materia di aiuti di stato;
- che è stato acquisito con nota prot. N. 0262308/21 il previsto parere del Servizio legislativo e normativa europea;
- che con nota prot. RA n. 0251454/21 il Servizio DPG020 "Occupabilità" ha trasmesso al Servizio Autorità di Gestione Unica FSE-FESR la bozza di Avviso completa degli allegati per opportuna conoscenza;

PRESO ATTO

- che, con nota prot. n. RA/0259476/21 l'Autorità di Gestione ha comunicato che in base al Manuale delle Procedure, Vers. 8.1. e ss., Par. 2.1.2. "La validazione non è richiesta per gli avvisi/bandi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto attivati per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e che pertanto è possibile dare seguito alla pubblicazione dell'Avviso relativo all'intervento di cui trattasi, dando corso ai conseguenti adempimenti;

DATO ATTO che il succitato intervento è da includere nella fattispecie dell'attività per le quali si può procedere mediante Avviso pubblico;

RITENUTO:

per quanto sopra esposto, di approvare l'Avviso Pubblico "**SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi**" ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PRECISATO:

- che con nota prot. RA 0202669/21 del 13 maggio 2021 l'Adg ha comunicato al Servizio DPG020 che l'importo delle risorse finanziarie disponibili nell'annualità 2021 alla realizzazione dell'intervento di che trattasi è stato quantificato in € 4.140.034,00 (Asse 1 - Obiettivo tematico 8 - Priorità d'investimento 8v - Obiettivo specifico 8.6 - Azione 8.6.2) nel Piano Operativo FSE 2018-2020;
- nella medesima nota è precisato che per la restante dotazione finanziaria dell'intervento, ferma restando la capienza nella dotazione finanziaria del Programma FSE 2014-2020, è stata segnalata al competente Servizio Finanziario la necessità di reperire una ulteriore quota di finanziamento regionale, ai fini della copertura dell'importo totale previsto dalla Scheda di Intervento COVID ASSEI;
- che l'intervento COV1 del presente Avviso "**SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi**" trova la copertura finanziaria a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2018-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.6 Azioni 8.6.2 Priorità di Investimento 8v, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023 che presentano la necessaria capienza secondo gli importi di seguito riportati:

ASSE	PdC	AZIONE	CAPITOLO 52100 FSE (50%)	CAPITOLO 52101 FdR (35%)	CAPITOLO 52102 F. Reg. (15%)	TOTALE	ANNO
I	Art. 14 U.2.03.03.03.999	8.6.2	€ 2.070.017	€ 1.449.011,9	€ 621.005,1	€ 4.140.034,00	2021
			€ 2.070.017	€ 1.449.011,9	€ 621.005,1	€ 4.140.034,00	

DATO ATTO che i dispositivi attuativi dell'intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni generali e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013;

CONSIDERATO di dare ampia pubblicità all'avviso con la pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, www.regione.abruzzo.it/europa, sullo sportello digitale della Regione Abruzzo, sul sito dell'URP, nonché sul B.U.R.A.T.;

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare l'avviso pubblico **"SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi"** per l'attuazione dell'Intervento COV1 del Piano Operativo FSE 2014-2020 – ANNO 2021, ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Intervento COV1 del Piano Operativo FSE 2014-2020 per complessivi € 4.140.034,00 trova la copertura finanziaria a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I, - Obiettivo tematico 8 - Priorità d'investimento 8v - Obiettivo specifico 8.6 - Azione 8.6.2, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023 che presentano la necessaria capienza secondo gli importi di seguito riportati:

ASSE	PdC	AZION E	CAPITOLO 52100 FSE (50%)	CAPITOLO 52101 FdR (35%)	CAPITOLO 52102 F. Reg. (15%)	TOTALE	ANNO
I	Art. 14 U.2.03.03.03.999	8.6.2	€ 2.070.017	€ 1.449.011,9	€ 621.005,1	€ 4.140.034,00	2021
			€ 2.070.017	€ 1.449.011,9	€ 621.005,1	€ 4.140.034,00	

3. di prenotare l'impegno della spesa complessiva di € 4.140.034,00 a carico delle risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2014-2020 Asse I Obiettivo tematico 8 - Priorità d'investimento 8v - Obiettivo specifico 8.6 - Azione 8.6.2, sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023 che presentano la necessaria capienza secondo gli importi di seguito riportati:

ASSE	PdC	AZIONE	CAPITOLO 52100 FSE (50%)	CAPITOLO 52101 FdR (35%)	CAPITOLO 52102 F. Reg. (15%)	TOTALE	ANNO
I	Art. 14 U.2.03.03.03.999	8.6.2	€ 2.070.017	€ 1.449.011,9	€ 621.005,1	€ 4.140.034,00	2021
			€ 2.070.017	€ 1.449.011,9	€ 621.005,1	€ 4.140.034,00	

4. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati a ciascuna prenotazione stabilendo che si provvederà nella fase dell'impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR) nel rispetto del principio

- 3.12. All 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 in relazione alla intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal SI.GE.CO. e dal manuale dell'AdG PO FSE per la programmazione 2014-2020;
5. di dare atto che i dispositivi attuativi dell'intervento in parola risultano coerenti con le disposizioni generali e speciali di cui al Reg. UE n. 1407/2013;
6. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dei relativi allegati sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, www.regione.abruzzo.it/europa, sulla sezione <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, sul sito dell'URP, nonché sul B.U.R.A.T.;
7. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
- Servizio DPB006 "Servizio Entrate";
 - Servizio DPB014 "Servizio Bilancio - Ragioneria";
 - Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 - Servizio DPG024 "Servizio Controllo - Monitoraggio".

Il Dirigente del Servizio

Renata Durante

(firma digitale N°: 6130940001995007)

L'Estensore

Maria Sambenedetto

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Maria Sambenedetto

Firmato elettronicamente



Dipartimento Lavoro e Sociale

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

ASSE I - OCCUPAZIONE

Obiettivo tematico: 8

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento: 8v

L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

Obiettivo specifico: 8.6

Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.6.2. Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)

Intervento COV 1 "Programma di Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali"

AVVISO

"SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi"

Reg. UE n. 1407/2013

AVVISO PUBBLICO finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19.

Indice

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - COSA FINANZIA	3
ARTICOLO 3 - DESTINATARI.....	3
ARTICOLO 4 – MISURA DELLA SOVVENZIONE UNA TANTUM E RISORSE DISPONIBILI	4
ARTICOLO 5 – CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO	5
ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	5
ARTICOLO 7 – ESAME DELLE CANDIDATURE E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	6
ARTICOLO 8 – PROCEDURA RECLAMI E RICORSI.....	8
ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE UNA TANTUM.....	8
ARTICOLO 10 – CONTROLLI	8
ARTICOLO 11 – REVOCA E RINUNCIA	9
ARTICOLO 12 – CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO” E “DE MINIMIS”?	9
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	11
ARTICOLO 14 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE.....	11
ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	11
ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI GENERALI.....	11
ART. 17 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	11
ALLEGATI ALL’AVVISO	14
TABELLA 1 – RIFERIMENTO RIQUADRI MODELLO UNICO PF2020/REDDITI 2019	14

Articolo 1 - Finalità

1. L'Intervento COV1 "Programma di Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/lavoratori autonomi/imprenditori individuali", approvato con la DGR n. 349 del 14 giugno 2021, rappresenta una misura straordinaria di sostegno al reddito finalizzata a contrastare gli effetti negativi di natura sociale, economica e finanziaria causati dalla pandemia da Covid-19. Esso è elaborato in coerenza con il mutato quadro normativo e regolamentare avviato dalla Commissione Europea e culminato nell'approvazione del "Coronavirus Response Investment Initiative – CRII e CRII+", finalizzato a fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze sociali, economiche e finanziarie da essa causate.
2. L'intervento intende sostenere il lavoro autonomo e supportare con una sovvenzione *una tantum* a fondo perduto le perdite subite, a causa della pandemia COVID 19, dai lavoratori autonomi/titolari di partita IVA/imprenditori individuali e professionisti.
3. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 - Cosa finanzia

1. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo intende erogare un contributo una tantum come ristoro dei danni subiti dai lavoratori/lavoratrici autonomi/titolari di partita IVA/professionisti, in termini di perdita di ricavi/compensi nell'anno 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Il contributo a fondo perduto garantirà ai lavoratori autonomi una liquidità necessaria a fronteggiare le spese di gestione e di funzionamento delle proprie attività. In sostanza, l'obiettivo principale è quello di agevolare i lavoratori autonomi/imprenditori/professionisti ad adattarsi al cambiamento subito per effetto dell'impatto del Coronavirus sulla propria capacità economico-finanziaria. La capacità del lavoratore autonomo di adattarsi e gestire il cambiamento può aumentare le possibilità di sopravvivenza dell'attività. Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e limitare la perdita di posti di lavoro è sostenuto in misura maggiore il lavoratore autonomo/libero professionista che abbia almeno un lavoratore dipendente.
2. La sovvenzione è erogata sotto forma di contributo a fondo perduto una tantum pari a **2.000,00** Euro elevabile a **4.000,00** Euro nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale con presenza di almeno un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Destinatari

1. Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti ai seguenti destinatari:
 - a) soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
 - b) titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS;
 - c) liberi professionisti¹, iscritti all'Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata.

¹ Non si prevede distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo della disposizione anche i soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014 ed i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile

2. I destinatari devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - a) sede/studio dell'attività localizzati nella Regione Abruzzo;
 - b) partita iva attiva al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione;
 - c) inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019;
 - d) ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00, come risultanti dal modello di dichiarazione redditi persone fisiche 2020/periodo d'imposta 2019 trasmesso all'Agenzia delle Entrate (secondo le indicazioni della **Tabella 1**);
 - e) riduzione dei ricavi/compensi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 almeno pari al 30% (per l'anno 2020 la voce compensi/ricavi sarà attestata dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili secondo quanto riportato nell' All. B);
 - f) non esercitare un'attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 di cui al successo art. 12;
 - g) essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato;
3. Sono escluse le seguenti categorie:
 - a) le società (comprese le società con un unico socio) e le cooperative;
 - b) gli studi associati;
 - c) i lavoratori dipendenti;
 - d) i pensionati;
 - e) i collaboratori coordinati e continuativi.
4. L'Avviso non è rivolto al settore agricoltura in generale, né ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 917/1986¹.
5. L'Avviso, inoltre, non è rivolto al settore della pesca e dell'acquacoltura².

Articolo 4 – Misura della sovvenzione una tantum e Risorse disponibili

1. La sovvenzione erogata sotto forma di contributo una tantum a fondo perduto per i richiedenti, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, prevede i seguenti importi alternativi:
 - a) €. 2.000,00 (duemila);
 - b) €. 4.000,00 (quattromila) solo ed esclusivamente per i richiedenti che abbiano almeno un dipendente subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione.
2. I richiedenti il contributo di € 4.000,00 dovranno essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (DURC o eventuali casse di previdenza). Tale regolarità deve rimanere anche alla data di erogazione del contributo.
3. Le risorse complessive stanziare per la realizzazione del presente AVVISO "Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi" sono pari a **€ 4.140.034,00** suddivise tra le seguenti Linee di

e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

¹ I suddetti soggetti rientrano tra i beneficiari del settore agricolo finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

² Tale settore attinge risorse dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Intervento:

- a) Linea 1- sovvenzioni a lavoratori autonomi/titolari di partita iva di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a) e b) **€ 3.140.034,00**;
 - b) Linea 2- sovvenzioni a liberi professionisti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. c) **€ 1.000.000,00**.
4. La Regione Abruzzo si riserva di assegnare altre risorse fino a € 9.644.430,00 e di destinare eventuali e aggiuntive disponibilità, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse, comunque coerente con le caratteristiche degli Interventi.
5. Di seguito sono riportate in tabella le risorse finanziarie ad oggi disponibili per Asse- Obiettivo Specifico, Tipologia di Azione come definite nel PO FSE Regione Abruzzo 2018-2020- Anno 2021:

Asse	Priorità di investimento	Obiettivo Specifico / Risultato Atteso	Tipologia di Azione da Accordo di Partenariato	Risorse
I	8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi	8.6.2. - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi)	Intervento COV1 € 4.140.034,00
Totale				€ 4.140.034,00

Articolo 5 – Cumulabilità del contributo

- La sovvenzione una tantum è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.L del 28 marzo 2020, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
- Inoltre, tale sovvenzione è cumulabile altresì con le altre misure adottate dalla Regione Abruzzo in materia di contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

- Le candidature devono essere inviate **a partire dal 12 luglio 2021 ore 9:00:00** ed entro e non oltre la data del **3 agosto 2021 ore 20:00:00**, esclusivamente, PENA L'IRRICEVIBILITA' DELL'ISTANZA, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

sportello.regione.abruzzo.it
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate:

selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE 2014-2020 – “SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi”

2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. La candidatura deve essere presentata dal richiedente in forma telematica attraverso lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it/> che consente l'inserimento di tutta la documentazione richiesta.
4. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 (<https://www.spid.gov.it>).
5. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

Dossier di candidatura
<i>Allegato A – Istanza da compilare on line</i>
<i>Allegato B – Attestazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. e) redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal richiedente)</i>
<i>Allegato C – Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo all'Agenzia delle Entrate</i>
<i>Allegato D – Copia del certificato di attribuzione della P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. a, b e c</i>

6. L'istanza all. A – da compilare on line - dovrà essere in regola con le disposizioni normative in tema di imposta di bollo (pari a €. 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) e recherà in intestazione il codice della marca da bollo.
7. La firma apposta sull'allegato B è autenticata ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore.
8. La mancanza e/o incompletezza di uno o più allegati comporta l'esclusione della candidatura.
9. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo.
10. È possibile presentare una sola istanza e nel caso in cui pervengano più candidature per lo stesso richiedente sarà presa in carico solo l'ultima e la/le precedenti saranno considerate annullate dall'invio successivo.
11. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di accesso, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Articolo 7 – Esame delle candidature e cause di inammissibilità delle domande

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma **sportello.regione.abruzzo.it** e riguarda i seguenti elementi:
 - a) rispetto dei termini di presentazione della candidatura;

- b) rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura.
2. Con riferimento alle candidature pervenute, l'Ufficio Programmazione Lavoro FSE del Servizio Occupabilità DPG020 provvede all'istruttoria di ammissibilità entro i successivi 60 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
 3. Le graduatorie saranno elaborate **non** secondo l'ordine cronologico di invio delle candidature, ma **in ordine crescente di ricavo/compenso anno 2019**. Sarà pertanto data priorità ai soggetti con reddito/compenso più basso.
 4. Solo in caso di parità di ricavi/compensi anno 2019 sarà data priorità all'ordine cronologico di inoltro della candidatura.
 5. Le candidature ricevibili sono esaminate e ammesse fino ad esaurimento delle **risorse finanziarie disponibili sulle due Linee di intervento, ciascuna maggiorata del 30%**.
 6. Sono considerate inammissibili le domande non conformi a quanto previsto dall'Avviso e nello specifico:
 - a) assenza anche di uno solo degli allegati previsti all'art. 6 comma 5;
 - b) non conformità nella redazione dell'Allegato B;
 - c) carenza dei requisiti di firma dell'Allegato B previsti all'art. 6 comma 7;
 - d) redazione dell'allegato B da parte di soggetto non abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili;
 - e) assenza dei requisiti del richiedente di cui all'art. 3 e 4;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato di cui al regolamento UE n.1407/2013;
 - g) superamento della soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" di cui all'art. 12 comma 2.
 7. Al fine di ridurre i casi di esclusione per soli vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del soccorso istruttorio.
 8. Conclusa la fase istruttoria, l'Ufficio Programmazione Lavoro FSE del Servizio DPG020 trasferisce gli esiti della stessa al Dirigente del Servizio Occupabilità che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sul sito dell'URP.
 9. La graduatoria provvisoria contiene l'elenco dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi e non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione.
 10. La pubblicazione della graduatoria sul BURAT vale come notifica a tutti gli effetti di legge.
 11. Per i candidati esclusi dalla data di pubblicazione sul BURAT decorrono 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it.
 12. Decorsi i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., il Dirigente del Servizio Occupabilità provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi e finanziati, dei beneficiari ammessi e non finanziati e dei candidati non ammessi con motivo di esclusione.
 13. Per i beneficiari ammessi e finanziati la pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di atto di concessione, senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio Occupabilità né, tantomeno, alcuna conferma da parte del beneficiario della volontà di accettare il contributo e determina il diritto all'erogazione con le modalità dell'art. 9 dell'Avviso, fatte salve le verifiche successive degli uffici competenti.

14. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dal vigente Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
15. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017, il Servizio Occupabilità assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore il 12 agosto 2017 nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 6, comma 6 (c.d. *Mille proroghe*), tenuto conto del Regolamento recante disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Articolo 8 – Procedura reclami e ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
2. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
3. Il Foro competente è il Foro dell'Aquila.

Articolo 9 – Modalità di erogazione della sovvenzione una tantum

1. La sovvenzione una tantum verrà erogata in un'unica soluzione e si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari al pagamento sull'IBAN indicato in sede di presentazione della candidatura ed intestato al richiedente.
2. Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice **IBAN del proprio conto corrente bancario o postale** dedicato all'operazione (anche non in via esclusiva), **intestato a sé stesso**, con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito prepagate e/o sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal, altro).
3. La Regione Abruzzo declina ogni responsabilità in caso di errata indicazione del codice IBAN da parte del richiedente.
4. **I beneficiari sono tenuti inviare a rendicontazione il modello UNICO anno 2020 dopo l'invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, pena la revoca.**
5. La Regione Abruzzo può avvalersi del personale delle Società Partecipate (in house) per le attività di gestione, rendicontazione e controllo.

Articolo 10 – Controlli

1. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità previste dal Manuale delle procedure FSE, verifiche e controlli sulla regolarità della somma erogata.

¹ Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

2. Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo, compreso l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sull'Allegato A- Istanza.
3. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di accesso di partecipazione al presente Avviso, la Regione potrà procedere alla revoca della sovvenzione una tantum concessa, nonché al recupero delle eventuali somme erogate, riservandosi l'adozione di misure conseguenti al riscontro di dichiarazioni mendaci da parte dell'istante rese in violazione del DPR 445/2000.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 le sovvenzioni erogate per effetto del presente Avviso sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11 – Revoca e Rinuncia

1. La Regione Abruzzo potrà procedere alla revoca della sovvenzione una tantum qualora il destinatario incorra in:
 - a. violazione delle disposizioni del presente Avviso, delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative vigenti, comunitarie, nazionali e regionali;
 - b. false dichiarazioni e/o attestazioni riguardanti i requisiti di accesso di partecipazione al presente avviso;
 - c. mancato invio del **modello UNICO anno 2020 entro il termine del 31/12/2021**.
2. È facoltà del beneficiario rinunciare alla richiesta di sovvenzione una tantum per sopravvenute esigenze. In tal caso dovrà tempestivamente comunicare alla regione Abruzzo tale volontà esclusivamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it. In tale ipotesi la Regione Abruzzo procederà agli adempimenti consequenziali.
3. Nel caso di revoca/rinuncia il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire le somme ricevute maggiorate, se del caso, degli interessi legali come per legge, restando a carico del percettore medesimo tutti gli oneri relativi all'operazione.

Articolo 12 – Che cosa si intende per “regime di aiuto” e “de minimis”?

1. L'incentivo per le assunzioni di cui al presente Avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.
2. L'impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” di cui all'art. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.
3. Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis”.
4. L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali.

5. Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.
6. Ai sensi del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 art. 14 comma 6, a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti.
7. Secondo quanto disposto dal Regolamento 1407/2013, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.
8. I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti “de minimis” per le seguenti attività primarie (Classificate secondo i codici ATECO 2007):
 - Produzione primaria prodotti agricoli:
 - A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
 - A. 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
 - 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
 - 01.2 Coltivazione di colture permanenti
 - 01.3 Riproduzione delle piante
 - 01.4 Allevamento di animali
 - 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
 - È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.
 - Mercato comune della pesca:
 - A. 03 -PESCA E ACQUACOLTURA
 - 03.1 Pesca
 - 03.2 Acquacoltura
 - C. -ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
 - G.- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
 - 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
 - 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
 - 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati.
9. Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, purché sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
10. Gli Aiuti de minimis di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti de minimis o con altri aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art.5 del Reg. (UE) 1407/2013, nonché dalla normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 13 - Clausola di salvaguardia

1. La presentazione dell'istanza a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Articolo 14 – Pubblicità e informazione

1. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), sul sito web www.regione.abruzzo.it nella Sezione Abruzzo in Europa e nella piattaforma sportello.regione.abruzzo.it.

Articolo 15 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 16 - Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Occupabilità del Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo.
2. Il Responsabile del Procedimento fino alla pubblicazione della graduatoria è la dr.ssa Maria Sambenedetto, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Lavoro FSE del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell'avviso devono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione **esclusivamente** attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it. Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella stessa piattaforma.
4. Anche per gli aspetti relativi alla gestione degli interventi e le richieste di chiarimenti devono essere avanzate attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo sportello.regione.abruzzo.it.

Art. 17 - Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Lavoro e Sociale*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

1. Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo

- per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
3. in particolare l'Art. 7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione";
 4. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 5. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 7. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
 9. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 10. Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 11. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
 12. Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 13. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/436 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda le modifiche del modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

14. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/437 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 per quanto riguarda le modifiche del modello per la trasmissione dei dati finanziari, del modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari e del modello dei conti;
15. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo obiettivo tematico alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione»;
16. la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
17. la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Versione 2.0;
18. la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione (2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0, recepita con DGR 841 del 09.11.2018;
19. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 6615 final del 22 settembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;
20. la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15 aprile 2021 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Abruzzo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2014IT05SFOP009;
21. POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 – Versione 7.0 – 25 maggio 2021 - approvato con determinazione DPA011/21 del 25/05/2021;
22. POR FSE Abruzzo 2014-2020- Approvazione "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione- Versione 8.2- giugno 2021" e relativi allegati, approvato con determinazione DPA011/23 del 09.06.2021;
23. Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
24. D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
25. D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
26. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
27. D. Lgs del 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

28. D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
29. Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
30. Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183".
31. DGR dell'23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
32. POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2020 approvato con DGR n. 3 del 13.01.2021.
33. DGR del 14 giugno 2021 n. 349, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Schede di Intervento - POR FSE 2014-2020 – Anno 2021".

ALLEGATI ALL'AVVISO

DOSSIER DI CANDIDATURA:

Allegato A – Istanza **da compilare on line**

Allegato B – Attestazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. e) redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal richiedente).

Allegato C – Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo alla Agenzia delle Entrate

Allegato D – Copia del certificato di attribuzione alla P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. a,b e c

TABELLA 1 – RIFERIMENTO RIQUADRI MODELLO UNICO PF2020/redditi 2019

Ricavi/Compensi	Regime	Quadro
Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
	Contabilità semplificata	RG2 - col. 2
Compensi		RE2 - col 2
Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014 ²	Da LM22 a LM27 - col. 3
Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2001 ³	LM2

² Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

³ Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).



Allegato A

REGIONE ABRUZZO**Dipartimento Lavoro - Sociale****ALLEGATO A – Istanza (da compilare on line)****Codice marca da bollo****AVVISO PUBBLICO**

finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19

Il/La sottoscritto/a	Cognome e Nome del firmatario della domanda
nato/a	
residente	Luogo e data di nascita
codice fiscale	Comune, via – Prov. – CAP
Titolo di studio	Codice fiscale personale
sede legale dell'attività autonoma	Selezionare
sede operativa (se diversa dalla sede legale)	Comune, via – Prov. – CAP della sede legale
Codice ATECO 2007	Comune, via – Prov. – CAP della sede operativa
Partita IVA/codice fiscale	6 cifre
Pec – tel. fisso e mobile - email	P.IVA/Codice fiscale
Iscritta al registro delle imprese di (ove ricorre)	La PEC aziendale è obbligatoria
	Luogo – n.ro REA – data di iscrizione

DICHIARA



Allegato A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ✓ di aver preso integrale visione dell'Avviso pubblico SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19, compreso ed accettato senza alcuna riserva;
- ✓ di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 co. 1 dell'Avviso in quanto **(barrare e compilare la casella pertinente con i dati richiesti)**:

LINEA 1

☐	<i>Soggetto esercente attività di lavoro autonomo</i>	
	iscritto alla sezione speciale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria:	
	al numero:	

☐	<i>Titolare di partita IVA</i>	
	iscritto in via esclusiva alla gestione separata INPS	
	al numero:	

LINEA 2

☐	<i>Libero professionista iscritto all'albo professionale dei/degli:</i>	
	Iscritto alla Cassa professionale privata:	
	al numero:	

- ✓ di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 co. 2 del presente avviso:

☐	sede/studio dell'attività localizzati nella Regione Abruzzo;
☐	partita iva attiva al momento della presentazione della domanda;
☐	inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019;
☐	data di inizio attività il _____ (stessa data risultante da allegato D);
☐	ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00, come risultanti dal modello di dichiarazione redditi persone fisiche 2020/periodo di imposta 2019 trasmesso all'Agenzia delle Entrate – Tabella 1 ;
☐	riduzione dei ricavi/compensi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 almeno pari al 30% come di seguito specificato:



Allegato A

- ☐ anno 2020 €. (per l'anno 2020 la voce compensi/ricavi sarà pari al valore dell'attestazione del soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili di cui all' All. B)
- ☐ anno 2019 €. (valore della Dichiarazione Redditi anno 2019 allegato C secondo le indicazioni contenute nella TABELLA 1)

variazione % (calcolo automatico)

- ☐ non esercitare un'attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 di cui all' art. 12 dell'Avviso;
- ☐ essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

CHIEDE

- ✓ la corresponsione della sovvenzione erogata sotto forma di contributo una tantum a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Abruzzo nell'ambito dell'Avviso pubblico SOVVENZIONI UNA TANTUM per lavoratori autonomi a valere sul POR FSE 2014-20 – P.O. 2018-2020, pari a:

☐ €. 2.000,00 (duemila);

☐ €. 4.000,00 (quattromila) e di avere il seguente lavoratore dipendente NOME COGNOME CODICE FISCALE con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere alla data di presentazione della domanda.

- ✓ che l'importo concesso venga accreditato sul seguente conto corrente bancario/postale intestato al lavoratore autonomo:

c/c bancario/postale _____ n. _____

Intestato a _____

IBAN

PAESE	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE

dichiara altresì (barrare la casella di interesse):

- ☐ di essere l'unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente sopra indicato, non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo;
- ☐ di non essere l'unico soggetto titolato ad operare sul conto corrente sopra indicato, essendo stati delegati altri soggetti di cui si indicano le generalità ed il codice fiscale:

Nome e Cognome:	_____
Codice Fiscale	_____
Luogo e data di nascita	_____
Residenza	_____

*Allegato A*

ALLEGA

- ✓ Allegato B - Attestazione redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili (soggetto che deve essere diverso dal richiedente)
- ✓ Allegato C - Dichiarazione dei redditi anno 2019 utilizzata per la dimostrazione del requisito di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. d) completa di ricevuta di trasmissione e protocollo alla Agenzia delle Entrate
- ✓ Allegato D - Copia del certificato di attribuzione alla P.I.V.A rilasciato dalla Agenzia delle Entrate oppure Visura camerale aggiornata (solo in caso di iscrizione al Registro delle Imprese) utilizzata per la dimostrazione dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 comma 2 lett. a, b e c

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati", manifesta il consenso a che la Regione Abruzzo proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.



Allegato B

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Lavoro – Sociale

ALLEGATO B – ATTESTAZIONE redatta dal soggetto abilitato alla trasmissione telematica dei documenti contabili
(soggetto che deve essere diverso dal richiedente)

AVVISO PUBBLICO

finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ prov. () il _____
residente a _____ prov. ()
alla via _____ numero _____ CAP _____
con studio professionale in _____ via _____ n. _____
iscritto/a all'Albo professionale/Ruoli dei _____
di _____ al n. _____ dal ____/____/____,

o in alternativa

Il Centro/Associazione/Società _____
iscritto/registrato a _____ al n. _____
nella persona dell'amministratore/legale rappresentante _____
nato/a a _____ prov. () il _____
residente a _____ prov. ()
alla via _____ numero _____ CAP _____

in seguito all'incarico conferitogli da (specificare ragione sociale impresa/nominativo lavoratore autonomo) _____ con sede legale in _____
prov. () via _____ e in relazione all'Avviso finalizzato a sostenere i lavoratori autonomi con sovvenzioni a fondo perduto, una tantum, a compensazione della perdita di reddito subita a causa della pandemia Covid 19



Allegato B

ATTESTA che

I RICAVI/COMPENSI ANNO 2020 SONO PARI A € (*)
COMPILARE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA TABELLA 1)

Luogo e data _____

Il Soggetto abilitato¹
(timbro e firma)

(*) lo stesso dato deve essere riportato dal richiedente nell'Allegato A- ISTANZA

¹ La firma apposta sull'allegato B è autenticata ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore.

ATTI DELLO STATO

RICORSI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO 15.07.2021, N. 37

Reg. Ric. n. 37/2021



CT 27050 21 – Sez. II – Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ECC.^{ma} CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso ex art. 127 Costituzione

per

il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, rappresentato e difeso *ex lege*,
dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587), per il
ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12 domicilia

nei confronti

della Regione ABRUZZO, in persona del Presidente p.t. per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 10/2021, recante
“riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56
per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei “lavori di realizzazione
dei pennelli e risagomatura scogliera esistenti nella zona sud e centro del
litorale del Comune di Silvi (TE)” ed ulteriori disposizioni”, artt. 5 e 21,
pubblicata sul BUR n. 103 del 19 maggio 2021, giusta delibera consiliare in
data 13 luglio 2021.



La legge regionale suindicata è costituzionalmente illegittima rispetto alle previsioni degli artt. 5 e 21 per i seguenti

MOTIVI

- 1) L'art. 5 viola l'art. 117, II comma lett. l) m), s), Cost; art. 117, VI comma, Cost; art. 9 Cost; artt. 146, 149, 167, 181 Dlgs n. 42/2004; art. 2 DPR n. 31/2017.

La legge regionale epigrafata reca disposizioni agli artt. 5 e 21 incostituzionali come si ritiene di poter dimostrare con il presente ricorso.

L'articolo 5 modifica l'articolo 45 della legge regionale n. 45 del 2007, recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", introducendo il seguente comma 13-bis: *"Per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità della variante secondo i criteri di cui al comma 10"*.

Detta norma esclude l'assoggettabilità alla valutazione di un atto ambientale quale procedura autorizzativa a sé stante, sì da assorbire e da precludere, anche in caso di eventuali comunicazioni di variazione non sostanziale, ogni successiva fase di valutazione e di espressione di pareri da parte degli enti competenti.



Al contrario, si deve rilevare che la procedura di assoggettabilità a VIA è finalizzata unicamente a verificare se gli eventuali impatti negativi dell'intervento siano tali da avviare o meno la procedura di valutazione di impatto ambientale, facendo comunque salva l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri e nulla osta che si appalesino necessari.

La richiamata disposizione, che impedisce di acquisire qualsivoglia autorizzazione o parere, ivi inclusi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, sulla base di una mera comunicazione corredata di relazione tecnica, si pone quindi in contrasto con le vigenti norme a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Occorre, infatti, evidenziare che l'esclusione di assoggettabilità a VIA non esclude altresì la valutazione paesaggistica, non potendo le Regioni introdurre casi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica che non siano previsti dalla legge statale.

La norma de qua introduce nuove ipotesi di interventi non soggetti all'autorizzazione paesaggistica, diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate all'articolo 149 del Codice di settore e nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*".

Le previsioni di cui al citato articolo 149 sono state puntualmente declinate nel d.P.R. n. 31 del 2017, il quale — in attuazione dell'articolo 12, comma 2,



del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 — ha disposto all'articolo 2 che *"Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A»"*, e ha poi individuato nel predetto allegato una casistica di interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica.

Spetta evidentemente soltanto allo Stato individuare tali esclusioni, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché della potestà regolamentare riservata allo Stato nella medesima materia, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, Cost.

Lo Stato ha, peraltro, già assicurato la dovuta considerazione alle esigenze di partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali nella definizione degli interventi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, atteso che il Regolamento approvato con il d.P.R. n. 31 del 2017 è stato concertato previamente mediante l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, come attestato nelle premesse del medesimo atto.

La disposizione regionale censurata ha, quindi, l'effetto di intervenire in una materia nella quale la Regione è sfornita di qualsivoglia potestà legislativa, individuando, in aggiunta alle fattispecie già tipizzate a livello nazionale, ulteriori interventi sottratti a qualsivoglia autorizzazione o parere e dunque suscettibili di essere realizzati in assenza anche dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice.



Da ciò l'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché degli ambiti riservati alla potestà regolamentare dello Stato, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 117.

Codesta Ecc.^{ma} Corte costituzionale ha, infatti, statuito che: *"La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regioni, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo"* e che la qualificazione, da parte della Regione, di taluni interventi come paesaggisticamente irrilevanti *"si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica"* (Corte cost. n. 189 del 2016).

Come la stessa Corte costituzionale ha già più volte affermato, ribadendolo da ultimo nella **sentenza n. 138 del 26 maggio 2021**, *«la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica»* (sentenza n. 189 del 2016; nello stesso senso, sentenze n.



238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008), in quanto la competenza esclusiva statale risponde ad «ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata [...] l'irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all'apprezzamento che compete alla legislazione statale» (sentenza n. 246 del 2017).

L'articolo 146 del Codice di settore è stato, con una recentissima pronuncia di codesta Ecc.^{ma} Corte, definito quale "norma centrale in materia di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica. [...] La disamina delle disposizioni contenute nell'art. 146 cod. beni culturali consente di dedurre che il sistema elaborato dal legislatore statale si basa sulla centralità dell'esame, singulatim svolto, dei progetti relativi a interventi su immobili e aree di interesse paesaggistico. Si coglie così il senso della tutela assicurata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, fondata su una prospettiva unitaria in cui le specificità dei singoli progetti non sfumano in una indeterminata visione d'insieme ma danno concretezza a un quadro che non può non essere unico. Per le anzidette ragioni e in considerazione della giurisprudenza di questa Corte indicata supra al punto 4, si deve concludere nel senso che la norma impugnata, prevedendo l'esonero dalle autorizzazioni sui singoli interventi, reca una deroga alle previsioni dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost." (sentenza n. 141 del 12 maggio 2021).



La Corte ha, infatti, anche recentemente ribadito che *«il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito [...] adottare normative che derogino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto»* (**sentenza n. 74 del 2021; nello stesso senso, anche sentenze n. 101, n. 54 e n. 29 del 2021**).

Anche a voler ammettere astrattamente una qualche possibilità della Regione di intervenire nella materia riservata allo Stato, tale intervento dovrebbe sempre limitarsi a recepire fedelmente le disposizioni statali vigenti, peraltro già concertate con le Regioni, come sopra detto. Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, solo le disposizioni regionali che rispecchiano il contenuto della disciplina statale possono considerarsi non affette da illegittimità costituzionale poiché spetta esclusivamente al legislatore statale individuare quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati, sono esonerati dall'autorizzazione paesaggistica, in quanto si configurano come attività di gestione e manutenzione ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in materia (**Corte cost. n. 201 del 2018**).

La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che, anche nel caso in cui le competenze regionali in materia di difesa del suolo possono rendere opportuni taluni esoneri, gli stessi devono essere realizzati sulla base della normativa statale, ribadendo l'illegittimità di norme regionali che ampliano la portata della disciplina nazionale, sia quanto al tipo di interventi esonerati,



sia quanto alle condizioni che devono sussistere per l'esonero (**sentenza n. 88 del 2018**).

L'articolo 5 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2021 è censurabile anche in quanto incide sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, materia riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

Come già evidenziato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 207 del 2012 e n. 238 del 2013, le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale si impongono sull'autonomia legislativa delle Regioni, alle quali non è pertanto consentito individuare altre tipologie di interventi realizzabili in assenza di autorizzazione paesaggistica, al di fuori di quelli tassativamente determinati ai sensi della normativa sopra richiamata.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito che la Regione, nell'esercitare la propria potestà normativa anche per altre finalità, non può comunque mai derogare al principio di cui al citato art. 146: *"Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui*



ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica" (sentenza n. 232 del 2008).

La previsione censurata incide anche sull'ordinamento penale, che punisce chiunque esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici *"in assenza della prescritta autorizzazione"* (art. 181 del Codice) e ammette l'accertamento di compatibilità paesaggistica *ex post* in limitatissimi casi da considerare eccezionali e derogatori al principio generale di divieto di sanatoria *ex post* (art. 167, comma 4, del Codice).

La disposizione regionale, pertanto, ampliando le fattispecie per le quali non sarebbe previsto, all'interno della sola Regione, il titolo paesaggistico, e ciò diversamente rispetto al resto del territorio italiano, invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

È violato, infine, anche l'art. 9 della Costituzione, in base al quale il paesaggio costituisce valore costituzionale primario e assoluto (Corte cost. n. 378 del 2007) poiché la Regione, ampliando gli interventi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, ha determinato l'abbassamento dei livelli di tutela posti a presidio dei beni paesaggistici.

Conclusivamente, si impugna innanzi alla Ecc.^{ma} Corte costituzionale l'articolo 5 della legge regionale in esame per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. l), s) e m), e sesto comma Cost., stante il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 146, 149, 167 e 181 del Codice



di settore, nonché con le previsioni dell'articolo 2 e dell'Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017.

2) L'art. 21 viola l'art. 117, II comma, lett. l); art. 3 Cost.; art. 117, III comma Cost; art. 8 Dlgs n. 502/1992; art. 21 Dlgs n. 368/1999; art. 66 DPR. n. 270/2000.

L'art. 21 della legge regionale epigrafata prevede che per sopperire alle carenze di organico e far fronte alle esigenze determinate dall'attuale fase emergenziale, le ASL possono assegnare gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL.

La norma sostanzialmente consente di assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato, con anzianità di servizio almeno triennale maturata presso le ASL assegnatarie medesime, per sopperire al fabbisogno di personale nel settore dell'emergenza sanitaria, aggravato dall'attuale situazione epidemiologica.

Così formulata, la disposizione si pone in contrasto con la legislazione statale e con le fonti contrattuali vigenti in materia che richiedono specifici requisiti di accesso alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato.

Giova premettere che l'attività di medicina generale si esplica nelle quattro aree seguenti:



- assistenza primaria;
- continuità assistenziale;
- medicina dei servizi territoriali;
- emergenza sanitaria territoriale (che qui interessa).

La sopra descritta attività di medicina generale è disciplinata da un sistema di fonti integrato (legislativa e contrattuale-collettiva) come disposto dall'art. 8 (disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali) del D.lgs. N. 502/1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria), espressione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di "tutela della salute" che condizionano, pertanto, l'esercizio della potestà legislativa regionale in forza del riparto di competenze di cui all'art. 117, terzo comma Cost.

Con le previsioni di cui all'art. 21, la legge regionale de qua si ingerisce nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

La disposizione regionale si pone, infatti, in contrasto con il sistema delle fonti sopracitato, ed in particolare con il combinato disposto:

- dell'art. 21 del D.lgs. n. 368/1999, come recepito dall'art. 15 dell'accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005.
- dell'art. 66 del DPR n. 270/2000 di esecuzione dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 9 marzo 2000.



- dell'art. 92 dell'ACN del 23 marzo 2005 - come modificato ed integrato dall'art. 7 dell'ACN del 21 giugno 2018 e dall'art. 11 dell'ACN del 18 giugno 2020.

Sebbene la condizione dei medici convenzionati a tempo determinato che operano nel settore dell'emergenza e urgenza territoriale costituisca un tema di rilevante importanza, dal quadro normativo vigente non emerge la possibilità per le Regioni di stabilizzare, né *ex lege* né per effetto di sanatorie in via amministrativa, i medici destinatari di incarichi convenzionali a tempo determinato attraverso procedure agevolate di accesso agli incarichi a tempo indeterminato.

In più, quando - come nel caso in esame - in attuazione dell'art. 8 del D.lgs. N. 502/1992 un ACN determina puntualmente la disciplina di un determinato aspetto del rapporto di lavoro, non è consentito ad una legge regionale stabilire deroghe (**sulla sfera di competenza dei contratti collettivi, Corte cost., sentenza n. 10/2019**).

Sull'argomento si rammenta, infine, il recente intervento di codesta Ecc.^{ma} Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 38/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 135 della legge regionale Piemonte n. 19/2018 che consentiva al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie regionali e con un'anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo dell'attestato di formazione in



medicina generale, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale.

La Corte ha messo in evidenza che *"la norma impugnata dal Governo, sebbene si presti ad incidere su una pluralità di materie, va ascritta, per la sua stretta inerenza con l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, con prevalenza a quella della tutela della salute, in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi. In tale prospettiva, l'art. 21 del D.lgs. N. 368/1999 -in base al quale per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale - viene in rilievo quale principio fondamentale della legislazione statale in materia, considerata l'importanza che la formazione del medico assume ai fini dello svolgimento delle relative funzioni"*.

Per quanto precede, l'art. 21 della legge regionale in esame viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettere l, Cost.) ponendosi in contrasto con il precetto costituzionale di eguaglianza (art. 3 Costituzione), rispetto all'ineludibile *essenza di garantire su tutto il territorio nazionale l'uniformità delle fondamentali regole giuridiche disciplinanti i rapporti in questione.*

P.Q.M.

Si CHIEDE



che la Ecc.^{ma} Corte Costituzionale voglia accogliere il presente ricorso statuendo l'incostituzionalità degli artt. 5 e 21 della legge della Regione ABRUZZO n. 10/2021.

Si deposita l'attestazione del deliberato consiliare in data 13 luglio 2021.

Roma, 15 luglio 2021

Ettore Figliolia

Vice Avvocato Generale dello Stato

Figliolia Ettore

Firmato digitalmente da
Figliolia Ettore
Data: 2021.07.16 17:13:04
+02'00'



Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione ... ABRUZZO

Roma, 23 LUG. 2021

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

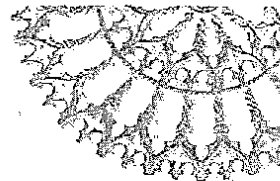
COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.03.2021. MASTERPLAN PAGANICA — POLO SCOLASTICO/SPORTIVO DI PAGANICA, REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA E RIORGANIZZAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI. Adozione ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18-e ss. mm; e ii. Avviso di pubblicazione.



Comune dell'Aquila

SETTORE URBANISTICA, MOBILITA' E TRASPORTI



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31 marzo 2021

Oggetto: MASTERPLAN PAGANICA – POLO SCOLASTICO/SPORTIVO DI PAGANICA. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA E RIORGANIZZAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI.

ADOZIONE ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e ss. mm. e ii.

SI AVVERTE

che ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e ss. mm. e ii., gli atti relativi alla citata variante parziale al Piano Regolatore Generale sono depositati a cura della Segreteria Generale, e consultabili al seguente collegamento internet:
http://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_399169_0_3.html

che il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero a far tempo dal 05/08/2021 al 18/09/2021;

che durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e documenti relativi alle varianti al Piano Regolatore Generale ed eventualmente presentare osservazioni e/o opposizioni;

che le osservazioni e/o opposizioni, da presentare in carta semplice, possono essere depositate a mano presso la Segreteria Generale, Via S. Bernardino - P. Fibbioni, L'Aquila, ovvero spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure inviate per posta certificata a protocollo@comune.laquila.postecert.it;

che le osservazioni dovranno essere presentate entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 18 settembre 2021

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto Evangelisti

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

Avviso di deposito- adozione variante e adozione rapporto ambientale riferiti alla variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituita da Piano Di Riqualificazione Urbana denominato “Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana”.

**CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia
Medaglia di Bronzo al Valore Civile
Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada*

*Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP
Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it*

**AVVISO DI DEPOSITO ADOZIONE VARIANTE
E ADOZIONE RAPPORTO AMBIENTALE**

Riferiti alla Variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituita da PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA denominato “Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana”

nelle forme dell'approvazione del PRU – Programma di recupero urbano ai sensi dell'art. 3ter del D.L. 351/2001 (convertito in Legge 410/2011) e dell'art. 30ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto ai sensi dell'art. 8-bis e 8-ter della L.R.A. n. 18/1983 e dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18/83 e smi e dell' art. 14 del D.Lgs. 152/06 e smi)

RENDE NOTO

- che presso la Segreteria Comunale, per la durata di **giorni 45 (quarantacinque)** dalla data del presente avviso è depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18/83, il Progetto della **Variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituito da PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA denominato “Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana”**, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 09/07/2021 (pubblicata all'albo pretorio online al n. 756 in data 15/07/2021);
- che presso la Segreteria Comunale, per la durata di **giorni 60 (sessanta)** dalla data del presente avviso è depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06, il **Rapporto Ambientale** (con i relativi allegati) riferito al Progetto della **Variante al PRG del Comune di Castel di Sangro costituito**

da **PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA** denominato “**Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana**”, adottato con Determinazione n. 309 del 03/07/2021 del Settore III e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 09/07/2021 (pubblicata all'albo pretorio online al n. 755 in data 15/07/2021).

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e presentare osservazioni entro i prescritti termini del periodo di deposito, ai sensi rispettivamente dell'art. 10 della L.R. n. 18/83 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Responsabile del Settore III
(Arch. Paolo Di Guglielmo)



DI GUGLIELMO
PAOLO
21.07.2021
09:12:59
GMT+00:00



COMUNE DI MORRO D'ORO

Avviso di approvazione delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobiliari anno 2021 - con adozione di variante al P.R.E.**AVVISO DI APPROVAZIONE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI ANNO 2021 - CON ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.E.****IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.29 del 23.08.2016 e della L.R. 18 del 12.04.1983 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2021, è stato approvato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021" previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008, e che la stessa, comportando necessità di variante della p.la 92 foglio 26, di proprietà Comunale, da: Sottozona "D2" Artigianale-Commerciale e Sottozona "F2" Verde Pubblico Attrezzato a: Sottozona "F5" Attrezzature Pubbliche e di Servizio, equivale ad adozione di variante allo strumento urbanistico generale (P.R.E.) ai sensi della L.R. n. 29/2016.

Il presente avviso ed i relativi atti sono pubblicati e resi accessibili sul sito internet del Comune www.comune.morrodoro.te.it nella sezione Notizie e all'Albo Pretorio Online.

Chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Decorso tale termine la suddetta variante sarà definitivamente approvata dal Consiglio Comunale, che controdedurrà in ordine alle osservazioni ricevute.

Morro D'Oro, 27.07.2021



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini)

E- DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_2104948. Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la ricostruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "LUCO DEI MARSI" in cavo aereo ed interrato ricadente nei Comuni di Luco dei Marsi (AQ) e Trasacco (AQ).

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e – distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA – SVILUPPO RETE

e- distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia –Area Adriatica – Sviluppo Rete, con sede in Bari, Via Tenente Casale y Figoraa n. 39, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

R E N D E N O T O

che nell'ambito del Piano di Resilienza 2019-2020 è prevista la ricostruzione elettrodotto MT 20 KV denominato "LUCO DEI MARSI" in cavo aereo ed interrato ricadente nei Comuni di Luco dei Marsi (AQ) e Trasacco (AQ). ITER 2104948

La società **e - distribuzione** S.p.A. ha richiesto alla Regione Abruzzo, l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Il progetto prevede la costruzione della linea elettrica MT a 20 kV denominata " "LUCO DEI MARSI" con demolizione di un tratto di linea aerea esistente in conduttori nudi, e la ricostruzione della linea in cavo aereo ed in parte in cavo interrato, ricadente nei Comuni di Luco dei Marsi (AQ) e Trasacco (AQ)",

Le opere in progetto interesseranno la seguente viabilità:

Comune di Luco dei Marsi :

- Fondi Privati: ricadenti al foglio 1-4-5
- Strada Comunale di Luco dei Marsi, Strada 41. Strada 43

Comune di Trasacco

-Strade Comunali: via Pecorale, Via Cifilano

Strade Provinciali:

-Strada Provinciale 22 Circonfucense

Le domande con la descrizione particolareggiata del tracciato ed i documenti allegati, saranno depositati presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del

Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301, Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Amministrazione Regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati i tracciati degli elettrodotti, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato, come prima specificato.

Con osservanza.

Bari, 20/07/2021

F.to

Nicola Amodio
Il Responsabile

RIF.: AUT_2264688. Elettrodotto MT 20 Kv in cavo interrato in progetto denominato Gioia Dei Marsi", D52024066 Tratto: Punto "A" – Cabina Aschi-Torretta nel Comune di Ortona dei Marsi(AQ).

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e – distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA – SVILUPPO RETE

**Elettrodotto MT 20 KV in cavo interrato in progetto denominato "GIOIA DEI MARSI-D52024066"
TRATTO: PUNTO "A"-CABINA ASCHI TORRETTA nel Comune di Ortona Dei Marsi (AQ).
Rif. pratica e- distribuzione AUT_ 2264688**

e- distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia –Area Adriatica – Sviluppo Rete, Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Bari, Via Angiulli n. 11, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la ricostruzione della linea elettrica MT a 20 kV denominata "Gioia Dei Marsi", la quale prevede la demolizione di un tratto di linea aerea in conduttori nudi e costruzione linea in cavo interrato da posare su viabilità locale, per una lunghezza di metri 540,00 circa.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301, Pescara , entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Bari, 20/07/2021

F.to

Nicola Amodio
Il Responsabile

RIF.: AUT_2346840. Realizzazione dell'elettrodotto MT 20 KV in cavo aereo e interrato denominato "DERIVAZIONE PER NUOVA CABINA CHALET" - allacciamento Chalet Ente Parco Sirente Velino in località Fonte dell'Acqua, nel Comune di Secinaro (AQ).

e – distribuzione S.p.A.

INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA – SVILUPPO RETE

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e- distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia –Area Adriatica – Sviluppo Rete, con sede in Bari, Via Angiulli n. 11, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132,

RENDE NOTO

che è prevista la realizzazione dell'elettrodotto MT 20 KV in cavo aereo e interrato denominato "DERIVAZIONE PER NUOVA CABINA CHALET" - allacciamento Chalet Ente Parco Sirente Velino in località Fonte dell'Acqua, nel Comune di Secinaro (AQ). ITER 2346840

La società **e-distribuzione** S.p.A. ha richiesto alla Regione Abruzzo, l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La costruzione dell'impianto è necessaria per far fronte alla crescente richiesta di energia elettrica nella zona interessata e migliorare il servizio di distribuzione.

Il progetto prevede la realizzazione di un primo tratto di linea elettrica in cavo aereo di mt 215, ed un secondo tratto di mt. 5.943, da realizzare in cavo interrato sulla limitrofa strada Provinciale n. 11 "Sirentina" fino a raggiungere la nuova cabina minibox in progetto.

Inoltre l'impianto interesserà i seguenti fondi nel Comune di Secinaro:

Foglio 12 particelle 1086-1074-1075;

Foglio 8 particelle 278;

Foglio 6 particella 193;

Foglio 5 particella 207 – 502.

Le domande con la descrizione particolareggiata del tracciato ed i documenti allegati, saranno depositati presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301, Pescara, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 20 Settembre 1988 n° 83 e successive modificazioni, le opposizioni, le osservazioni o comunque le condizioni a cui dovessero essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire l'elettrodotto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Amministrazione Regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da un elaborato tecnico con indicati i tracciati degli elettrodotti, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato, come prima specificato.

Con osservanza.

Bari, 22.07.2021

Nicola Amodio
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it